


Giulia Melani

Grazia Zuffa



L'ISTITUZIONE DA SUPERARE

Rapporto di ricerca sulle case di lavoro in Italia

*progetto sostenuto
con i fondi
Otto per Mille
della Chiesa Valdese*

**otto
8per
mille**
CHIESA VALDESE
UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESE

Il presente volume trae origine dalla ricerca-azione sulle case di lavoro de La società della Ragione, finanziata dalla Chiesa Evangelica Valdese, con i contributi del bando 8x1000 – anno 2021. La ricerca è stata condotta da Giulia Melani e Grazia Zuffa, con la collaborazione di Franco Corleone, Katia Poneti, Lisa Roncone e Leonardo Fiorentini.

Ha collaborato:

Katia Poneti Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Toscana.

In copertina: plastico della casa di reclusione con sezione di casa di lavoro (ed ex OPG) di Barcellona Pozzo di Gotto, presente nella struttura. Foto di Giulia Melani.

Il capitolo “La ricerca qualitativa” è opera di Grazia Zuffa. Gli altri capitoli sono opera di Giulia Melani.

Indice

Introduzione. «Quando me l’hanno detto ero contento»: indagine su una realtà sconosciuta e ignorata.....	i
La cornice giuridica.....	1
Case di lavoro: una fotografia aerea.....	16
Dentro le case di lavoro	33
La ricerca qualitativa.....	78
Riforme, progetti, proposte.....	98
Bibliografia.....	102
Conclusioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
Allegati	107
Appendici.....	131

Introduzione. «Quando me l’hanno detto ero contento»: indagine su una realtà sconosciuta e ignorata.

«Dopo anni di carcerazione non sapevo cos’era la casa lavoro. Quando me l’hanno detto ero contento. Pensavo mi avessero trovato un lavoro. Poi, un altro detenuto mi ha detto, ma lo sai cos’è?»

[Persona sottoposta a misura di sicurezza, 17/02/2023]

In Italia ci sono 9 strutture penitenziarie adibite, in tutto o in parte, a casa di lavoro o colonia agricola. Queste strutture ospitano una popolazione che – piuttosto stabilmente da anni – oscilla attorno alle 250-300 persone, di cui un numero davvero ridottissimo – sempre inferiore a 10, negli ultimi anni – sono donne (infra, *Una fotografia nazionale*).

Le case di lavoro sono realtà ignorate e sconosciute, o per dirla con le parole di Valerio Onida, in una delle poche pubblicazioni recenti sul tema (De Vanna, 2020), sono «trascurate», «una “provincia” un po’ dimenticata del nostro diritto penale» (p. 33). Tanto che, anche la recente riforma che ha previsto il superamento degli OPG, un’altra misura di sicurezza, non le ha toccate se non tangenzialmente.

In questa «provincia dimenticata», alcune (poche) persone, ritenute arbitrariamente socialmente pericolose, rimangono recluse in una struttura penitenziaria per un tempo indeterminato, dopo aver già espiato la propria pena.

La sopravvivenza di questa misura illiberale (infra, *La cornice giuridica*), introdotta dal codice Rocco, «causa di molto dolore [...]», come afferma il Monsignor Bruno Forte: «dovrebbe far vergognare una democrazia fondata sui principi del rispetto della dignità di ogni persona e della solidarietà verso i più deboli, sanciti nella nostra Costituzione repubblicana» (Forte, 2018).

Da qui, l’esigenza di dedicare una ricerca proprio a questa misura, di esplorare la provincia dimenticata, di renderla visibile e riaprire una riflessione e un dibattito sul senso di continuare a conservare, nell’ordinamento, questa duplicazione sanzionatoria per le persone etichettate come delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

La ricerca riprende e perfeziona l’impianto di un precedente lavoro curato dall’ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Toscana nel

2019 e condotto presso la casa di lavoro di Vasto, confluito nel volume, *Archeologia criminale* (Corleone, 2019), di cui si riporta in appendice il capitolo relativo.

Attraverso una metodologia combinata, che ha compreso l'analisi della cornice giuridica, l'esame di dati statistici nazionali, la raccolta ed elaborazione di dati quantitativi attraverso lo spoglio dei fascicoli individuali degli internati, la sottoposizione di questionari e la conduzione di interviste e focus group, abbiamo cercato di ricostruire il quadro della popolazione internata, con le sue vulnerabilità, le caratteristiche delle istituzioni, per comprendere criticità ed efficacia e abbiamo cercato di rispondere al quesito, se e perché mantenere in piedi la misura di sicurezza?

La cornice giuridica

L'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola è una misura di sicurezza detentiva per persone imputabili, che si aggiunge alla pena, dopo l'esecuzione.

Il nostro sistema penale è un sistema «a doppio binario», ovvero, prevede, oltre alle pene, le misure di sicurezza, a cui sono sottoposte le persone ritenute socialmente pericolose, in aggiunta o in sostituzione all'espiazione della pena detentiva. Questo modello dualistico, storicamente, mirava a rispondere all'esigenza, dichiarata dal Guardasigilli Rocco, di superare la diatriba tra scuola classica e scuola positiva di diritto penale e adottare «un sistema che tutte le scuole componesse nell'unità di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni e le effettive esigenze di vita della società e dello Stato» (Rocco, 1930). Scuola classica e scuola positiva avevano elaborato entrambe modelli monistici di pena. La prima, ignorando completamente qualsiasi condizione l'individuo, in quanto razionale e dotato di libero arbitrio, ha liberamente scelto tra più condotte di compiere l'azione criminosa e dunque è responsabile per il fatto commesso e la pena svolge funzione retributiva. Per la seconda, non vi è libero arbitrio e la commissione del reato è sintomo di delinquenza e pericolosità, a cui la società deve rispondere con misure di carattere difensivo, la pena ha dunque una funzione di difesa sociale.

Il legislatore fascista ha configurato un sistema in cui la pena – conformemente alle elaborazioni della scuola classica – svolgesse funzione retributiva e fosse comminata sulla base della responsabilità individuale e dell'imputabilità e, ad «integrazione dei mezzi repressivi», ha previsto le misure di sicurezza come «più adeguati mezzi di lotta contro le aggressioni all'ordine giuridico, da adoperarsi quando le pene siano da sole impari allo scopo» (Rocco, 1930). Le misure di sicurezza con funzione di difesa sociale, non erano e non sono comminate sulla base della responsabilità, bensì di una valutazione della pericolosità sociale del soggetto. L'impostazione dualistica – oltre a sanare le diatribe tra scuole penali – garantiva un ventaglio di idonei strumenti per uno Stato di impronta autoritaria. Le misure di sicurezza, infatti, non offrono le garanzie del diritto penale classico e si presentano come misure amministrative di polizia.

In questo capitolo esamineremo la normativa attualmente vigente in materia di misure di sicurezza, con un particolare focus sulla casa di lavoro e la colonia agricola. Affronteremo

alcuni dei principali nodi critici, per concentrarci, poi, su riflessioni di carattere generale e sull'ammissibilità del mantenimento di questa misura nel sistema costituzionale.

Le misure di sicurezza. Una classificazione.

Il codice penale prevede e disciplina dieci tipi di misure di sicurezza: assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola (artt. 216-218 c.p.), assegnazione ad una casa di cura e custodia (artt. 219-221 c.p.), ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.)¹, ricovero in un riformatorio giudiziario (223-237 c.p.)², libertà vigilata (artt. 228-232 c.p.), divieto di soggiorno in uno o più comuni e province (art. 233 c.p.), divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (art. 234 c.p.), espulsione o allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato (art. 235 c.p.), cauzione di buona condotta (art. 237 c.p.) e confisca (art. 240 c.p.).

Le misure di sicurezza prevedono diverse tipologie di limitazioni e la distinzione delle misure operata dal codice penale, si basa proprio sul tipo di bene giuridico limitato, con una distinzione in misure personali e patrimoniali: le prime – come si può comprendere intuitivamente – incidono sulla libertà della persona che vi è sottoposta, le seconde influiscono sul patrimonio. Tra le misure personali, il codice prevede due specie: detentive e non detentive. Le misure detentive sono quattro: assegnazione ad una casa di lavoro e colonia agricola, assegnazione ad una casa di cura e custodia, ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario e ricovero in riformatorio giudiziario. La distinzione tra misure detentive e non detentive non è chiarita dal codice e non è scontata. Una parte della giurisprudenza ha riconosciuto la differenza nel contenuto delle prescrizioni (Cass. Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 28575), mentre un'altra ha individuato come discrimine la natura coercitiva o non coercitiva e dunque la possibilità o meno di ottenere coattivamente il rispetto delle prescrizioni (Tribunale di sorveglianza di Torino, 17 ottobre 2018).

¹ Oggi gli OPG non esistono più, si ricorre all'espressione "ricovero in OPG", in quanto nel codice sono ancora rimaste le vecchie denominazioni. Come sostengono Pecorini, Poneti e Tavormina (2019) e Poneti (2018) sarebbe necessaria una "pulizia terminologica" del codice.

² Questa misura di sicurezza è stata modificata dalla riforma del diritto penale minorile: D.P.R. 448/1988. Oggi non è più prevista l'esecuzione di questa misura presso istituti di pena minorili, ma attraverso il collocamento in comunità, presso apposite strutture pubbliche o private.

Oltre alla classificazione codicistica, le misure si possono suddividere, a seconda dello status della persona che ne è destinataria e della sua capacità di intendere e di volere in: misure per imputabili, per semi-imputabili e per non imputabili.

Lo schema che segue (figura 1) presenta graficamente questa classificazione.

		IMPUTABILI	SEMI IMPUTABILI	NON IMPUTABILI
PERSONALI	DETTENTIVE	Assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro (artt. 216-218 c.p.)	Assegnazione ad una casa di cura e custodia (artt. 219-221 c.p.)	Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.)*
		Ricovero in un riformatorio giudiziario (artt. 223-227 c.p.)		
		Libertà vigilata (artt. 228-232 c.p.)		
		Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province (art. 233 c.p.)		
		Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (art. 234 c.p.)		
	NON DETTENTIVE	Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (art. 235 c.p.)		
		Cauzione di buona condotta (art. 237 c.p.)		
		Confisca (art. 240 c.p.)		
PATRIMONIALI				

Figura 1: Schema classificazione misure di sicurezza

Le misure per imputabili e semi-imputabili si applicano in aggiunta alla pena e di norma al termine dell'espiazione, come previsto dall'art. 211 c.p. Diversamente, le misure di sicurezza per non imputabili, si applicano alla persona che è stata prosciolta e sostituiscono la pena.

La pericolosità sociale qualificata: il delinquente abituale, professionale e per tendenza

Il presupposto essenziale per l'applicazione, l'esecuzione, la modifica, la revoca o la proroga delle misure di sicurezza è rappresentato dall'elemento soggettivo della pericolosità sociale dell'autore di reato.

La pericolosità sociale è definita dall'art. 203 c.p. come probabilità di commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato ed è valutata sulla base delle circostanze previste dall'art. 133 c.p., ovvero:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità d'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;
- 4) dai motivi a delinquere o dal carattere del reo;
- 5) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 6) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 7) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Il codice prevede – sul modello del progetto di codice penale elaborato dal positivista Enrico Ferri, del 1921 – alcune figure tipizzate di «socialmente pericolosi»: il delinquente abituale (artt. 102-104 c.p.); il delinquente professionale (art. 105 c.p.); il delinquente per tendenza (art. 108 c.p.).

Tutte e tre le figure sono definite da alcuni presupposti e condizioni oggettive e da alcuni elementi soggettivi, che dovranno essere valutati dal giudice.

Il delinquente abituale è colui che, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei

delitti precedenti; oppure, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice ritiene che sia dedito al delitto, tenendo conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta, del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133.

Il delinquente professionale è chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, e si debba ritenere avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Il delinquente per tendenza è colui che commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La sopravvivenza nel codice Rocco di queste categorie è un chiaro segno dell'eredità della scuola positiva. Il nostro codice penale appare costruito sul modello di un diritto penale dell'autore, ovvero un diritto penale che attribuisce rilevanza alla personalità del reo più che alla gravità del fatto commesso, sulla base dell'idea che il reo «nel delitto manifesti la sua personalità e che dopo l'esecuzione della sentenza riporterà le tendenze ed attitudini della sua personalità nel cemento della vita sociale» (Ferri, 1921, p. 41), nonché sulla convinzione che queste tendenze e attitudini siano scientificamente osservabili, individuabili e misurabili.

Nonostante la crisi del paradigma positivista e la constatazione della scarsissima capacità predittiva delle scienze psichiatrico-forensi e criminologiche, la pericolosità sociale è ancora posta a fondamento di una limitazione della libertà personale quale la misura di sicurezza e rimangono inalterate quelle figure costruite dal legislatore del 1930: il delinquente abituale, professionale o per tendenza, con i correlati caratteri soggettivi della «dedizione al delitto», del vivere dei proventi dei reati, dell'inclinazione al delitto causata da un'«indole particolarmente malvagia».

Nell'originario disegno codicistico, la pericolosità sociale, di norma accertata giudizialmente, era presunta per le persone giudicate incapaci di intendere e di volere che

avessero commesso reati di una certa gravità e per la persona capace di intendere e di volere che, a seguito di recidiva reiterata infraquinquennale, avesse riportato un'altra condanna per un delitto non colposo della stessa indole, commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti, che veniva automaticamente considerata delinquente abituale.

Le presunzioni e gli automatismi sono progressivamente caduti per merito di alcune sentenze della Corte Costituzionale e di successivi interventi legislativi. Ricordiamo, in particolare, le sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983, che dichiaravano illegittima la presunzione dell'attualità della pericolosità sociale per l'infermo di mente e il semi infermo di mente autori di reato. A seguito di quelle pronunce, il legislatore, con L. 10 ottobre 1986, n. 663 ha abrogato la presunzione di pericolosità sociale ex art. 204 c.p. e previsto che tutte le misure di sicurezza siano ordinate previo accertamento della pericolosità sociale della persona.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito alcuni aspetti, in relazione alla dichiarazione di abitualità, tendenza o professionalità, relativi: all'ipotesi di abitualità presunta per legge ex art. 102 c.p. e all'attualità del giudizio.

Per quanto riguarda il primo aspetto, con la sentenza n. 49976/2018, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che per la declaratoria di abitualità nel delitto non è sufficiente la constatazione della presenza dei presupposti previsti dall'art. 102 c.p. ma è anche necessaria una valutazione della pericolosità sociale attuale e concreta del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 c.p.

Sul secondo, con sentenza n. 267/2004, la Corte ha statuito che la valutazione relativa alla pericolosità sociale va effettuata, in termini di attualità, quando la misura debba essere in concreto applicata. Dunque, sia per le misure di sicurezza per non imputabili che per quelle per imputabili, dopo la declaratoria di delinquenza (abituale, professionale o per tendenza) e l'applicazione della misura da parte del giudice di cognizione, al momento dell'esecuzione della misura, il magistrato di sorveglianza dovrà rivalutare la pericolosità sociale e decidere se ordinare o meno la misura di sicurezza e se ordinarne una detentiva o non detentiva.

La misura di sicurezza nel tempo: proroga, revoca, modifica e durata massima

Le misure di sicurezza – a differenza delle pene – non hanno una durata prestabilita, il loro protrarsi nel tempo dipende dalla valutazione di persistenza della pericolosità sociale.

La legge – ed il giudice quando applica la misura e successivamente ne ordina l'esecuzione – stabiliscono una durata minima, alla scadenza della quale il magistrato di sorveglianza procede ad una nuova valutazione della pericolosità sociale della persona. In origine, il magistrato non poteva effettuare una rivalutazione della pericolosità sociale prima del decorso del termine di durata minima e tale facoltà era riconosciuta solo in capo al Ministro di Giustizia, ma questa previsione è stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 110 del 1974 della Corte costituzionale.

La rivalutazione può avere diversi esiti: la proroga della misura (qualora il magistrato ritenga persistente la pericolosità sociale), la revoca della misura (qualora il magistrato ritenga venuta meno la pericolosità sociale) o la modifica della misura da detentiva a non detentiva (se la pericolosità risulta attenuata) o da non detentiva a detentiva (se la persona ha trasgredito gravemente o ripetutamente alle prescrizioni a cui era stata sottoposta).

Originariamente, nessuna delle misure di sicurezza aveva una durata massima e le misure potevano protrarsi anche all'infinito, dando luogo a quelle situazioni spesso denunciate – soprattutto fino alla persistenza dell'OPG e in relazione alle misure di sicurezza per non imputabili – come «ergastoli bianchi». Non erano infrequenti i casi in cui alla commissione di un fatto di minima – o persino nulla – offensività, faceva seguito una misura di durata illimitata, anche fino a 50 anni (Maranta, 2005). Questa previsione appariva coerente con la funzione difensiva delle misure di sicurezza, ma in netto contrasto con il principio di certezza, che dovrebbe informare un moderno sistema punitivo, nonché, come chiarito a più riprese dalla Corte di Strasburgo, con le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte ha statuito che una carcerazione di durata potenzialmente illimitata integra una violazione dell'art. 3 della Convenzione: divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (European Court of Human Rights, *Jendrowiak vs. Germany*, Strasbourg, 14.04.2011). La Corte ha inoltre rilevato come la mancanza di un termine espresso di durata massima della misura di sicurezza celi dietro il paravento di uno scopo e di una funzione preventiva, un intento punitivo (European Court of Human Rights, *M. vs Germany*, Strasbourg, 17.12.2009).

Nel percorso di riforma che ha condotto al superamento dell'OPG (infra, *rifforme, proposte*) la L. 81/2014 è intervenuta, stabilendo un tetto di durata massima della misura di sicurezza detentiva, pari al massimo di pena edittale previsto per il reato commesso. L'art. 3-ter, nella

versione attualmente in vigore, infatti, prevede che «Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima».

Il limite introdotto nell'art. 3-ter della D.L. 211/2011 (come modificato dalle L. 81/2014) e dunque dalla riforma relativa al superamento degli OPG, è applicabile, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 83/2017 anche alle misure di sicurezza diverse dal ricovero in OPG e alle misure di sicurezza detentive per imputabili (il ricovero in casa di lavoro o colonia agricola). Nell'argomentazione della sentenza 83/2017, infatti, la Corte sostiene che:

l'art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 è diretto a porre fine al fenomeno dei cosiddetti ergastoli bianchi [...], che si verificava nelle ipotesi in cui a una condanna a pena anche lieve, in caso di dichiarazione di persistente pericolosità sociale, seguiva un internamento tendenzialmente senza fine. Si tratta di una situazione che, almeno astrattamente, si sarebbe potuta concretizzare anche con riguardo alle misure di sicurezza detentive diverse dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e in una casa di cura e di custodia, e alla quale il legislatore ha inteso in ogni caso porre fine.

Il termine di durata massima è stato previsto in una riforma che concerneva gli OPG ed elaborato per le misure di sicurezza per non imputabili. La nuova disciplina non è congeniata per la casa di lavoro e lascia aperti alcuni dubbi interpretativi, con il rischio di non riuscire a rappresentare un argine effettivo ai cosiddetti «ergastoli bianchi».

In primo luogo, occorre ricordare che la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola, segue l'espiazione della pena detentiva, a cui si aggiunge, diversamente dal ricovero in OPG che sostituisce la pena detentiva e anche dall'assegnazione ad una casa di cura e custodia che si aggiunge, sì, ad una pena detentiva, ma diminuita in ragione della semi-infermità. Così, per le persone imputabili sottoposte a misura di sicurezza detentiva, si pone la questione del computo della pena espiata nel tempo trascorso in misura. Questo computo non è previsto e la persona imputabile sottoposta a misura di sicurezza potrebbe trascorrere in stato detentivo (tra pena e misura) un periodo sino al doppio del limite edittale massimo, con una evidente e irragionevole disparità di trattamento, che potenzialmente continua a consentire gli ergastoli bianchi pur in presenza del limite massimo.

Inoltre, ci sono alcuni nodi interpretativi sul calcolo della durata massima. La disposizione fa riferimento «al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima». Nel caso di persona non imputabile, la misura di sicurezza viene applicata in sostituzione della pena, per la specifica condotta o le specifiche condotte oggetto del procedimento in cui la persona è risultata non imputabile ed è stata prosciolta. In questo caso, l'individuazione delle imputazioni e dei relativi massimi edittali è immediata e per la determinazione della pena, la stessa disposizione, prevede che si faccia riferimento all'articolo 278 c.p.p., relativo al calcolo della pena edittale per la durata massima della misura cautelare. L'art. 278 c.p.p. prevede che si abbia riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, senza tenere conto di continuazione, recidiva e circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'art. 61 c.p. e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La persona sottoposta a misura di sicurezza per imputabili, però, ha commesso una serie di reati e la declaratoria di delinquenza abituale, professionale o per tendenza può essere fatta sia nell'ambito del processo di cognizione che dal magistrato di sorveglianza in sede di esecuzione (art. 679 c.p.p.). In caso di declaratoria in sede di esecuzione, capita, non di rado, che il Magistrato di sorveglianza si riferisca genericamente al certificato penale e non indichi le specifiche sentenze di condanna su cui ha fondato la valutazione.

In queste ipotesi occorre individuare dei criteri per selezionare le imputazioni a cui il magistrato dovrà riferirsi. Il magistrato di sorveglianza di Udine, Fiorentin, nell'unica pronuncia a noi nota sul tema, ordinanza 22 marzo 2018, ha individuato il seguente criterio: prendere in considerazione il reato più grave commesso nell'intera vita del reo. Il magistrato ha escluso, in primo luogo l'interpretazione proposta dalla difesa, secondo cui in mancanza dell'indicazione della condanna a cui il giudice si riferisce per la declaratoria di abitudine, il termine massimo verrebbe a coincidere con quello minimo. Il magistrato ha anche ritenuto di escludere la possibilità di applicare la continuazione – in quanto così espressamente previsto dall'art. 278 c.p., a cui l'art. 3 ter rinvia. Infine, ha escluso la possibilità di applicare il cumulo materiale, perché «irrazionale atteso che si prevedrebbe, per il caso di concorso formale, un regime molto più rigoroso di quello stabilito per il reato continuato, con conseguenti profili di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'art.3,

Cost.». Il magistrato dunque ritiene che l'unica interpretazione plausibile sia quella di prendere in considerazione il solo reato più grave.

Tale pronuncia, salutata con favore da alcuni commentatori (Romano, 2018), lascia perplessi: è equo prendere come riferimento per il termine di durata massima un reato che il reo potrebbe aver commesso anche decenni prima? A fronte di un'interpretazione di questo tipo, il tetto previsto dalla L. 81/2014, può davvero evitare la sottoposizione a misure di sicurezza di durata illimitata e sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso?

Questa soluzione ermeneutica appare essere poco convincente e rischia di non garantire un vero argine per gli ergastoli bianchi. Occorre però sottolineare che è difficile individuare un'interpretazione alternativa che possa rappresentare un limite effettivo, de jure condito.

Il limite di durata massima, inoltre, trova applicazione soltanto per le misure di sicurezza detentive e non per le misure non detentive, che possono essere prorogate infinitamente. Dunque, è possibile che alla scadenza del limite massimo di durata della misura, il giudice scelga di applicare la libertà vigilata. La libertà vigilata è una misura che può avere diverse configurazioni, con forme che in concreto possono anche essere particolarmente restrittive e finire per somigliare – soprattutto quando sono eseguite in strutture con divieto di allontanamento – a prolungamenti di misure detentive, un modo per aggirare il termine di durata massima.

Misure di sicurezza provvisorie

Le misure di sicurezza detentive per non imputabili possono essere applicate anticipatamente rispetto alla conclusione del giudizio.

Il codice, infatti, all'art. 206, disciplina l'istituto delle misure di sicurezza provvisorie, stabilendo che, durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore o l'infermo di mente o l'ubriaco abituale o la persona dedita all'uso di stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione, siano provvisoriamente ricoverati in riformatorio giudiziario o in manicomio giudiziario o in una casa di cura e custodia. Il tempo trascorso in misura di sicurezza provvisoria è computato nel tempo utile per il raggiungimento della durata massima della misura di sicurezza detentiva, ai sensi dell'art. 3 ter D.L. 211/2011.

Per le misure di sicurezza detentive non è prevista la possibilità di un'applicazione provvisoria. Del resto, queste misure si aggiungono alla pena e non vi sostituiscono e, in fase processuale, la persona, se ci sono gravi indizi di colpevolezza e sussiste il pericolo di

reiterazione, inquinamento delle prove o fuga, può essere sottoposta alle misure cautelari che risultino idonee, compresa la custodia cautelare in carcere.

La casa di lavoro

La misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro o a una colonia agricola è prevista, per coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, o per tendenza, e per gli altri casi previsti dalla legge, oggi, per lo più superati (era prevista, per esempio, per i minorenni dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, qualora la misura dovesse essere eseguita dopo la maggiore età, ma la materia è stata ampiamente riformata dalla riforma del diritto penale minorile), tranne l'ipotesi di applicazione per violazioni gravi e/o ripetute delle prescrizioni della libertà vigilata (art. 231 co. 2 c.p.).

La colonia agricola e la casa di lavoro rappresentano i due diversi luoghi di esecuzione di un'unica misura, prevista e disciplinata dagli artt. 216-218 c.p. e differiscono soltanto per la tipologia di lavoro che vi viene svolto, di natura agricola, nella prima, di natura artigianale o industriale, nella seconda. La scelta dell'assegnazione all'una o all'altra viene effettuata dal giudice, ai sensi dell'art. 218 c.p. sulla base delle attitudini della persona e può essere modificata.

La durata minima della misura di sicurezza è di due anni per il delinquente abituale, tre anni per il delinquente professionale, quattro anni per il delinquente per tendenze, un anno per gli altri casi previsti dalla legge.

La necessità di mettere fine alla misura illiberale

La dottrina penalistica italiana ha spesso annunciato la fine del doppio binario (De Vero, 2002) o l'«inarrestabile declino» (Palazzo, 2008, p. 578) delle misure di sicurezza, in particolar modo riferendosi a quelle per imputabili, che rappresentano una duplicazione della sanzione che non può trovare una giustificazione nelle esigenze di prevenzione speciale, alle quali già assolve la pena detentiva (Pelissero, 2008).

Le critiche al sistema dualistico sono coeve all'introduzione del Codice Rocco. Anche se nella cultura giuridica della prima metà del XX secolo era ormai accettata l'idea che il diritto penale dovesse svolgere anche funzioni di difesa sociale, con il conseguente rilievo

attribuito alla personalità dell'autore e alla sua pericolosità sociale, non tutti trovavano convincente il carattere dualistico dell'ordinamento penale. Pene e misure di sicurezza si mostravano, osservandole nella fase applicativa, tanto simili da diventare di ardua distinzione. La casa di lavoro o la colonia agricola risultavano strutturalmente identiche agli stabilimenti di pena ordinari e non si poteva osservare nessuna differenza neanche nel trattamento (Antolisei, 1933, pp. 133-134). Questa somiglianza era connaturata allo stesso modo di essere di pene e misure di sicurezza: da un lato la durezza del trattamento penale era soggetta ad attenuazioni per la buona condotta del detenuto, dall'altra il carattere afflittivo delle misure di sicurezza risultava essere un elemento ineliminabile.

Questa prima critica al sistema dualista risulta ancora oggi pienamente attuale. Pene e misure di sicurezza sono indistinguibili sia sul piano teorico – dal momento che non si riesce ad individuare una chiara distinzione di funzione, contenuto e soggetti – che su quello concreto dell'esecuzione delle due misure, tanto più che, con l'entrata in vigore della Carta costituzionale e l'introduzione del principio della tendenza della pena alla rieducazione, la pena ha acquisito un carattere polifunzionale e la misura di sicurezza non ha conservato il monopolio (ammesso e non concesso che lo abbia mai avuto) della funzione special-preventiva. Inoltre, le misure di sicurezza presentano un contenuto afflittivo equivalente se non persino superiore (data la loro durata potenzialmente illimitata) alle pene.

Data l'identità di funzioni e l'impossibilità di distinguere tra pene e misure di sicurezza, il sistema dualistico appare – riprendendo la celebre espressione di Kohlrausch – un'illegittima «frode delle etichette».

Le misure di sicurezza oltre ad essere difficili da legittimare, data la loro natura dichiarata come esclusivamente amministrativa, non offrono le tradizionali garanzie relative alla colpevolezza, alla proporzionalità, alla legalità, alla giurisdizionalità,

Queste misure appartengono, insieme alle misure di prevenzione da cui si distinguono quali misure *post-delictum*, a quello che Ferrajoli (2008) ha definito il *sistema di diritto penale e processuale amministrativo* che diverge dal *sistema penale e processuale ordinario*, dominato, almeno in via di principio, dalla stretta legalità, dalla stretta giurisdizionalità e dalle connesse garanzie (pp. 796-797).

Il legislatore penale ha operato una parziale estensione di alcuni principi alle misure di sicurezza. In particolare, l'art. 199 c.p. stabilisce che nessuno possa essere sottoposto ad

una misura di sicurezza fuori dai casi previsti dalla legge e che non possa applicarsi una misura non espressamente prevista. Ma questa timida e parziale estensione di alcuni principi, non è sufficiente ad offrire garanzie idonee. La disposizione non garantisce il rispetto della stretta legalità, in quanto: i casi di applicazione non sono tassativi, le misure possono essere applicate anche a fatti che non sono previsti come reati (come i quasi-reati), la scelta sull'applicazione e sul tipo di misura lasciano un ampio margine di discrezionalità. Le misure, inoltre, non sono vincolate al principio di irretroattività, l'art. 200 c.p. sancisce, divergendo dalla disciplina generale sulla successione delle leggi penali nel tempo, che la misura di sicurezza possa applicarsi anche a fatti commessi prima dell'introduzione della normativa che la riguarda.

La disciplina codicistica originaria è stata, nel corso del tempo, modificata da alcune sentenze della Corte Costituzionale, che hanno rimosso delle rigidità del sistema, con interventi sulle presunzioni di pericolosità³ e sulla revoca anticipata della misura⁴. Il legislatore, dal canto suo, ha previsto alcune puntuali modifiche, non di rado su impulso della giurisprudenza costituzionale⁵, senza però rivedere la configurazione generale del sistema a doppio binario.

La dottrina è da anni concorde sulla necessità di eliminare le misure di sicurezza per imputabili e i più recenti progetti di nuovo codice penale o di riforma del codice, non hanno contemplato questo tipo di misure⁶. Ciononostante, seppure poco applicate in termini percentuali, le misure di sicurezza per imputabili permangono.

³ La Corte Costituzionale ha dapprima dichiarato illegittimo l'art. 224 c.p., nella parte in cui prevedeva l'applicazione automatica del ricovero in riformatorio giudiziario per il minore degli anni 14 (sentenza 20 gennaio 1971, n. 1). Successivamente, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte ha dichiarato illegittima la presunzione di persistenza della pericolosità sociale, di cui all'art. 222 c.p.

⁴ Corte Costituzionale, 23 aprile 1974, n. 110.

⁵ Si pensi all'abrogazione dell'art. 204 c.p. sulle presunzioni di pericolosità sociale, ad opera della L. 663/1986, seguita all'importante sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 1974, o all'abrogazione dell'art. 207 co. 3 c.p. ad opera della L. 26 luglio 1975, n. 354, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 1974. Entrambe reperibili sul sito della [Corte Costituzionale](#), nella sezione ricerca pronunce.

⁶ Il disegno di legge di delega al Governo di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione Pagliaro nel 1998 prevedeva soltanto – all'art. 48 – misure di sicurezza per non imputabili. L'art. 96 del disegno di legge elaborato dalla Commissione Grosso nel 2001 disciplinava “misure di sicurezza e riabilitative” da applicare «agli autori di delitto, che siano stati prosciolti perché non imputabili, quando la misura risponda a un bisogno di trattamento e di controllo, determinato dal persistere delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto». Analogamente, il Titolo VII del ddl Nordio del 2004, manteneva solo misure di cura e controllo per non imputabili. I lavori della Commissioni di riforma del Codice penale sono pubblicati sul sito del [Ministero della Giustizia](#), nella sezione Strumenti alla voce commissioni di studi.

La più recente riforma che ha toccato le misure di sicurezza, ha riguardato il solo ricovero in OPG e solo incidentalmente ha apportato una modifica alla normativa sulle misure per imputabili, fissando un limite massimo di durata per tutte le misure di sicurezza detentive, che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito doversi ritenere applicabile anche alle misure per imputabili⁷.

Casa di lavoro in regime di 41 bis

La permanenza dell'assegnazione ad una casa di lavoro o a una colonia agricola rappresenta di per sé un'anomalia, la sopravvivenza nell'ordinamento di un istituto illiberale che non trova legittimazione.

In questo quadro generale, si inserisce un caso specifico in cui, al raddoppiamento della sanzione, che la misura di sicurezza per imputabili rappresenta, alla sofferenza causata dall'incertezza della sua durata, si aggiungono le restrizioni del regime detentivo previsto dall'art. 41 bis o.p.

Come noto, il regime detentivo dell'art. 41 bis è stato introdotto a seguito delle stragi di Capaci e via D'Amelio, per rispondere alla necessità di impedire che gli esponenti di spicco della criminalità organizzata potessero continuare dal carcere ad impartire ordini ed esercitare la propria posizione di comando (Della Bella, 2018). Il regime speciale, pur avendo la dichiarata finalità di recidere i legami tra i boss e l'organizzazione criminale e non di rappresentare un surplus di punizione, si presenta come un regime particolarmente severo ed è per questo noto come «carcere duro».

La possibilità di applicare il regime detentivo speciale anche alle persone in misura di sicurezza suscita non poche perplessità. Infatti, la previsione di poter applicare lo stesso rigido regime detentivo a una persona sottoposta a misura di sicurezza trasforma definitivamente la misura di sicurezza in una doppia pena e impedisce ogni finalità di reinserimento sociale che la misura dovrebbe perseguire, con un «appiattimento [...] su una dimensione quasi esclusivamente afflittiva e segregativa» (Fiorentin, 2021, p. 3).

⁷ Corte Costituzionale, sentenza n. 83 del 2017. Reperibile sul sito della [Corte Costituzionale](#), nella sezione ricerca pronunce.

Questi dubbi hanno condotto la Corte di Cassazione a rimettere questione di legittimità alla Corte costituzionale. Con la sentenza 197/2021, la Corte – seguendo una sua tradizione consolidata – ha salvaguardato la legittimità del regime speciale per le persone in casa di lavoro e, al contempo, ha ribadito quanto già affermato in generale sul regime di 41 bis, ovvero che le misure limitative concretamente previste non possano «vanificare del tutto la finalità rieducativa» e ha statuito che è necessario mantenere lo statuto differenziale dell'internamento, limitando le restrizioni alle sole strettamente necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza.

La Corte ha così confermato la legittimità di questa specifica declinazione della casa di lavoro, ancor più dubbia della già rigida duplicazione di pena che è rappresentata dalla casa di lavoro in generale.

Case di lavoro: una fotografia aerea

Case di lavoro e colonie agricole, forse per il numero ridotto delle persone che vi si trovano ristrette, sono dimenticate, non solo dagli studiosi di diritto penale, che si occupano in una sparuta minoranza di misure di sicurezza e in numero ancora più esiguo di quelle per imputabili, ma anche dalla politica, che con pochissime eccezioni non affronta il tema della duplicazione sanzionatoria, e infine dalle istituzioni. Tanto che persino i dati statistici relativi a queste misure sono carenti o non aggiornati o addirittura incoerenti.

Tra i dati messi a disposizione online dall'ufficio statistiche del Ministero di Giustizia, che, vale la pena ricordarlo, offre dati mensilmente aggiornati con numerose variabili e rilevazioni, il dato relativo alle persone in misura di sicurezza detentiva per imputabili – contenuto nelle tabelle sulla popolazione detenuta per posizione giuridica – risulta, dalla verifica del numero dei presenti in ciascuna casa di lavoro che abbiamo potuto effettuare nel corso della nostra ricerca e dai dati forniti dal DAP all'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, non coerente. La voce che, nella tabella *detenuti per posizione giuridica* delle statistiche ministeriali, riporta il numero di nostro interesse è così definita «Internati in case lavoro, colonie agricole, altro», con un «altro» che non è ulteriormente specificato (a differenza di alcune diverse categorie, che possono destare perplessità, in cui è riportato con un asterisco un chiarimento sulla definizione della categoria e la modalità di rilevazione).

Il numero offerto dal Ministero è sempre sovradimensionato rispetto ad altri dati e mostra la presenza di internati anche in Regioni – come, prendendo ad esempio la tabella relativa al 31.05.2023, il Lazio o la Toscana – in cui non sono presenti sezioni di case di lavoro. Per queste ragioni, nel nostro studio e in questa prima “fotografia aerea” delle misure di sicurezza ricorreremo ai dati presenti nelle relazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e non ai dati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia.

Un'altra notazione è opportuna rispetto ai dati raccolti ed elaborati dall'Istat. L'Istat offre banche dati ricche e con molte variabili sulla giustizia penale, in particolare sui reati denunciati ed accertati, sulle sentenze penali con i relativi esiti, sulle condanne. La banca dati offre una panoramica anche sulle misure di sicurezza applicate in sentenza (ricordiamo che questo dato è diverso dalle misure di sicurezza effettivamente eseguite, che lo sono

soltanto all'esito del vaglio di attualità della pericolosità sociale). Le banche dati Istat sulla giustizia risultano, però, aggiornate al 2017.

Il fenomeno marginale

Le misure di sicurezza per imputabili rappresentano indubbiamente un fenomeno marginale nel complessivo sistema penale.

Tabella 1: Percentuale internati rispetto al numero complessivo di detenuti 2015-2023. Fonte dati: relazioni del Garante delle persone private della libertà personale e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Data	Detenuti	Casa lavoro	Percentuale
31/12/15	52.164	235	0,45%
31/12/16	54.653	242	0,44%
31/12/17	57.608	256	0,44%
31/12/18	59.655	279	0,47%
01/03/21	53.697	213	0,40%
28/04/22	54.595	249	0,46%
31/03/23	56.605	247	0,44%

Dal 2015 ad oggi, il rapporto tra internati nelle case di lavoro e colonie agricole e popolazione detenuta non ha mai raggiunto percentuali superiori allo 0,5% e, in termini assoluti, la popolazione internata ha oscillato tra un minimo di 213 persone nel 2021 e un massimo di 279 nel 2018.



Figura 2: Andamento misura casa di lavoro 2015-2023

La misura di sicurezza non è marginale solo se guardiamo alla fase esecutiva e dunque alle persone sottoposte all'esecuzione in rapporto al numero dei detenuti, ma lo è già – e anzi in maniera maggiore – se osserviamo la percentuale di applicazioni di misure di sicurezza in rapporto alle sentenze irrevocabili di condanna.

Tabella 2: Sentenze irrevocabili di condanna - misure di sicurezza disposte in sentenza. 2000-2017. Fonte dati Istat

Anno	Casa di lavoro/colonia agricola	Sentenze irrevocabili di condanna	Percentuale misura/sentenze di condanna
2000	193	324.691	0,06%
2001	161	265.817	0,06%
2002	187	229.645	0,08%
2003	135	252.508	0,05%
2004	152	255.888	0,06%
2005	112	251.387	0,04%
2006	84	229.027	0,04%
2007	150	270.685	0,06%
2008	123	292.218	0,04%
2009	187	292.804	0,06%
2010	151	254.384	0,06%
2011	116	266.039	0,04%
2012	114	259.923	0,04%
2013	96	246.953	0,04%
2014	79	226.939	0,03%
2015	39	220.903	0,02%
2016	78	209.921	0,04%
2017	91	207.759	0,04%

Come si può osservare, da quasi venti anni, la misura di sicurezza risulta essere ordinata in sentenza in un numero irrisorio di sentenze irrevocabili di condanna, sempre inferiore allo 0,1%.

Il numero ridotto delle persone sottoposte a misura di sicurezza, può in parte spiegare la posizione marginale che ricoprono gli studi sul tema e la mancata adozione di una riforma, a fronte delle critiche consolidate al sistema.

1. Un margine nel margine: le donne in casa lavoro.

Nel mondo penitenziario le donne rappresentano una minoranza, che dal 1991 non ha mai superato le 3.000 unità e da diversi anni si assesta attorno al 4% della popolazione detenuta e non ha mai superato il 5% dal 1993 ad oggi.




Figura 3: Donne detenute. Dati Ministero della Giustizia. Elaborazione nostra

Il carcere come ci dice Pitch (Antigone, 2022) «è stato pensato e costruito a misura maschile» e come emerge dal lavoro di Zuffa «l'attenzione delle amministrazioni è da sempre rivolta ai detenuti, di gran lunga preponderanti per numero e 'spessore criminale'» (Zuffa, 2015, p. 96, ma anche più diffusamente Ronconi e Zuffa, 2014 e 2020).

Nelle case di lavoro le donne sono in percentuale ancora inferiore, un margine di una popolazione già numericamente scarsa e dimenticata: un margine nel margine.

Dal 2015 ad oggi, le donne internate non sono mai state superiori a 10 persone in termini assoluti, una percentuale di donne sul numero complessivo delle persone internate che oscilla tra l'1,2% e il 4,2%.

Tabella 3: Donne detenute e internate. Fonte: relazioni garante e DAP

Data	Donne casa lavoro	Percentuale donne su detenuti	Percentuale donne internate	Percentuale internate su detenute	Percentuale donne internate su numero complessivo detenuti
31/12/15	7	4,04%	2,98%	0,33%	0,01%
31/12/16	6	4,18%	2,48%	0,26%	0,01%
31/12/17	6	4,20%	2,34%	0,25%	0,01%
31/12/18	5	4,32%	1,79%	0,19%	0,01%
01/03/21	9	4,17%	4,23%	0,40%	0,02%
28/04/22	3	4,17%	1,20%	0,13%	0,01%
31/03/23	9	4,38%	3,64%	0,36%	0,02%

Le internate sul numero di donne detenute raggiungono quote pari tra lo 0,13% e lo 0,40% per lo 0,01% della popolazione ristretta.

2. Delinquente abituale, professionale o per tendenza: per quali reati?

Come abbiamo avuto modo di osservare, la misura di sicurezza della casa di lavoro o della colonia agricola, può essere applicata in quelle ipotesi di pericolosità sociale qualificata, rappresentata dagli status di: delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Ai sensi dell'art. 109 c.p., le dichiarazioni di abitudine e professionalità possono essere effettuate in ogni tempo, mentre la dichiarazione di tendenza a delinquere può essere effettuata soltanto contestualmente alla sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere non è limitata sulla base della gravità dei reati commessi, soltanto a determinati reati, di maggiore gravità o allarme sociale o posti a tutela di beni giuridici ritenuti particolarmente rilevanti. La misura di sicurezza, avendo come presupposto la pericolosità sociale e funzione la difesa sociale è disancorata dal fatto commesso e non risponde al principio di proporzionalità.

Ciò rende la misura, ancor più distante da un diritto penale garantista e rischia di favorire – come vedremo meglio in seguito – la riproduzione di gerarchie e differenze sociali, che

nell'applicazione delle misure di sicurezza giocano un ruolo fondamentale. I dati sulle misure ordinate in sentenza non corrispondono ai dati sulle misure in corso di esecuzione o sulle misure effettivamente applicate, dal momento che le dichiarazioni di abitudine e professionalità possono essere successive alla sentenza di condanna e che, anche in caso di dichiarazione in sentenza, prima dell'esecuzione deve essere rivalutata la pericolosità nella sua attualità. Ciononostante, i dati sui reati per cui viene riconosciuta la delinquenza abituale e professionale in sentenza, possono fornire una prima indicazione.

Tabella 4: 2017. Misura di sicurezza per classi di reato. Fonte dati Istat

Classe di reato *	Casa lavoro
Delitti contro la persona	16
Omicidio volontario	3
Di cui tentato	1
Lesioni volontarie	1
Tratta	1
Istigazione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione	7
Pornografia/prostituzione minorile	2
Violenza sessuale	1
Delitti contro la famiglia	1
Maltrattamenti in famiglia	1
Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	0
Delitti contro il sentimento per gli animali	0
Delitti contro il patrimonio	38
Furto	7
Rapina	16
Di cui tentata	5
Estorsione	12
Di cui tentata	2
Ricettazione	1
Riciclaggio	2
Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio	0
Falsità in monete, sigilli, atti e persone	0
Delitti contro la personalità dello stato	0
Delitti contro la pubblica amministrazione	0
Delitti contro l'amministrazione della giustizia	1
Evasione	1
Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti	0
Delitti contro l'ordine pubblico	19
Associazione per delinquere	1
Associazione per delinquere di stampo mafioso	18
Delitti contro l'incolumità pubblica	0
Altre violazioni delle norme in materia di (stupefacenti, armi...)	16
Norme in materia di armi e esplosivi	3

Immigrazione	1
Contrabbando	2
Stupefacenti	10
Tot.	91

* Le classi di reato corrispondono ai Titoli del Libro II del codice penale, cui è stata aggiunta la categoria “Altre violazioni” che comprende i reati disciplinati da normative extra-codice.

Nel 2017, ultimo anno per cui è disponibile la rilevazione ISTAT, la casa di lavoro risultava ordinata nel 42% dei casi per reati contro il patrimonio, nel 17% per reati contro la persona e in un altro 17% per reati previsti da normative esterne al codice penale (come la violazione delle leggi in materia di sostanze stupefacenti o in materia di armi), nel 21% in ipotesi di reati contro l’ordine pubblico, il restante 3% era equamente ripartito tra reati contro la famiglia e reati contro il patrimonio (tab. 4).

Guardando più nel dettaglio, dentro alle singole classi di reati che riportano almeno una violazione, la fotografia al 2017, i reati maggiormente rappresentati, risultano: associazione a delinquere di stampo mafioso (21%), estorsione (14%), il 13% per rapina, il 12% per violazione delle norme del T.U. stupefacenti, l’8% favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione.




Figura 4: Casa di lavoro in sentenza, reati maggiormente rappresentati. Anno 2017. Fonte dati istat

Se adottiamo uno sguardo diacronico ed esaminiamo le classi di reati per cui sono state applicate le misure di sicurezza della casa di lavoro e della colonia agricola dal 2000 al 2017, possiamo osservare alcune costanti e notare alcuni elementi che pur non ripetendosi negli anni appaiono significativi.




Figura 5: Casa di lavoro - reati. Serie storica 2000-2017. Fonte Istat

Per quanto riguarda le costanti, possiamo osservare come i delitti contro il patrimonio e coprano quasi sempre la gran parte dell'area, sempre seguiti (ad eccezione dell'anno 2001 in cui il rapporto è invertito) dai delitti contro la persona. Anche i delitti contro l'ordine pubblico appaiono ben rappresentati. Seppure con diversa intensità nei 17 anni esaminati, si osserva anche una buona fetta di misure applicate per violazione del T.U. sugli stupefacenti.

Si riscontrano, anche se non in percentuale massiccia – e con un picco negli anni 2006-2009 – ipotesi di misure di sicurezza ordinate per violazione delle norme del T.U. sull’immigrazione. E negli anni 2000 e 2002 sono presenti anche casi di applicazione della misura di sicurezza per violazione delle norme che regolano la gravidanza e la procreazione medicalmente assistita.

3. Chi ordina le misure di sicurezza per imputabili?

Partendo dalla constatazione della residualità delle misure di sicurezza per imputabili, può essere rilevante interrogarsi sulla distribuzione territoriale delle sentenze con cui viene applicata la misura, per verificare se questa possa ritenersi omogenea sull’intero territorio nazionale o se invece si possano osservare differenze marcate, a seconda dei distretti di Corte d’Appello.

Nel 2017, anno dell’ultima rilevazione ISTAT, sui 29 distretti di Corte d’appello, le misure di sicurezza risultavano ordinate in modo molto disomogeneo.

Tabella 5: Misure ordinate per distretto di Corte d'appello. Anno 2017. Dati Istat

Distretto di corte	Condanne	Percentuale	Distretto di corte	Condanne	Percentuale
Torino	7	8%	Napoli	34	37%
Milano	11	12%	Napoli - nord	0	0%
Brescia	0	0%	Salerno	1	1%
Trento	0	0%	Bari	1	1%
Bolzano	0	0%	Lecce	1	1%
Venezia	0	0%	Taranto	2	2%
Trieste	0	0%	Potenza	0	0%
Genova	2	2%	Catanzaro	2	2%
Bologna	10	11%	Reggio di Calabria	4	4%
Firenze	1	1%	Palermo	0	0%
Perugia	0	0%	Messina	0	0%
Ancona	4	4%	Caltanissetta	0	0%
Roma	8	9%	Catania	1	1%
L'Aquila	2	2%	Cagliari	0	0%
Campobasso	0	0%	Sassari	0	0%

Le misure ordinate in sentenza nel 2017 sono state 91. Di queste: ben 34 sono state ordinate nel Distretto di Corte d’appello di Napoli (il 37%) 11 a Milano (il 12%), 10 a Bologna (11%), 8 a Roma (9%), 7 a Torino (8%), 4 a Reggio Calabria (4%), 2 a Genova, L’aquila, Taranto e Catanzaro (2%), 1 a Firenze, Salerno, Catania, Bari e Lecce (1%) e nessuna negli altri 13 distretti di Corte d’Appello.

La Corte d'appello di Napoli appare grandemente sovrarappresentata rispetto agli altri 28 dove in media si applicano 2,35 misure.




Figura 6: Mappa misure di sicurezza ordinate per distretto di Corte d'Appello. Anno 2017. Dati istat. Elaborazione nostra

Questa sproporzione potrebbe essere frutto di un fenomeno semplice ed avere una chiara spiegazione, se fosse riconducibile ad un diverso carico di lavoro delle Corti d'appello e ad

un diverso numero di sentenze emesse. Non tutti i distretti sono di pari grandezza né gestiscono un eguale numero di procedimenti.

Attraverso il confronto con il dato relativo al numero di sentenze di condanna, è possibile verificare questa prima ipotesi.

Nel 2017, le condanne penali in Italia sono state 207.759, distribuite come nella tabella seguente:

Tabella 6: Sentenze condanna Distretto di Corte d'appello 2017. Fonte Istat

Distretto di corte d'Appello	Condanne	Percentuale	Distretto di corte d'Appello	Condanne	Percentuale
Torino	11.402	5%	Napoli	17.178	8%
Milano	29.746	14%	Napoli - nord	1.537	1%
Brescia	6.191	3%	Salerno	3.302	2%
Trento	1.699	1%	Bari	9.984	5%
Bolzano	1.379	1%	Lecce	4.938	2%
Venezia	6.926	3%	Taranto	2.926	1%
Trieste	8.027	4%	Potenza	1.530	1%
Genova	8.616	4%	Catanzaro	3.786	2%
Bologna	15.579	7%	Reggio di Calabria	1.985	1%
Firenze	12.416	6%	Palermo	10.326	5%
Perugia	2.712	1%	Messina	2.843	1%
Ancona	5.268	3%	Caltanissetta	1.729	1%
Roma	16.921	8%	Catania	8.289	4%
L'Aquila	4.224	2%	Cagliari	3.441	2%
Campobasso	849	0%	Sassari	2.010	1%

Come possiamo osservare, per le sentenze di condanna, c'è una maggiore omogeneità e sebbene Napoli e Milano rappresentino le Corti più produttive, la distribuzione è molto differenziata rispetto alle misure di sicurezza.

Nel 2017, infatti, nel distretto di Corte d'Appello di Napoli erano pronunciate l'8% delle sentenze di condanna dell'intero territorio nazionale, ed erano ordinate il 37% delle misure di sicurezza.

Se prendiamo il secondo distretto di Corte d'Appello per misure di sicurezza ordinate in sentenza, quello di Milano, notiamo una sostanziale omogeneità tra la percentuale di sentenze di condanna (il 14%) e la percentuale di misure di sicurezza (il 12%). Passando al

III, Bologna, si rileva una differenza ma di pochi punti percentuali: le misure ordinate sono l'11% del dato nazionale, le sentenze di condanna il 7%.




Figura 7: Condanne pronunciate. Distretto Corte d'appello

È difficile offrire un quadro analitico in grado di spiegare questa disomogeneità, tante sono le variabili in gioco: si potrebbe immaginare una differenza nella cultura giuridica dei magistrati insediati presso i diversi distretti di Corte d'Appello, una distribuzione geografica disomogenea dell'accertamento di determinati reati che con maggior frequenza conducono alla dichiarazione di una persona come delinquente abituale o professionale e pericoloso socialmente (si pensi a reati connessi alla criminalità organizzata, ma anche allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte di persone qualificate come tossicodipendenti o ai furti e alle rapine commessi da persone che non hanno un lavoro, né condizioni economiche vantaggiose) o ancora la particolare pervicacia ed influenza di alcune etichette e stigmatizzazioni relative alla popolazione che vive in determinati territori, o anche una composizione di questi diversi fattori.

4. Dove sono eseguite le misure?

Le case di lavoro e le colonie agricole sono nove. Due sono femminili (Venezia Giudecca e Trani), una è destinata alle persone sottoposte alla misura di sicurezza e in regime di 41 bis (Tolmezzo), le altre (Alba, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelfranco Emilia, Isili, Vasto) sono destinate a uomini in regime ordinario. Isili è l'unica struttura definita come colonia agricola.

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza dovrebbero essere differenziati dagli istituti di esecuzione delle pene, sia per mantenere una coerenza con la distinzione funzionale tra pene e misure di sicurezza (a cui dovrebbe corrispondere una sostanziale), sia ai sensi dell'art. 62 dell'ordinamento penitenziario, che prevede distinte tipologie di istituti e dell'art. 64 dell'ordinamento penitenziario, che sancisce che ciascuno di essi debba essere organizzato con caratteristiche distinte in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati.

Ciononostante, da sempre, le colonie agricole e le case di lavoro non presentano grandi differenze rispetto agli istituti penitenziari. Già nel 1973, Ghiara (1973) rilevava l'inconsistenza della distinzione tra pene e misure, eseguite in strutture in tutto identiche, con regolamenti analoghi ed analoghe attività trattamentali.

Oggi, nessun istituto è completamente adibito a casa di lavoro, sono tutti case di reclusione o case circondariali, in cui una o più sezioni sono destinate ai sottoposti alle misure di sicurezza della casa di lavoro o colonia agricola.

Nonostante le case di lavoro e le colonie agricole siano inserite all'interno di case di reclusione o colonie agricole (in dispregio evidente al principio di differenziazione), queste sezioni sono presenti in pochissimi istituti e non in tutte le Regioni italiane.





Figura 8: Regioni con case di lavoro o colonie agricole

La distinzione “su carta” produce dunque, da un lato, l’assimilazione nelle caratteristiche architettoniche e organizzative ad un carcere e, dall’altro, una distribuzione territoriale che non rende possibile la vicinanza al luogo di residenza o a quello dove la persona ha maggiori relazioni. Le conseguenze sono impattanti, sia in termini di aumentata difficoltà di ottenere una proficua attivazione dei servizi socio-assistenziali, funzionale ad una liberazione in tempi congrui e ad un reinserimento sociale, sia per la maggiore afflittività della misura, in ragione degli ostacoli materiali al mantenimento di relazioni familiari ed affettive. Se questo è vero in generale, lo è a maggior ragione per le donne, per cui esistono due soli istituti: Venezia e Trani.



●	<=4
●	<=5
●	<=6
●	<=25
●	>25



Figura 9: Case lavoro per popolazione

Le persone internate non sono distribuite omogeneamente nelle nove case di lavoro (fig. 9) e Aversa e Vasto ospitano da sole quasi la metà della popolazione complessiva (47%).

Tabella 7: Internati per casa di lavoro 2018-2023

	31.12.2018	01.03.2021	28.04.2022	31.03.2023
Alba	-	-	30	23
Biella	28	-	-	-
Aversa	-	28	49	51
Barcellona Pozzo di Gotto	19	25	21	32
Castelfranco Emilia	84	50	48	38
Isili	24	18	17	23
Tolmezzo	5	3	4	6
Trani	-	4	-	4
Vasto	114	80	78	65
Venezia	6	5	3	5

Nonostante ancora oggi si possa riscontrare una disomogeneità tra le case di lavoro, occorre notare una tendenza a riequilibrare la popolazione presente. Nel 2018, la sola casa di lavoro di Vasto ospitava il 40% della popolazione internata. Un altro 30% si trovava a Castelfranco Emilia e tolti il 2% di internate femminili e l'1,8% di internati al 41 bis (entrambi con destinazione obbligata), il restante 26% era più o meno equamente ripartito tra le restanti tre case di lavoro (Biella, Barcellona Pozzo di Gotto, Isili). Oggi, l'apertura della casa di lavoro di Aversa e il progressivo ampliamento di Barcellona Pozzo di Gotto, oltre ad un decremento del 10% delle persone internate, hanno permesso una decrescita sia della popolazione internata a Vasto, diminuita del 40% che di quella a Castelfranco, ridotta del 54,7%.

Dentro le case di lavoro

Presentazione degli obiettivi

Le misure di sicurezza detentive per imputabili impongono una riflessione sul senso del mantenimento di una duplicazione sanzionatoria per i soggetti etichettati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, in un sistema costituzionale che pone al centro la persona e stabilisce che la pena non possa consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debba tendere alla rieducazione.

Come abbiamo visto, il numero di persone sottoposte alle misure di sicurezza detentive rende queste ultime una parte marginale del sistema punitivo. Ciò non esime dall'interrogarsi su chi finisca per rientrare nelle etichette coniate dall'antropologia positivista, soprattutto a fronte della crisi del concetto di pericolosità sociale.

Perciò, dopo avere centrato l'indagine sull'architettura normativa in astratto e aver analizzato i dati nazionali, **si è rivelato necessario interrogarsi sulla concreta applicazione, per comprendere se vi siano numerose ipotesi di "ergastolo bianco" (persone cui viene continuamente prorogata la misura di sicurezza, anche a fronte della commissione di fatti reato di minima gravità), se la casa lavoro si distingua per struttura, regole, modalità trattamentali da un istituto di pena e se vi siano progetti di reinserimento adeguati ed efficaci che consentono una fuoriuscita dalle strutture. La ricerca si è concentrata, dunque, su tre linee direttrici.**

Chi sono i socialmente pericolosi?

Giuridicamente, la persona socialmente pericolosa è quella che «è probabile commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati». L'aleatorietà di questo tipo di giudizio predittivo è stata spesso rilevata da molte voci critiche. Il soggetto pericoloso socialmente potrebbe essere nient'altro che la persona che vive varie forme di disagio sociale, che manca di una rete familiare di supporto e/o di servizi pubblici che la prendano in carico. In questo caso, la casa lavoro – istituzione penale – finirebbe per supplire a carenze dei servizi di welfare e la misura di sicurezza potrebbe essere l'ingiusta reclusione che riproduce le differenze sociali. Ci siamo proposti di capire – attraverso l'esame dei dati contenuti nei fascicoli cartacei degli internati presenti in ciascuno degli istituti – quanti siano i casi di persone: diagnosticate affette da un disturbo psichico, accertate tossicodipendenti,

mancanti di una rete familiare e sociale di supporto, con storie lavorative e professionali segnate da discontinuità e lunghi periodi di disoccupazione, con basso capitale culturale, o disagio abitativo.

Quanti «ergastoli bianchi» in casa lavoro?

Le misure di sicurezza sono applicate sul presupposto della sussistenza e persistenza di pericolosità sociale e non proporzionalmente alla gravità del fatto commesso. La ricerca si è proposta di ricostruire – attraverso lo spoglio dei fascicoli cartacei degli internati presenti presso ciascuno degli istituti nel periodo di svolgimento della ricerca – la storia detentiva di ciascun internato, centrando l'attenzione sui reati commessi, la durata della pena espiata, la durata della misura di sicurezza ed il numero di proroghe.

La casa lavoro è un carcere?

Le misure di sicurezza sono state spesso definite «truffa delle etichette»: misure con minori garanzie ma del tutto analoghe alla pena detentiva. La giustificazione dell'esistenza della duplicazione di risposte sanzionatorie alla commissione del fatto reato dovrebbe essere l'effettiva differenziazione tra pene e misure di sicurezza. Attraverso visite negli istituti ed interviste al personale dell'area trattamentale abbiamo condotto un esame atto a comprendere se sussistano differenze nelle caratteristiche strutturali, nel regime detentivo, nelle opportunità educative, formative, trattamentali offerte. Considerata la centralità che il lavoro dovrebbe ricoprire nella misura di sicurezza che incorpora il lavoro nel nome (casa di lavoro), ci siamo concentrati soprattutto sull'analisi delle opportunità lavorative.

Premessa metodologica e precisazioni

La ricerca è stata condotta in presenza nelle case di lavoro di: Tolmezzo, Venezia, Barcellona Pozzo di Gotto, Alba, Castelfranco Emilia ed Aversa. Nel corso di ogni visita abbiamo effettuato un giro della struttura, interloquito con la direzione, il personale amministrativo, il personale di sicurezza e i funzionari giuridico pedagogici. Ad Alba e Castelfranco abbiamo tenuto colloqui con alcune delegazioni di internati. Abbiamo annotato in un diario l'esito di ciascuna delle visite.

A Barcellona Pozzo di Gotto abbiamo svolto un lavoro di ricerca qualitativa che è riportato nell'ultimo capitolo di questo rapporto (infra, *La ricerca qualitativa*). In ogni struttura che

abbiamo visitato abbiamo effettuato lo spoglio dei fascicoli di tutti gli internati presenti alla data della visita.

Lo spoglio dei fascicoli è avvenuto contestualmente alle visite e, per ragioni organizzative, si è dovuto limitare alla visione dei fascicoli relativi ai presenti in ciascuna delle giornate, ragione per cui le rilevazioni rappresentano fotografie della popolazione effettuate in date diverse, seppur all'interno dell'arco di 6 mesi in cui si sono svolte.

Le visite si sono svolte nelle seguenti date: 12/12/2022 Tolmezzo; 13/12/2022 Venezia Giudecca; 30-31/01/2023 Barcellona Pozzo di Gotto; 17-18/02/2023 Alba; 09-10/03/2023 Castelfranco Emilia; 25-27/05/2023 Aversa.

Per accedere ai fascicoli è stato richiesto l'autorizzazione alle persone internate. Non tutte le persone hanno avuto la volontà di concedere l'autorizzazione o non hanno potuto farlo. Non si sono potuti rilevare i dati di: 4 persone su 29 internati presenti nella casa di reclusione di Alba il 17/02/023.

Per le case di lavoro di Trani, Isili e Vasto, ci siamo avvalsi della collaborazione del personale amministrativo e dei funzionari giuridico-pedagogici che hanno compilato due schede di rilevazione (infra, *allegati*). I dati della casa di lavoro di Trani sono del 15/12/2022; i dati della colonia agricola di Isili dell'11/01/2023; i dati della casa di lavoro di Vasto del 27/05/2023. Il questionario sottoposto alle tre case di lavoro che non abbiamo potuto visitare si presenta semplificato, rispetto alle voci estratte durante le visite in presenza.

Non in tutte le case di lavoro e non per tutte le persone internate abbiamo potuto raccogliere tutti i dati, in quanto i fascicoli non presentano tutti lo stesso livello di completezza di informazioni.

Dal momento che i dati sono stati raccolti in momenti diversi e non presentano lo stesso livello di completezza, abbiamo affrontato separatamente l'analisi per ciascuna delle case di lavoro visitate o di cui abbiamo ricevuto i dati.

Nello scritto che segue abbiamo scelto di accorpate i principali filoni di analisi, ma, all'interno di ciascun paragrafo, abbiamo mantenuto tabelle e grafici separati per ciascuna casa di lavoro.

Dall'attività di spoglio dei fascicoli e dai colloqui, sono emerse alcune questioni che non facevano parte dell'originario disegno di ricerca e che sono andate a ridefinire le domande,

come nel più tradizionale ciclo metodologico della ricerca e si è posta la necessità di indagare alcuni aspetti ulteriori.

1. «Sicuramente la persona ha un livello di pericolosità superiore»? Note sulla pericolosità sociale e gli internati

La misura di sicurezza che viene applicata oggi, viene applicata perché sicuramente la persona ha un livello di pericolosità superiore, a prescindere dal reato, rispetto a chi commette un reato scontando una pena e quando finisce la pena buongiorno e buonanotte.

[operatore di sicurezza, 30/01/2023]

Il pensiero espresso dall'operatore di sicurezza della casa di lavoro si fonda su un'idea comune e diffusa: chi è sottoposto ad una misura penale in qualche misura lo merita e – se parliamo di misure di sicurezza (per chi ha cognizione della loro esistenza e dei loro presupposti) – la persona che vi è sottoposta è senza dubbio portatrice di un livello di pericolosità sociale più alto della norma.

Chi sono gli internati nelle case di lavoro? Stando alle definizioni del codice penale, si potrebbe rispondere che gli internati sono i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, individui socialmente pericolosi.

Ma di cosa parliamo quando ricorriamo all'etichetta di delinquente abituale, professionale o per tendenza, o più in generale di persona socialmente pericolosa? A che pensiamo comunemente? Cosa entra in gioco nel nostro immaginario? A cosa si riferiscono i magistrati quando dichiarano l'abitualità, la professionalità o la tendenza a delinquere?

La pericolosità sociale, nascendo nel contesto delle scienze criminologico positiviste, con il loro portato di determinismo, appare, a prima vista, come un'etichetta chiara, che definisce una qualità soggettiva evidente, verificabile e misurabile e la misura di sicurezza come la conseguenza diretta della semplice verifica di sussistenza di determinati presupposti.

Immergendoci più a fondo e mettendo in discussione alcune convinzioni di senso comune, la pericolosità si svela come un concetto che si riferisce a un qualcosa di impalpabile e soggettivo, i dubbi prendono il posto delle certezze, la struttura delle misure di sicurezza

inizia a vacillare, e si comprende quel sentimento di ingiustizia che uno degli internati con cui abbiamo parlato ha espresso così

Perché siamo qua? Non perché siamo criminali. Ho conosciuto chi aveva commesso più reati di me, più gravi di me e non ha fatto la casa lavoro. Allora perché? Perché siamo psichiatrici? Perché siamo disagiati? Perché?

[Internato, 17/02/2023]

Come si può apprendere dagli studi criminologico-critici, la selezione delle condotte che sono ritenute reati non è qualcosa di naturale ed è sempre frutto di costruzioni e processi sociali (Pitch, 2022). La commissione del reato non è sintomo di alcuna naturale predisposizione e la pericolosità non può che ritenersi come un concetto «equivoco, riduttivo e non scientifico» (Fornari, 1997, p. 158).

Le scienze criminologiche e psichiatrico-forensi hanno scarsissime capacità predittive e laddove, come di norma avviene per le persone imputabili, il giudice non si avvalga di perizie o valutazioni di carattere medico-scientifico, la valutazione si fonda su quello che viene definito come «metodo intuitivo» (Fungher, 2012), ovvero sul senso comune e sulle conoscenze ed esperienze pregresse del giudice e sui relativi bias, con altissimi rischi di discriminazione sulla base del diverso capitale culturale o sociale della persona sottoposta a giudizio.

Nel quadro di crisi delle certezze scientifiche relative alla pericolosità sociale, quali elementi sono determinanti per la selezione di quelle pochissime persone destinate a proseguire la pena dopo la pena.

Pensando alla delinquenza abituale, professionale o per tendenza e – ai requisiti previsti dal codice, potremmo ritenere che la pericolosità sia direttamente connessa alla recidiva, e, come la recidiva quantificabile. Ma se, prendendo i dati Istat, nel 2017, a fronte di 115.476 condanne di persone con precedenti penali, 36.491 dichiarazioni di recidiva, di cui 21.398 di recidiva specifica, le misure ordinate in sentenza sono 91, forse l'elemento oggettivo della recidiva non costituisce né il metro principale del giudizio.

Si potrebbe ritenere che queste misure siano riservate alle persone che hanno commesso reati violenti, gravi, che destano grande allarme sociale, ma il panorama di reati commessi dalle persone internate, in parte lo abbiamo visto guardando alle misure ordinate in sentenza, è vasto e vario.

Si potrebbe allora pensare – visto che la misura giunge sempre dopo l'esecuzione della pena – che la condotta tenuta tra le mura del carcere rappresenti un elemento determinante, che sono ritenuti socialmente pericolosi coloro che non hanno dimostrato di partecipare all'opera di rieducazione. Ma quando si guarda da vicino, anche questa ipotesi non trova alcun riscontro.

Sembra piuttosto che la dichiarazione di abitualità o professionalità o tendenza a delinquere sia l'esito di una partita in cui una quota la gioca la sorte, l'altra le carte con cui si partecipa al gioco, carte che sono determinate spesso dalle condizioni sociali di partenza.

Se, come sostiene Bartholini (2007), nelle società postmoderne la percezione del rischio è collegata alla visibilità della minaccia e sono costruite categorie di soggetti (l'immigrato, il tossico, l'homeless) che popolano la narrazione mediatica come categorie minacciose, possiamo ritenere che queste stesse influenzino il giudizio – così aleatorio – sulla pericolosità sociale, rendendo la misura di sicurezza, una prosecuzione di quella Margara (2020) definiva «detenzione sociale».

Dopo un primo paragrafo in cui presenteremo il quadro demografico della popolazione internata, procederemo ad esaminare le vulnerabilità. Provando – come suggerisce De Vanna (2020, p. 21) a:

ri-guardare queste persone: nel senso, innanzitutto, di posare di nuovo lo *sguardo* sulla loro umanità, e di avere quindi riguardo per la irriducibile dignità delle loro esistenze.

Il quadro demografico

Per ricostruire un quadro demografico della popolazione internata abbiamo estrapolato dati relativi all'età ed alla nazionalità delle persone internate. Abbiamo scelto di presentarli in un confronto con i dati relativi alla popolazione detenuta, dunque, abbiamo utilizzato le stesse classi cui ricorre il Ministero di giustizia. Confronteremo i dati anche con quelli della ricerca che avevamo svolto presso la casa di lavoro di Vasto nel 2019.

Il campione è così composto: il 12/12/2022 a Tolmezzo erano presenti 6 persone, tutte di sesso maschile, il 13/12/2022 a Venezia Giudecca erano presenti 3 persone tutte di sesso femminile; il 15/12/2022 a Trani erano presenti 2 internate, entrambe di sesso femminile; l'11/01/2023 a Isili erano presenti 23 internati, tutti di sesso maschile; nei giorni 30-

31/01/2023 a Barcellona Pozzo di Gotto erano presenti 35 persone tutte di sesso maschile; il 17-18/02/2023 Alba erano presenti 34 persone, di cui 5 con posizione giuridica di detenuto e 4 che hanno rifiutato la consultazione dei fascicoli, tutti di sesso maschile; dal 09 al 10/03/2023 a Castelfranco Emilia erano presenti 34 internati tutti di sesso maschile; dal 25 al 27/05/2023 Aversa erano presenti 50 internati, tutti di sesso maschile; il 27/05/2023 a Vasto erano presenti 59 internati, tutti di sesso maschile.

Età

L'età media della popolazione internata è alta e oscilla tra i 43 anni in media rilevati a Barcellona Pozzo di Gotto e Trani e i 56 di Tolmezzo. In tutte le case di lavoro è superiore alla media d'età della popolazione detenuta che, dal rapporto Space-I (Unil e Conseil de L'Europe, 2021, p. 41), a fine gennaio del 2021, risultava pari a 42 anni e molto superiore alla media dell'età della popolazione detenuta nei paesi membri del consiglio d'Europa, pari a 38 anni.

L'età media nella casa di lavoro di Vasto è lievemente aumentata rispetto alla rilevazione del 2019, quando risultava pari a 48 anni (infra, *Estratto da Archeologia criminale*).

Tabella 8: Età media, minima e massima. Popolazione casa di lavoro

Età	Alba	Aversa	Barcellona P.G.	Castelfranco Emilia	Isili	Tolmezzo	Trani	Vasto	Venezia
Media	48	48	43	49	45	56	43	49	45
Min.	33	24	25	26	25	40	34	25	38
Max.	64	71	69	73	64	71	52	73	57

Dato che la misura di sicurezza segue la pena e che la presenza di precedenti è un presupposto necessario per la dichiarazione di abitualità, le classi di età più basse non sono rappresentate. Totalmente assente la popolazione nella fascia 18-20, una sola persona è presente nella fascia 21-24 anni.

Tabella 9: Internati per classi di età in percentuale

Classi di età	Alba	Aversa	Barcellona P.G.	Castelfranco Emilia	Isili	Tolmezzo	Trani	Vasto	Venezia	Tutte
18-20	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
21-24	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25-29	0%	2%	6%	3%	13%	0%	0%	7%	0%	5%

30-34	8%	8%	17%	3%	13%	0%	50%	7%	0%	9%
35-39	12%	2%	20%	12%	0%	0%	0%	15%	67%	10%
40-44	20%	14%	23%	18%	17%	17%	0%	8%	0%	15%
45-49	20%	20%	0%	15%	13%	17%	0%	14%	0%	14%
50-59	32%	44%	26%	35%	35%	17%	50%	32%	33%	34%
60-69	8%	6%	9%	12%	9%	33%	0%	15%	0%	11%
> 70	0%	2%	0%	3%	0%	17%	0%	2%	0%	2%

La fascia di età maggiormente rappresentata è quella 50-59 anni, pari al 34% della popolazione complessiva e – tolte Tolmezzo, Trani e Venezia che presentano numeri troppo esigui per essere rappresentativi – con una percentuale che oscilla tra il 26% di Barcellona Pozzo di Gotto e il 44% di Aversa.

La fascia di età tra i 50-59 risultava la più rappresentata (34%) anche dalla ricerca svolta a Vasto nel 2019.

Confrontando i dati con quelli della popolazione detenuta il 31/12/2022, la sovra-rappresentazione della classe di età 50-59 appare ancora più evidente.

Tabella 10: Detenuti per classe di età. Anno 2022. Valore percentuale. Fonte: Ministero della Giustizia

Classi di età	18-20	21-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-59	60-69	oltre 70
Detenuti %	1%	5%	10%	14%	14%	14%	13%	19%	8%	2%

Tra la popolazione penitenziaria, le persone di età compresa tra 50 e 59 anni rappresenta il 19%. Un dato allarmante, se consideriamo che la media della popolazione penitenziaria over-50 dei paesi membri del Consiglio d'Europa, si aggira attorno al 16,3% (Unil e Conseil de L'Europe, 2021) e l'Italia con il 29% della popolazione penitenziaria di età superiore ai 50 anni è annotata insieme al Liechtenstein, alla Spagna, al Portogallo, a Monaco, a San Marino, a Norvegia, Croazia e Slovenia tra i paesi con maggiore distanziamento dall'indicatore.

Tra le persone internate, la popolazione di età superiore a 50 anni raggiunge il 47% della popolazione.

Anche la popolazione della fascia di età 60-69 anni risulta sovrarappresentata tra gli internati con un 11%, a fronte dell'8% tra le persone detenute. La fascia più anziana, oltre 70 anni, è uguale tra gli internati e tra i detenuti.

Nazionalità

Da anni, in carcere, la popolazione straniera è sovra-rappresentata. Le ragioni di questa evidente sproporzione sono molte: dalla selettività su base razziale delle attività di controllo, ai bias che influenzano l'attività giurisdizionale, alle minori possibilità di accesso alle alternative alla detenzione per le persone straniere, soprattutto se irregolari (Sbraccia, 2013).

Per quanto riguarda gli internati, pur essendovi una sovra-rappresentazione, è molto più limitata.

Provenienza	Alba	Aversa	Barcellona P.G.	Castelfranco Emilia	Isili	Tolmezzo	Trani	Vasto	Venezia	Tutte
ITA	56%	86%	86%	85%	91%	100%	100%	73%	100%	81%
EXTRA UE	40%	14%	11%	15%	9%	0%	0%	24%	0%	18%
UE	4%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	2%

La popolazione internata di nazionalità italiana è in media pari all'80,6% della popolazione, il restante 19,4% è di nazionalità straniera, di questa, il 17,7% ha una nazionalità di paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, l'1,7% di paesi che fanno parte dell'Unione.

Popolazione detenuta per nazionalità. serie storica 1991-2022




Figura 10: Popolazione detenuta per nazionalità. Serie Storica 1991-2022. Fonte dati: Ministero della Giustizia

Negli ultimi 30 anni la popolazione straniera in carcere è complessivamente cresciuta in termini percentuali. Nel 2010 ha toccato il punto più alto, con una percentuale pari al 48% e nel 2022 ha raggiunto il 37,9%, a fronte di una popolazione straniera residente stimata attorno all'8,5% della popolazione (Fonte: dati istat e dati ismu).

Nel corso degli ultimi anni, la popolazione straniera internata è leggermente cresciuta, in termini percentuali, passando dal 19% nel 2021 al 22% nel 2022. Dalla nostra rilevazione effettuata a Vasto nel 2019, la popolazione di quella casa di lavoro, ospitava una popolazione composta per il 17% di stranieri.

Tabella 11. Stranieri internati 2019-2022. Fonte: Garante nazionale e ricerca Archeologia criminale

	Stranieri	Totale	Percentuale
Vasto 2019	18	104	17%
01.03.2021	40	213	19%
28.04.2022	55	249	22%

I dati sono ancora pochi per poter considerare questo un trend e dovranno essere verificati su un periodo più lungo.

Per il momento possiamo osservare che la popolazione straniera internata risultava sovrarappresentata di 13.5 punti percentuali, mentre per la popolazione detenuta il divario è pari a 29.4 punti.

Una delle motivazioni della minore sovrarappresentazione, potrebbe essere data dall'esistenza di una misura di sicurezza specifica per gli stranieri irregolari, che rappresentano la fetta maggiormente sovrarappresentata in carcere: l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Le vulnerabilità

Nella casa di lavoro – come afferma De Vanna (2020) - «grazie all'etichetta ampia e indeterminata della pericolosità sociale – confluiscono numerose identità “penitenziarie”, che in realtà sono connesse a forme di vulnerabilità, marginalità, debolezza, esclusione» (p. 27).

La casa di lavoro – come il penitenziario più in generale, ma in grado maggiore – ricorrendo all'espressione che Verdolini utilizza in relazione al carcere (2022), presenta alcune vulnerabilità «importate» e ha le condizioni per essere il luogo di costruzione di ulteriori vulnerabilità.

Questa sorta di potere magnetico, attrattivo delle vulnerabilità esterne, si spiega in parte con la selettività del diritto penale, in generale. In parte, il potere attrattivo delle case di lavoro appare accentuato rispetto al penitenziario, in ragione delle peculiarità dei requisiti di applicazione della misura di sicurezza. La pericolosità sociale, come abbiamo visto, è un concetto soggettivo, che si fonda su un giudizio di tipo intuitivo ed individualizzato, in cui le marginalità sociali – che nel processo penale possono entrare in gioco apertamente soltanto in fase di commisurazione della pena ed in fase esecutiva, finiscono per rappresentare – spesso – il cuore espresso e non celato del giudizio.

La domanda Chi viene punito? è spesso trascurata dalle teorie e dalla scienza giuspenalistiche che si mostrano, con le parole di Baratta «scarsamente permeabili alle acquisizioni delle scienze sociali» (Baratta, 2019) e maggiormente impegnate a rispondere a domande relative al fondamento e alla funzione della pena. La tesi della neutralità del diritto penale e di quello che possiamo definire, con Santoro (2004), il «carattere naturale dell'endiadi delitto-castigo», con i suoi corollari di neutralità, universalità e razionalità di ciò che è definito reato e del processo di individuazione e punizione di chi lo ha compiuto, sono

ancora dominanti tanto nella scienza penalistica, quanto sui mass media e in un dibattito politico e pubblico improntato al populismo penale e alla cultura della “tolleranza zero”.

Nel carcere italiano contemporaneo alcuni dati statistici suffragano la tesi di una distribuzione selettiva della popolazione detenuta: una sovrarappresentazione delle persone straniere (il 31,7% delle persone detenute al 31 agosto 2022, a fronte di un 8,3% di popolazione straniera residente), una percentuale alta e crescente di tossicodipendenti (39,94% nel 2020 secondo i dati riportati nel XIII Libro bianco sulle droghe), livelli di istruzione molto inferiori alle medie tra la popolazione libera (2% di detenuti laureati a fronte del 15% tra la popolazione libera, 23,9% di persone con licenza elementare o senza titolo tra la popolazione detenuta, a fronte del 16% tra quella libera), una pena che colpisce in prevalenza gli autori di reati contro il patrimonio (31.385 delle 54.841 persone detenute al 30 giugno 2022 sono detenute per reati contro il patrimonio) e violazioni della legge sugli stupefacenti (19.056 delle 54.841 persone detenute al 30 giugno 2022 sono detenute per violazione della legge sugli stupefacenti), una popolazione detenuta malata (in Regione Toscana, secondo i dati forniti dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Regionale di Sanità, il 68,8% dei detenuti è affetto da almeno una patologia).

Come suggerisce Wacquant (2013), dobbiamo uscire «dal paradigma dominante di ‘criminalità e pena’ - incarnato dal diritto penale e dalla criminologia - che ci costringe in un'angusta prospettiva di legge e ordine incapace di spiegare la crescente punitività delle istituzioni».

Per provare a comprendere il funzionamento di questa giustizia diseguale, è necessario in primo luogo prendere le distanze da quella tentazione criminologico-positivista di leggere, nel carcere che rifrange le differenze, una maggiore propensione a delinquere di determinate classi o categorie di persone e accettare - con Foucault (1976) - che i castighi «non sono destinati a sopprimere le infrazioni; ma piuttosto a distinguerle, a distribuirle, a utilizzarle».

Guardata dalla prigione, la giustizia penale mostra il suo carattere discriminatorio, a discapito del principio di eguaglianza davanti alla legge. Ma come si produce questo meccanismo differenziale?

Questo effetto, o meglio, questa funzione - secondo Baratta - è doppiamente prodotta dalla configurazione astratta del diritto penale - dai suoi «contenuti» e «non contenuti» - e dagli

stereotipi, pregiudizi e teorie di senso comune che operano sia nel controllo che nell'applicazione giudiziale, dunque da quelle che in gergo criminologico e sociologico penale sono chiamate «criminalizzazione primaria» e «criminalizzazione secondaria».

Fassin (2019) prende in considerazione entrambi questi aspetti: la configurazione della legge astratta e l'applicazione giudiziale, e struttura la sua analisi su quella che definisce la «doppia differenziazione delle infrazioni e dei loro autori».

Per quanto riguarda la legge astratta e le scelte di politica criminale, secondo Fassin, la riproduzione delle diseguaglianze è ottenuta sia in un modo semplice e meccanico, attraverso la scelta di quali illegalismi sanzionare - tra le condotte che sono prevalenti in determinate fasce di popolazione o altre -, sia attraverso un diritto penale che sanziona severamente condotte tanto diffuse e ordinarie, quanto omogenee nei vari strati della popolazione, come ad esempio il consumo di cannabis (o, nel caso italiano, le condotte correlate al consumo di cannabis, quali la coltivazione). Il controllo e la repressione su una popolazione tanto vasta risultano impossibili. In virtù di questa impossibilità, gli organi di controllo sono autorizzati «a calibrare la repressione su certe categorie della popolazione». In questa fascia a cavallo tra la configurazione astratta e la sfera pratica di individuazione dei reati, le scelte di politica criminale favoriscono o legittimano un controllo di polizia mirato. Anche se la carcerazione per questi reati è infrequente, il direccionamento del controllo opera una prima distinzione tra chi ha subito una perquisizione e i pregiudizi derivati e chi no, con una maggiore facilità per i primi di incappare nel rischio di commissione di reati come quelli di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Sul secondo versante, quello dell'applicazione giudiziale, è il duplice meccanismo della cecità alle differenze e della responsabilità individuale da un lato, e della individualizzazione della risposta sanzionatoria dall'altro, a produrre una discriminazione doppia per chi proviene da condizioni di vulnerabilità e svantaggio. Nel processo di cognizione, l'ignoranza da parte dell'imputato dei codici propri della giustizia, la mancanza di una buona difesa ed altri fattori analoghi giocano sull'impressione che il giudice si costruisce dell'imputato. Il giudizio, che sulla carta dovrebbe riguardare il fatto, viene inevitabilmente influenzato dall'opinione che il giudice si fa della persona che è accusata di averlo commesso. Inoltre, tutte le condizioni sociali, sia di tipo strutturale che di tipo circostanziale vengono ignorate. Leggere questi elementi - come ci ricorda Fassin - non equivarrebbe né ad adottare una

posizione deterministica né a giustificare, ma «a darsi gli strumenti per capire cos'è successo e perché». Attraverso il richiamo alla responsabilità individuale, il giudizio rinuncia a questi strumenti e nella scelta di rimanere cieco di fronte alle diseguaglianze, le ripropone all'interno del penitenziario.

Le condizioni sociali a cui il diritto è rimasto cieco nella fase di cognizione tornano a giocare un ruolo fondamentale nella fase di esecuzione della pena (e nella fase di applicazione della custodia cautelare), ove le condizioni sociali che non sono state prese in considerazione per la comprensione del fatto giocano un ruolo fondamentale per la scelta relativa alla concessione di misure alternative.

Questo doppio - apparentemente opposto - movimento di indifferenza e valorizzazione dei fattori sociali rende possibile la costruzione di una giustizia ingiusta, che, come ci mostra Fassin, non è affatto nuova né tipica solo delle civiltà occidentali.

In un sistema punitivo complessivamente selettivo, la casa di lavoro si presenta come l'istituzione liminale e ancor più attrattiva di condizioni di marginalità. Il giudizio di pericolosità, infatti, consente di far entrare a pieno titolo tra i parametri, le valutazioni sulle condizioni lavorative, di inserimento sociale della persona, la presenza di legami affettivi o familiari, le condizioni patologiche e tutte in termini di valutazione negativa degli aspetti di svantaggio e con effetto di riproduzione delle diseguaglianze.

Come afferma Foucault (2017) nel corso al Collège de France del 1972-1973: «la legge penale [...] ha soltanto un'apparente universalità». Un'universalità apparente che rimane integra – nel comune sentire – anche quando la legge penale fonda le sue valutazioni su un concetto tanto aleatorio ed entrato in irrimediabile crisi, quale quello di pericolosità sociale.

Questa apparenza, questo velo - come ci dice nuovamente Fassin (2019) - ha una funzione: «la società esonera sé stessa dalla propria responsabilità nella produzione e costruzione sociale degli illegalismi», intendendo, con questo, sia le responsabilità relative alla creazione di contesti che favoriscono la produzione degli illegalismi, sia le responsabilità relative alla definizione di ciò che è illegale e al processo di etichettamento.

Deresponsabilizzazione della società, depoliticizzazione dei problemi e paradigma della vittima.

Nel momento attuale, la deresponsabilizzazione della società è accompagnata, sostenuta e rafforzata da una crescente depoliticizzazione delle questioni sociali, come osserva Pitch

in un recente volume (2022), negli ultimi decenni abbiamo visto: uno slittamento del significato di sicurezza da sicurezza sociale a sicurezza personale; l'invocazione di una sempre maggiore risposta penale e nuove forme di stigmatizzazione dei poveri; una centralità sempre maggiore del «paradigma vittimario» a discapito delle istanze politiche collettive.

In una recente monografia sul carcere in Italia, Valeria Verdolini, dopo aver presentato e discusso alcune tra le più importanti teorie istituzionali prodotte nel ventennio tra il 1960 e il 1980 (dalle “istituzioni totali” di Goffman, alle istituzioni della violenza dei coniugi Basaglia, passando per le organizzazioni coercitive di Etzioni e per la genealogia dell'istituzione completa e austera foucaultiana), propone una nuova aggettivazione per l'istituzione penitenziaria: reietta.

L'aggettivo “reietto” viene scelto perché, con i suoi molteplici significati di rigetto, deferimento, differimento e disprezzo, è capace di restituire le sfaccettature del prisma dell'istituzione carcere.

Un'istituzione che non è chiamata soltanto a contenere ed incapacitare, a respingere e svolgere una funzione di “disscarica sociale”. Un'istituzione a cui è demandato un welfare a bassa intensità, l'unica istituzione che non può rifiutarsi di gestire il margine e che attua una sospensione, per un periodo limitato, della presenza di una popolazione marginale varia, e proroga, differisce la necessità di altre forme di intervento. Una istituzione, infine, che con un esercizio del potere interno arbitrario, violento e sovrano, punisce e svolge la funzione di auto-conservazione del potere.

Il welfare a bassa intensità caratterizza ancora maggiormente la casa di lavoro, l'istituzione che segue temporalmente il carcere e che pare funzionale proprio ad accogliere ogni forma di disagio e marginalità, riducendo le persone ad un limbo, in cui crescono le ansie e le frustrazioni, in ragione di una diseguaglianza palese che gli internati non sono disposti ad accettare e che rende più arduo il ruolo degli operatori, che non sanno come giustificare la misura (infra, ricerca qualitativa).

Occorre anche osservare che l'esistenza delle misure di sicurezza non detentive, con la loro potenziale durata infinita, permette di concentrare ulteriormente il controllo di polizia su alcune persone, che in un perpetuo ciclo, possono ritrovarsi ad entrare e uscire dalla casa di lavoro, per semplici violazioni delle prescrizioni.

Dipendenze

La legge italiana in materia di sostanze stupefacenti (D.P.R. 309/1990) non sanziona il consumo ma prevede pene molto elevate per tutte le condotte correlate: la coltivazione, la produzione, l'estrazione, la raffinazione, l'offerta, la vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il procurare ad altri, l'invio, il passaggio, la spedizione, la consegna delle sostanze previste dalle tabelle ministeriali sono punite con la reclusione da 6 a 20 anni.

Le politiche repressive e l'ideologia proibizionista e della war on drugs, che dagli USA sotto la presidenza Reagan si è progressivamente diffusa a livello globale, hanno prodotto alti tassi di ingressi in carcere per violazione del T.U. sulle sostanze stupefacenti.

Tabella 12: Condanne definitive per reato ex art. 73 DPR 309/90. Fonte: Istat

Tempo	Condanne per reato ex art. 73 DPR 309/90	Condanne definitive	Percentuale
2000	19.048	324.691	6%
2001	26.228	265.817	10%
2002	21.932	229.645	10%
2003	24.362	252.508	10%
2004	24.360	255.888	10%
2005	24.393	251.387	10%
2006	22.562	229.027	10%
2007	27.669	270.685	10%
2008	29.045	292.218	10%
2009	34.710	292.804	12%
2010	30.174	254.384	12%
2011	31.202	266.039	12%
2012	30.803	259.923	12%
2013	27.337	246.953	11%
2014	23.484	226.939	10%
2015	21.945	220.903	10%
2016	22.529	209.921	11%
2017	24.564	207.759	12%

Le condanne per reati previsti dal TU sugli stupefacenti (DPR 309/90), negli anni dal 2001 al 2017 hanno rappresentato percentuali attorno al 10% delle condanne complessive. Numeri molto alti, se consideriamo le numerose fattispecie previste dal nostro codice e dalle altre leggi penali, indicativi di un particolare concentrazione delle attività di controllo

sulla guerra alla droga. Una politica inefficace rispetto all'obiettivo di ridurre il consumo di sostanze stupefacenti e, ciononostante, disposta al sacrificio dei principi fondamentali del diritto penale, dal momento che, come sostiene Ferrajoli:

la legge contro la droga è un documento inquietante della crisi della ragione giuridica [...] Sono in essa travolti molti elementari principi di civiltà alcuni dei quali di forte rilievo costituzionale.

[...] La legge penale non ha lo scopo di sanzionare la morale ma unicamente il compito di prevenire comportamenti dannosi contro terzi.

Se dalle condanne passiamo all'esame degli ingressi in carcere il quadro appare ancora più sproporzionato.

Tabella 13: Ingressi totali e ingressi per violazione art. 73 DPR 309/90. Serie storica 2005-2022. Fonte DAP.

Anno	Ingressi totali	Per reati ex art. 73 DPR 309/90	Percentuale
2005	89.887	25.777	29%
2006	90.714	25.399	28%
2007	90.441	26.985	30%
2008	92.800	28.865	31%
2009	88.066	28.369	32%
2010	84.641	26.141	31%
2011	76.982	24.452	32%
2012	63.020	20.465	32%
2013	59.390	18.151	31%
2014	50.217	13.972	28%
2015	45.823	12.284	27%
2016	47.342	13.356	28%
2017	48.144	14.139	29%
2018	47.258	14.118	30%
2019	46.201	13.677	30%
2020	35.280	10.852	31%
2021	36.539	10.350	28%
2022	38.125	9.961	26%

A fronte di un 10% circa delle condanne, gli ingressi in carcere per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, negli ultimi 17 anni, oscillano attorno al 30% (da un minimo di 26 ad un massimo del 32%).

Se la normativa in materia di stupefacenti contribuisce indubbiamente ad attirare nelle maglie del controllo di polizia e del controllo penale le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, la platea di popolazione penitenziaria che è dichiarata dipendente da sostanze è maggiore a quella che ha fatto ingresso per violazioni dell'art. 73 DPR 309/90.

Guardando agli ingressi in carcere di persone dipendenti da sostanze, la percentuale è progressivamente cresciuta, passando dal 28,41% nel 2005 all'attuale 40,68%.

Tabella 14: Numero ingressi complessivi negli istituti penitenziari e ingressi di soggetti tossicodipendenti. Valori assoluti e percentuali. Serie storiche 2005-2020. Fonte: Dipartimento amministrazione penitenziaria.

Anno	Ingressi totali	Tossicodipendenti	Percentuale
2005	89.887	25.541	28,41%
2006	90.714	24.837	27,38%
2007	90.441	24.371	26,95%
2008	92.800	27.397	29,52%
2009	88.066	25.106	28,51%
2010	84.641	24.008	28,36%
2011	76.982	22.432	29,14%
2012	63.020	18.225	28,92%
2013	59.390	16.543	27,85%
2014	50.217	13.810	27,50%
2015	45.823	7.888	17,21%
2016	47.342	16.072	33,95%
2017	48.144	16.394	34,05%
2018	47.258	16.766	35,48%
2019	46.201	16.842	36,45%
2020	35.280	14.092	39,94%
2021	36.539	13.099	35,85%
2022	38.125	15.509	40,68%

Per quanto concerne la popolazione detenuta, le percentuali sono un po' più basse del 40,68% della percentuale relativa agli ingressi. La previsione della misura dell'affidamento in prova ad hoc, ex art. 94 DPR 309/90 probabilmente favorisce la fuoriuscita di una quota

di persone tossicodipendenti ma non è sufficiente –per il tetto di pena previsto combinato con gli alti massimali per i reati in materia di sostanze stupefacenti oppure per i tempi necessari per l’attivazione dei servizi – a scongiurare l’ingresso in carcere.

Tabella 15: Detenuti tossicodipendenti. Serie Storica 2006-2022. Fonte: Dap

Anno	Detenuti	Tossicodipendenti	Percentuale
2006	39.005	8.363	21,44%
2007	48.693	13.424	27,57%
2008	58.127	15.772	27,13%
2009	64.791	15.887	24,52%
2010	67.961	16.245	23,90%
2011	66.897	16.364	24,46%
2012	65.701	15.663	23,84%
2013	62.536	14.879	23,79%
2014	53.623	13.205	24,63%
2015	52.164	13.465	25,81%
2016	54.653	14.157	25,90%
2017	57.608	14.706	25,53%
2018	59.655	16.669	27,94%
2019	60.769	16.934	27,87%
2020	53.364	14.148	26,51%
2021	54.134	15.244	28,16%
2022	56.196	16.845	29,98%

La percentuale di persone tossicodipendenti sul totale delle persone reclusi è comunque alta e nel 2022 è stata pari al 29,98%.

I dati che abbiamo raccolto durante la nostra ricerca mostrano una rappresentazione ancora più netta della popolazione tossicodipendente all’interno delle case di lavoro.

Esaminando i dati relativi alle misure di sicurezza ordinate in sentenza, si può rilevare una incidenza variabile, ma tendenzialmente molto più bassa del reato di spaccio, che per quanto riguarda le condanne.

Tabella 16: misure della casa di lavoro ordinate in sentenza per art. 73 DPR 309/90. Serie storica 2000-2017. Fonte: Istat

Tempo	Casa di lavoro ordinate in sentenza per 73 DPR 309/90	Totale casa di lavoro ordinate in sentenza	Percentuale
2000	12	193	6,22%
2001	7	161	3,63%
2002	12	187	6,22%
2003	12	135	6,22%
2004	12	152	6,22%
2005	6	112	3,11%
2006	6	84	3,11%
2007	17	150	8,81%
2008	15	123	7,77%
2009	25	187	12,95%
2010	10	151	5,18%
2011	2	116	1,04%
2012	14	114	7,25%
2013	13	96	6,74%
2014	4	79	2,07%
2015	2	39	1,04%
2016	4	78	2,07%
2017	10	91	5,18%

Tra il 2000 e il 2017, la percentuale di misure ordinate in sentenza è oscillata dallo 1,04% nel 2015 al 12,95% nel 2009, ma attestandosi attorno ad un valore medio attorno al 5%, circa la metà dell'incidenza media nelle condanne pari al 10%.

Spostando lo sguardo dalle misure applicate in sentenza, all'incidenza dell'art. 73 Tu stupefacenti sui capi di imputazione riportati dalle persone presenti nelle case di lavoro, si osserva una crescita esponenziale.

Tabella 17. incidenza condanne per art. 73 TU Stupefacenti tra internati in casa di lavoro

	ALBA	AVERS A	BARCE LLONA P.G.	CASTE LFRAN CO	TOLME ZZO	VASTO	VENEZI A	TOT.
N	7	15	9	13	2	11	1	58
%	29,17%	35,71%	27,27%	39,39%	33,33%	18,97%	33,33%	29,15%

* N.B. si sono presi in esame soltanto i dati delle case di lavoro in cui l'indicazione del tipo di reato fosse presente nel fascicolo almeno nell'80% del campione, sono state dunque escluse Isili e Trani in quanto, per quanto concerne la prima il campo non è stato compilato, per la seconda, il campo è stato compilato al 50%. Per i dati qui presentati, è opportuno indicare la percentuale di completezza, per poter tenere conto del margine di errore. Ad Alba il dato è stato rilevabile nel 96% dei casi, ad Aversa nell'84%, a Barcellona P.G. nel 95%, a Castelfranco Emilia nel 97%, a Vasto nel 98,5%, a Tolmezzo e Venezia abbiamo ricevuto dati completi al 100%.

Nei casi in cui si è potuto rilevare il dato, a fronte di una percentuale media del 5% di misure ordinate per violazione del TU sugli stupefacenti, l'incidenza della violazione del T.U. stupefacenti sulle presenze in casa di lavoro è pari al 29,15% in media con un picco del 39,39% a Castelfranco Emilia.

La sproporzione è ancora maggiore se dai reati commessi, si passa all'esame delle dipendenze accertate.

Tabella 18: Popolazione internata che risulta dipendente da alcool o sostanze stupefacenti

	Dipendenze	Totale	Percentuale
Alba	16	25	64,00%
Aversa	29	50	58,00%
Castelfranco Emilia	25	34	73,53%
Isili	16	23	69,57%
Tolmezzo	0	6	0,00%
Trani	2	2	100,00%
Vasto	22	59	37,29%
Venezia	3	3	100,00%
TOT	113	202	58,25%

* N.B. si sono presi in esame soltanto i dati delle case di lavoro in cui l'indicazione della dipendenza fosse evincibile dalle informazioni presenti nel fascicolo almeno nell'80% del campione, è stata dunque esclusa Barcellona P.G., i in quanto, il dato era presente soltanto nel 57% dei fascicoli. Per i dati qui presentati, è opportuno indicare la percentuale di completezza, per poter tenere conto del margine di errore. Ad Aversa e Castelfranco il dato è stato rilevabile nel 88% dei casi, nelle altre case di lavoro nel 100%.

In media, il 58,25% della popolazione internata in quelle case di lavoro in cui è stato possibile estrarre il dato, è (o era prima dell'ingresso) dipendente da alcool o sostanze stupefacenti.

La casa di lavoro si dimostra popolata per la gran parte da persone dipendenti da sostanze o alcool. Le ragioni si possono trovare nella carenza di alternative e servizi e così come nella selettività della misura.

Se è vero che le misure alternative, tecnicamente intese non si applicano alle misure di sicurezza, è altrettanto vero sarebbe possibile applicare la misura non detentiva della libertà vigilata anche in una comunità terapeutica.

Si può pensare che manchino progetti comunitari per le libertà vigilate, o che siano insufficienti. Ma molto probabilmente a questo si aggiunge, uno stigma sulla dipendenza che pesa sulla valutazione della pericolosità sociale e il fatto che la casa di lavoro finisca per rappresentare l'istituzione di ultima istanza, quella che non può rifiutare la presa in carico, nei casi di ripetuti fallimenti delle misure comunitarie, quando i servizi per le tossicodipendenze non vogliono più investire su un percorso terapeutico.

«Se esistesse un termometro per misurare la mia sofferenza...» Salute mentale e casa di lavoro

- I.1: Se esistesse un termometro per misurare la mia sofferenza interiore, si romperebbe
- I.2: Tutti qui diventano psichiatri, c'è troppa sofferenza. Io ho iniziato a prendere uno stabilizzatore dell'umore e non l'avevo mai preso prima.

[Colloquio con internati, 17/02/2023]

La casa di lavoro, come il carcere ma in misura maggiore, da un lato importa vulnerabilità preesistenti, dall'altro le produce o le accentua.

Per quanto concerne la salute mentale, a differenza delle dipendenze, non esistono reati strettamente correlati e le scelte politiche di reprimere con maggior rigore determinate condotte non incidono in modo altrettanto lineare sulla selezione della popolazione internata sulla base di patologie pregresse o di diagnosi pregresse.

Nonostante sia dimostrata la non correlazione tra patologie psichiatriche e commissione di reati, lo stigma sulla follia e sulla pericolosità sociale del folle sono difficili da scardinare ed incidono sull'applicazione delle misure.

Nelle ordinanze di esecuzione o di proroga della misura di sicurezza che abbiamo avuto modo di esaminare a Alba, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelfranco Emilia, Tolmezzo e Venezia, la presenza di una patologia psichiatrica in diversi casi entra – talvolta persino come elemento prevalente – nella valutazione di esistenza e attualità della pericolosità sociale.

Occorre ricordare che la misura di sicurezza della casa di lavoro concorre con le misure di sicurezza per non imputabili. In caso di patologia psichiatrica, infatti, può essere

riconosciuta l'incapacità di intendere e di volere e dichiarata la non imputabilità o semi-imputabilità, con la conseguente applicazione delle misure del ricovero in OPG – in sostituzione della pena per il non imputabile – e dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia – in aggiunta alla pena per il semi-imputabile (entrambe eseguite in REMS). Nonostante la sola diagnosi di una patologia non sia un criterio sufficiente per dichiarare la non imputabilità, come mostrato da una ricerca precedente della società della ragione (Franchi, Melani, Zuffa, 2020), nelle perizie spesso il dato nosografico, finisce per assorbire l'intera valutazione, soprattutto quando si tratta di patologie che rientrano nello spettro schizofrenico.

Nonostante le persone folli e autrici di reato siano “contese” tra queste diverse istituzioni, la casa di lavoro, come anche il carcere, risultano attrattive di popolazione con patologie e disturbi psichiatrici diagnosticati. Inoltre, la casa di lavoro, anche se in un numero contenuto ma significativo di casi, rappresenta l'istituzione dove proseguire la reclusione delle persone uscite dalle REMS (infra, *L'istituzione di ultima istanza*).

Tabella 19: Percentuale diagnosi psichiatriche popolazione internata.

	Diagnosi psichiatriche	Percentuale
Alba	8	32,00%
Isili	11	47,83%
Tolmezzo	1	16,67%
Trani	1	50,00%
Vasto	10	16,95%
Venezia	3	100,00%
	34	28,81%

* N.B. si sono presi in esame soltanto i dati delle case di lavoro in cui l'indicazione della dipendenza fosse evincibile dalle informazioni presenti nel fascicolo almeno nell'80% del campione, è stata dunque esclusa Aversa e Barcellona P.G., in quanto, il dato era presente soltanto nel 57% dei fascicoli e Castelfranco Emilia in cui era presente nel 62% dei fascicoli. Per i dati qui presentati, è opportuno indicare la percentuale di completezza, per poter tenere conto del margine di errore. Ad Alba il dato è stato rilevabile nel 86% dei casi, nelle altre case di lavoro nel 100%.

La popolazione a cui risulta diagnosticata una patologia psichiatrica, nel campione che abbiamo esaminato, è pari al 28,81% in media.

Questo dato non è indicativo soltanto le patologie che pre-esistono e sono attratte dalla casa di lavoro, ma anche di quelle che la casa di lavoro ha prodotto.

Gli ambienti penitenziari sono patogeni e la privazione della libertà è una condizione difficile da affrontare e che può essere causa di forte stress. A questo si aggiunge, il surplus di

sofferenza causato dalla misura di sicurezza: il destino incerto, la possibilità di molte proroghe, la percezione della propria condizione come ingiusta perché aggiunta a una pena che è già stata scontata, possono acuire la sofferenza.

In molti casi, la diagnosi di una patologia psichiatrica si combina con la dipendenza da sostanze stupefacenti o alcool.

Tabella 20: Percentuale di doppie diagnosi sulle diagnosi psichiatriche

	Percentuale Doppie diagnosi sulle diagnosi psichiatriche
Alba	75%
Isili	73%
Tolmezzo	0%
Trani	100%
Vasto	70%
Venezia	100%
	73%

* N.B. si sono presi in esame soltanto i dati delle case di lavoro in cui l'indicazione della dipendenza fosse evincibile dalle informazioni presenti nel fascicolo almeno nell'80% del campione, è stata dunque esclusa Aversa e Barcellona P.G., in quanto, il dato era presente soltanto nel 57% dei fascicoli e Castelfranco Emilia in cui era presente nel 62% dei fascicoli. Per i dati qui presentati, è opportuno indicare la percentuale di completezza, per poter tenere conto del margine di errore. Ad Alba il dato è stato rilevabile nel 86% dei casi, nelle altre case di lavoro nel 100%.

In media, il 73% delle diagnosi psichiatriche nel campione esaminato, riguardano persone che sono dipendenti da alcool e sostanze stupefacenti.

L'incidenza del capitale economico, sociale e culturale

Le variabili che incidono sulla valutazione di pericolosità sociale, selezionando la popolazione che sarà internata comprendono molti elementi di varia origine che afferiscono a quelli che, con Bourdieu, potremmo chiamare capitale economico, sociale e culturale. Nelle diverse sfere sociali, in cui una persona vive e opera, questa entra in gioco con i diversi capitali di cui dispone: quello economico, che è dato dall'insieme del patrimonio e dei redditi, quello sociale che è costituito dalla rete di relazioni e conoscenze e quello culturale che è rappresentato dall'insieme di risorse culturali di cui una persona dispone.

Nella valutazione della pericolosità sociale, alcuni di questi capitali sono direttamente oggetto di un vaglio, altri entrano in gioco come maggiore o minore possibilità di sostenere le proprie ragioni. Così, la persona con minori risorse, più facilmente si troverà ad entrare nella casa di lavoro.

La presenza di percentuali alte di persone povere e con scarso capitale sociale, economico e culturale è evidente e la discriminazione che l'istituzione opera tra persone avvantaggiate e svantaggiate è talmente lampante per tutti coloro che hanno frequentato – da internati, da operatori o da volontari – la casa di lavoro, che molti esprimono, in varie forme, questo concetto. Matini, funzionaria giuridico pedagogica della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, nel recente volume di De Vanna (2021), lo riassume in una domanda “Poveri o pericolosi?”

E proprio questa domanda ci siamo posti entrando nelle case di lavoro ed esaminando i fascicoli delle persone che vi si trovano reclusi: quanto la pericolosità è connessa con la povertà, intesa sia come povertà economica che come povertà sociale e culturale?

La povertà economica, culturale e sociale incide sia sulla selezione in ingresso che sulla permanenza in casa di lavoro. La mancanza di un lavoro esterno, di un'abitazione o di reti di sostegno familiare rende più probabile (o quasi certa) la proroga e più difficoltosa la sperimentazione all'esterno. Su questo quadro si innestano, inoltre, la scarsità di risorse destinate all'assistenza e ai servizi sociali, la disomogeneità dei supporti offerti dal terzo settore, la distanza tra la casa di lavoro e il territorio di origine della persona, che rende difficoltosa l'attivazione dei servizi.

Nessuno dei dati presenti nei fascicoli riguardava direttamente il capitale economico e raramente il riferimento dettagliato al patrimonio personale è oggetto di diretto vaglio da parte della magistratura, anche se sono presenti, con una certa frequenza, valutazioni circa l'assenza di fonti di reddito legali. Gli elementi che abbiamo preso in esame, come indicativi di svantaggio sociale, riguardano: i titoli di studio posseduti, le professioni svolte prima dell'ingresso in carcere, la presenza o meno di una dimora, l'esistenza di una rete sociale di riferimento.

Partendo dal titolo di studio, occorre primariamente osservare come, già la popolazione detenuta presenti un livello di istruzione più basso della popolazione libera. Questo dato può essere visto come frutto della concentrazione dei controlli di polizia verso fasce di popolazione marginale, ma anche, come sostiene Fassin (2019) come l'esito della diversa credibilità che i giudici finiscono per attribuire a chi ha un più solido capitale culturale e si presenta perciò come più vicino e più simile al giudice ed è in grado di tenere in aula la postura adeguata e di argomentare al meglio le proprie posizioni.

Tabella 21: Titoli di studio - popolazione detenuta. Serie storica 2005-2020. Fonte: DAP-Istat

Laurea e post laurea				
Anno	Detenuti	Percentuale su totale	Popolazione libera	Percentuale su totale
2005	565	1,33%	4541	9,17%
2006	448	1,71%	4824	9,70%
2007	475	1,54%	5094	10,19%
2008	576	1,61%	5400	10,71%
2009	595	1,56%	5509	10,85%
2010	661	1,67%	5647	11,07%
2011	628	1,68%	5719	11,17%
2012	604	1,67%	6073	11,80%
2013	576	1,69%	6368	12,30%
2014	498	1,67%	6619	12,73%
2015	513	1,81%	6847	13,15%
2016	505	1,80%	6943	13,34%
2017	550	1,87%	7355	14,13%
2018	607	1,81%	7644	14,69%
2019	705	2,07%	7777	14,96%
2020	575	1,97%	7944	15,28%

Diploma				
Anno	Detenuti	Percentuale	Popolazione libera (migliaia)	Percentuale
2005	3932	9,29%	15806	31,93%
2006	2416	9,20%	16019	32,20%
2007	2897	9,39%	16173	32,35%
2008	3345	9,33%	16456	32,64%
2009	3464	9,06%	16840	33,18%
2010	3887	9,82%	17213	33,75%
2011	3856	10,29%	17628	34,42%
2012	3810	10,56%	17905	34,80%
2013	3683	10,80%	18173	35,10%
2014	3609	12,08%	18509	35,59%
2015	3802	13,41%	18516	35,56%
2016	4143	14,75%	18627	35,78%
2017	4580	15,61%	18656	35,84%
2018	5361	16,02%	18762	36,06%
2019	5582	16,37%	18939	36,43%
2020	4864	16,64%	19037	36,63%

Licenza media				
Anno	Detenuti	Percentuale	Popolazione libera (migliaia)	Percentuale
2005	21453	51%	15443	31%
2006	13735	52%	15609	31%
2007	16569	54%	15739	31%
2008	19749	55%	15913	32%
2009	21685	57%	16092	32%
2010	22658	57%	16200	32%
2011	21726	58%	16312	32%
2012	21236	59%	16272	32%
2013	20333	60%	16338	32%
2014	17715	59%	16503	32%
2015	16553	58%	16691	32%
2016	16188	58%	16862	32%
2017	16964	58%	16804	32%
2018	18978	57%	16800	32%
2019	19485	57%	16852	32%
2020	16813	58%	16733	32%

Licenza elementare, nessun titolo o analfabeti				
Anno	Detenuti	Percentuale	Popolazione libera	Percentuale
2005	16382	38,70%	13715	27,70%
2006	9671	36,81%	13290	26,72%
2007	10927	35,40%	12992	25,99%
2008	12181	33,98%	12646	25,08%
2009	12469	32,63%	12315	24,26%
2010	12382	31,28%	11935	23,40%
2011	11247	30,03%	11562	22,57%
2012	10446	28,94%	11207	21,78%
2013	9510	27,89%	10889	21,03%
2014	8065	26,98%	10378	19,95%
2015	7477	26,38%	10016	19,24%
2016	7268	25,88%	9627	18,49%
2017	7253	24,71%	9238	17,75%
2018	8544	25,54%	8822	16,96%
2019	8329	24,42%	8425	16,20%
2020	6973	23,86%	8263	15,90%

Tra la popolazione detenuta, la percentuale di persone laureate e la percentuale di persone con diploma di scuola secondaria superiore è molto più bassa che tra la popolazione libera, mentre è più alta la percentuale di popolazione senza titolo di studio o con i titoli di studio inferiori come licenza elementare e licenza media.

Tabella 22. Analfabetismo tra la popolazione detenuta. Dati DAP

Anno	Analfabeti tra la popolazione detenuta	Percentuale
2005	852	2,01%
2006	592	2,25%
2007	863	2,80%
2008	929	2,59%
2009	930	2,43%
2010	859	2,17%
2011	785	2,10%
2012	730	2,02%
2013	677	1,99%
2014	605	2,02%
2015	604	2,13%
2016	626	2,23%
2017	693	2,36%
2018	1019	3,05%
2019	1054	3,09%
2020	885	3,03%

Tra la popolazione con il basso titolo di studio, inoltre, tra i detenuti si conta una percentuale significativa di analfabeti, pari al 3,03% nel 2020, mentre secondo il rapporto Istat del 2020, tra la popolazione italiana in generale, il tasso di analfabetismo è pari allo 0,6%.

Prendendo in considerazione il campione per cui siamo riusciti ad estrapolare i dati relativi all'istruzione – Alba, Castelfranco e Tolmezzo – il capitale culturale della popolazione internata è ancora più basso di quello che abbiamo visto per la popolazione detenuta.

Tabella 23. Titoli di studio internati

	Alba	Castelfranco	Tolmezzo	Totale
Analfabeta	13%	3%	40%	9%
Licenza elementare	7%	18%	0%	13%
Licenza media	73%	71%	40%	69%
Diploma	7%	6%	20%	8%
Laurea e post	0%	0%	0%	0,00%

I laureati risultano 0, soltanto l'8% di diplomati, un 69% con licenza media e un altissimo 9% di analfabetismo.

Passando alla condizione lavorativa prima della detenzione – per le due sole case lavoro di Alba e Castelfranco Emilia, per cui si sono potuti estrapolare i dati dal fascicolo – risulta che il 56% lavorasse prima della detenzione e il 37% fosse disoccupato.

Tabella 24. Internati per professione prima della detenzione

Professione	Alba		Castelfranco Emilia		Complessivo	
	N	%	N	%	N	%
Occupato	14	56%	12	52%	26	56%
Disoccupato	9	36%	8	34%	17	37%
Al nero	0	0%	1	3%	1	1%
Inabile	0	0%	1	3%	1	2%
Pensionato	0	0%	1	3%	1	1%
Tot	25	100%	23	100%	46	100%

* Ad Alba i dati erano presenti nell'89% dei fascicoli a Castelfranco emilia nel 70%.

Un altro dato di grande rilievo è quello relativo al domicilio. L'assenza di un domicilio impedisce di accedere alla libertà vigilata e, dal momento che è molto raro il passaggio diretto dalla casa di lavoro alla libertà, rende molto difficile l'uscita dalla casa di lavoro.

Occorre anche rilevare che – seppure con differenze territoriali notevoli – alcuni servizi pubblici di accoglienza di persone senza fissa dimora non si rendono disponibili ad ospitare persone sottoposte a qualche misura di carattere penale.

Tabella 25. Internati senza fissa dimora

Domicilio	Alba		Aversa		Castelfranco Emilia		Complessivo	
	N	%	N	%	N	%	N	%
SFD	8	32%	9	18%	18	53%	35	15%
Totale	25	100%	50	100%	34	100%	109	46%

* Ad Alba si sono potuti estrarre i dati nell'92% dei fascicoli, ad Aversa nell'72% a Castelfranco Emilia nell'85%.

La percentuale di internati senza fissa dimora risulta essere pari al 15% un dato molto alto se si considera che in Italia, nel 2021, erano stimati 96.197 persone senza fissa dimora su una popolazione di 59,11 milioni di persone.

Anche la presenza di una rete affettiva e familiare è un dato rilevante e spesso oggetto di vaglio nella valutazione di pericolosità sociale effettuata dai magistrati di sorveglianza.

Famiglia presente	Alba		Aversa		Castelfranco Emilia		Tolmezzo		Venezia		Complessivo	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sì	8	32%	27	54%	16	47%	6	100%	3	100%	60	61%
Totale	22	88%	36	72%	32	94%	6	100%	3	100%	99	42%

* Il dato è stato rilevato ad Alba nell'88% del campione, ad Aversa nel 72%, a Castelfranco nel 94%, a Tolmezzo e Venezia per tutto il campione.

Dal campione esaminato, il 42% degli internati risulta privo di una rete familiare o perché totalmente assente o perché lontana e con cui coltiva rapporti sporadici e comunque si manifesta non disponibile ad accoglierlo.

È fondamentale rilevare come i magistrati diano rilevanza alla famiglia, ma non altrettanto ad altre reti relazionali – come le amicizie – che potrebbero rappresentare un valido supporto per una persona, ma sono completamente ignorate.

2. «Ho pagato con il carcere» o *la storia infinita*: detenzione e misura di sicurezza

Quasi tutti i colloqui con gli internati che abbiamo avuto, iniziavano con un discorso che seguiva questo schema: la dichiarazione della consapevolezza delle proprie colpe («*Non sono un santo*») «*So di avere sbagliato*») «*Ho commesso dei reati*»), l'affermazione, secondo l'ideale retributivo, di ritenere di aver già espiato la giusta pena con la detenzione scontata («*Ho pagato con il carcere*»), «*Ho saldato il mio debito con la società*»), la frustrazione per il senso di ingiustizia per la misura di sicurezza, percepita come un surplus di pena non meritato («*Però questa misura è troppo*»).

Come abbiamo visto (supra, *La cornice giuridica*), le misure di sicurezza possono essere prorogate e il tetto di durata massima, introdotto con L.81/2014, non sembra poter rappresentare un limite sufficiente a proroghe che rendano la misura molto lunga ed estremamente afflittiva, riproducendo quegli ergastoli bianchi che si volevano superare.

Abbiamo preso in considerazione la data di inizio della misura di sicurezza, scegliendo di partire, nei numerosi casi di percorsi ciclici tra libertà vigilata e aggravamento, dalla prima misura applicata.

Occorre osservare che i dati che abbiamo esaminato, non riguardando misure concluse ma misure in corso, ci danno conto di una durata delle misure sottostimata, sappiamo infatti che le misure sono durate almeno quel quantitativo di tempo, ma potrebbero proseguire per un tempo che non abbiamo la possibilità di calcolare.

Tabella 26. Durata media e massima delle misure

Durata massima	17,00
Durata media	2,53

Nel nostro campione la durata media risulta di 2 anni e 6 mesi e la durata massima di 17 anni.

Durata misura di sicurezza




Figura 11: durata misure di sicurezza in corso

La gran parte delle misure in corso perdurano da un tempo compreso tra uno e due anni, ma è rilevante che ben l'8,5% delle misure abbiano una durata compresa tra i 6 e i 10 anni e che vi siano persino un 2,1% di misure che durano da un tempo compreso tra 11 e 20 anni.

Tra gli 11 e i 20 anni di casa di lavoro dopo aver già scontato la pena, appare un trattamento particolarmente afflittivo. Si è persino riscontrato un caso in cui, a seguito di una condanna a 4 mesi di reclusione, è stata applicata una misura di sicurezza che dura da 5 anni.

Se oltre al tempo trascorso in misura di sicurezza si conta il tempo complessivo trascorso dalla persona sotto controllo penale (custodia cautelare, pena detentiva, casa di lavoro, eventuale libertà vigilata e successivo aggravamento), le durate possono essere anche particolarmente lunghe.

Tabella 27 Tempo trascorso sotto controllo penale

Durata massima	30,00
Durata media	8,79

Complessivamente, il tempo passato sotto controllo penale, nei casi esaminati arriva fino ad un massimo di 30 anni e ha una durata media di 8 anni e 7 mesi.

DURATA PERIODO COMPLESSIVO SOTTO CONTROLLO PENALE




Figura 12. Durata periodo trascorso sotto controllo penale.

Come possiamo osservare, il periodo trascorso sotto controllo penale è molto elevato, tanto che il 6,9% della popolazione risulta aver scontato più di 20 anni in misura.

L'incertezza della durata e la discrezionalità delle proroghe contribuiscono a rendere la detenzione in casa di lavoro, per molti, insostenibile. A questo si aggiunge che non sempre le risposte sulla rivalutazione giungono tempestivamente, lasciando gli internati in un'attesa ansiosa.

Anche quando la misura di sicurezza detentiva viene sostituita con la libertà vigilata, raramente siamo di fronte alla fine della misura. La misura di sicurezza della libertà vigilata, infatti, può durare anche per tempi molto lunghi e qualche violazione ripetuta o grave delle prescrizioni, può comportare l'aggravamento ed il ritorno in casa di lavoro.




Figura 13. Porte girevoli

Nel 37,6% dei casi esaminati, la persona proveniva da un percorso complesso fatto di sostituzioni e successivi aggravamenti, un sistema di porte girevoli.

Le persone in libertà vigilata sono sottoposte a un controllo più intenso e provengono da contesti complessi e marginali. Il percorso di reinserimento raramente è accompagnato e il giudizio in caso di violazione poco propenso a tenere conto delle complessive dinamiche e condizioni di vita e si mostra orientato prettamente alla punizione.

Occorre anche osservare che le prescrizioni della libertà vigilata sono standardizzate e non individualizzate e non tengono in alcun modo conto dei contesti in cui la persona vive. Si sono riscontrati, perciò, casi di aggravamento motivati dalla frequentazione di pregiudicati da parte di persone che avevano pregiudicati nella loro rete degli affetti più cari.

Oppure aggravamenti motivati da elementi che non dipendono né dalla volontà né dall'impegno della persona, come l'aver perso il lavoro e non essere riuscita a ritrovarlo, quasi fosse facile, per una persona ex detenuta, ritrovare il lavoro che ha perso.

Ancora, aggravamenti per non aver risposto al campanello nei controlli di polizia effettuati in piena notte.

3. Il «parcheggio d'anime»: casa di lavoro, poco “casa” e senza lavoro

«Parcheggio d'anime» è l'espressione coniata da una delle persone sottoposte a misura di sicurezza con cui abbiamo parlato. Questa espressione riesce a restituire bene l'inutilità della misura, l'inefficacia come strumento di reinserimento, quell'essere soltanto un deposito. Un deposito che non è di soggetti pericolosi, ma di anime, con la loro dignità e le loro sofferenze.

Abbiamo detto che la casa di lavoro è inefficace allo scopo del reinserimento: la struttura è prettamente penitenziaria, la distanza dai luoghi di residenza ampia e il lavoro poco e poco retribuito.

Della casa che è carcere

Tutte le case di lavoro sono sezioni di istituti penitenziari e, come scontato, presentano strutturalmente tutte le caratteristiche di un penitenziario: analoghe celle, analoghe sbarre, analoghi blindi alle porte.

Le strutture non presentano alcuna caratteristica che permetta di differenziarle da altre carceri.

Inoltre, come in carcere, è presente la polizia penitenziaria e vigono regole simili a quelle vigenti per i detenuti, con la differenza che non c'è un fine pena e di conseguenza non esistono misure come la liberazione anticipata.

La distanza da casa


Le sezioni di casa di lavoro sono poche e la regola per cui le case di lavoro devono essere collocate in apposite strutture non ha portato alla creazione di strutture con caratteristiche diverse dal penitenziario, magari sul modello “casalingo” delle comunità terapeutiche e ha prodotto l'ulteriore svantaggio di dislocare la popolazione internata anche molto lontano da casa, dalla famiglia, dagli affetti, dai servizi che hanno la responsabilità della presa in carico.

Questo problema si era verificato in passato per gli ospedali psichiatrici giudiziari e la riforma ha statuito il principio di territorializzazione, prima costituendo i macro bacini regionali per i 6 OPG esistenti, successivamente, stabilendo che ogni regione dovesse

dotarsi di proprie REMS e distribuendo alle regioni i fondi per la loro istituzione (anche se con il correttivo di consentire accordi tra regioni per la gestione unitaria).

Per le case di lavoro, continua ad esistere un problema analogo a quello superato per le misure di sicurezza per non imputabili.

Provenienza



Ad Alba, il 75% delle persone proviene da fuori Regione, a Barcellona Pozzo di Gotto le persone che provengono da fuori Regione sono circa il 30% a Castelfranco Emilia quasi il 90% proviene da fuori e nelle due case di lavoro che ospitano “particolari” internati – Tolmezzo con i 41 bis e Venezia per le donne – la percentuale di fuori regione è pari al 100%.

Distanza	minima	massima	media
Alba	30	843	166
Aversa	15	838	25
Barcellona P.G.	65	1287	368
Castelfranco	75	1317	191
Tolmezzo	859	1588	1102
Venezia	268	1424	657

Figura 14. Distanza casa di lavoro-provenienza

Se verificiamo qual è la distanza tra la casa di lavoro in cui gli internati si trovano e il loro territorio di provenienza, potremmo osservare che le distanze massime sono anche molto elevate (fino a 1588 km).

Nelle due case di lavoro di Venezia e Tolmezzo anche la distanza media è molto alta, rispettivamente 657 km e 1102 km.

Il lavoro che non c'è

La casa di lavoro si fonda sull'idea che il lavoro possa essere strumento rieducativo e di reinserimento. Senza entrare in questo contesto nel merito delle possibili critiche a questa idea e alla sua attualità e adattabilità all'odierno contesto economico e sociale, possiamo senz'altro sostenere che il lavoro nella casa di lavoro dovrebbe essere elemento imprescindibile.

Ma non tutti gli internati lavorano e gli internati che lavorano spesso svolgono mansioni domestiche, che non possono servire come esperienza maturata spendibile in altri contesti lavorativi.

Tabella 28. Lavoranti

	LAVORANTI	
	N	%
ALBA	14	36%
AVERSA	27	56%
CASTELFRANCO EMILIA	37	95%
TOLMEZZO	5	83%
TRANI	2	100%
VASTO	43	73%
VENEZIA	2	67%

La percentuale di internati che lavorano è variabile da casa di lavoro a casa di lavoro. Ad Alba lavorano soltanto il 36% degli internati, mentre a Castelfranco si registra un 95% di lavoranti e a Trani, le due internate risultano entrambe impiegate.

I lavori svolti possono essere sia mansioni domestiche – funzionali al mantenimento della struttura, come lo scopino, lo scrivano, il cuoco – sia mansioni di carattere diverso, più idonee a garantire un inserimento lavorativo dopo la detenzione. Tra queste possono esservi sia lavorazioni interne che impieghi in lavorazioni esterne ex art. 21.

Castelfranco Emilia che è una struttura nata come casa di lavoro e che ha sviluppato un ampio ventaglio di offerte lavorative può rappresentare un utile esempio dell'organizzazione e strutturazione di varie attività lavorative. I lavori sono così distribuiti, tra detenuti e internati

Tabella 29. Distribuzione lavori a Castelfranco

Attività lavorativa	Detenuti	Internati
Addetti pulizie spazi interni (turnazione di 15 giorni)	6	5
Addetti pulizie Polo trattamentale	1	1
Addetto magazzino	/	1
Cucina	4	1
Addetti spesa	2	/
Barbiere	/	1
Assistenti alla persona	/	2
Azienda agricola	8	6
MOF	4	1
Laboratorio tortellino	2	/
Laboratorio Ostificio	/	2
Laboratorio Assemblaggio	/	1
Sartoria	1	/
Pulizie Direzione	2	1
Call Center	7	2

Art. 21

Interni		Esterni	
Detenuti	Internati	Detenuti	Internati
15	9	3	3

Le attività predisposte a Castelfranco sono le seguenti:

Tabella 30. Descrizione attività lavorative

Ostificio	Attività lavorativa gestita dalla coop Giorni Nuovi, con assunzione di due internati in art. 21, si svolge nei locali del Polo trattamentale
Assemblaggio presepi	Attività lavorativa gestita dalla coop Giorni Nuovi, con assunzione di detenuti ed internati in art. 21, si svolge nei locali del polo
Sartoria	Attività lavorativa gestita dalla coop Giorni Nuovi, con assunzione, al momento di un detenuto in art. 21 e previsto inserimento di altro detenuto con mansione di sarto, si svolge nei locali del polo trattamentale
Call center	Interno gestito dall'azienda toscana iCall, prevede l'assunzione fino a 14 det/int per la vendita di servizi e campagne di telefonia
Laboratorio del tortellino	Associazione Maestre sfogline e la San Nicola, produzione del tortellino quale eccellenza gastronomica locale, un detenuto assunto e uno in tirocinio formativo. Possibilità di ampliare il programma di trattamento all'esterno in occasione di sagre e vendita

Nelle altre case di lavoro, i lavori sono così distribuiti tra mansioni domestiche e altri lavori:

	N.	% su lavoranti
Alba	7	50%
Aversa	8	30%
Castelfranco Emilia	10	30%
Tolmezzo	0	0%
Trani	1	50%
Vasto	33	77%
Venezia	1	50%

Percentuali fino al 77% di lavoranti impiegati in mansioni domestiche sono troppo alte per una struttura che ha come funzione il reinserimento attraverso il lavoro.

Il paradosso: la casa di lavoro e l'inabilità al lavoro

Il lavoro è legittimazione stessa della casa di lavoro. Per questo risulta paradossale che siano internate in casa di lavoro, persone molto anziane e già in pensione e/o persone inabili, totalmente o parzialmente al lavoro.

Dalla nostra indagine risulta che nella casa di lavoro di Aversa – dove il problema ci è stato sottoposto e segnalato dai funzionari giuridico pedagogici, ben 14 persone sono inabili al lavoro. Di queste, 7 sono valutate inidonee totalmente e in forma permanente, delle altre 7 2 sono inidoneità parziali e 5 suscettibili di rivalutazione.

4. I margini del margine

La casa lavoro dei 41 bis

Come abbiamo anticipato, la stessa legittimità dell'applicazione del regime di 41 bis agli internati pone non poche perplessità. Durante la visita presso la casa di lavoro, abbiamo avuto un colloquio la direttrice, dal quale sono emersi ulteriori problematiche e criticità, come risulta dal diario dell'incontro che riportiamo qui di seguito.

Ricerca case di lavoro – La Società della ragione

12/12/2022

Diario incontro con Direttrice casa di lavoro di Tolmezzo, Dr.ssa Irene Iannucci (di Franco Corleone e Giulia Melani)

Premessa

L'incontro con la Direttrice della Casa di Reclusione di Tolmezzo si poneva due obiettivi: raccogliere informazioni di carattere generale sull'istituto, le sue caratteristiche, le sue criticità; e collezionare i dati sulle posizioni giuridiche di tutte le persone presenti sottoposte alla misura di sicurezza della casa di lavoro.

L'incontro si è svolto la mattina del 12/12/2022, dalle ore 10:00 alle ore 13:30 presso la Casa di reclusione di Tolmezzo.

La Direttrice ci ha accolti nel suo ufficio con i fascicoli delle sei persone presenti in casa di lavoro presso l'istituto di Tolmezzo alla data del 12/12/2022.

Situazione generale dell'istituto

Abbiamo chiesto alla Direttrice di iniziare illustrandoci la situazione generale dell'istituto.

Ci comunica che sono presenti 24 persone sottoposte al regime di 41 bis, di cui 18 detenute e 6 sottoposte alla misura di sicurezza della casa di lavoro. Tutte le persone sottoposte a misura di sicurezza della casa di lavoro presenti nell'istituto sono in regime di 41 bis.

Da quando è direttrice dell'Istituto di Tolmezzo (2018) i numeri sono sempre oscillati tra le 6 e le 7 persone internate.

Come prima osservazione, la Direttrice manifesta forti perplessità sulla compatibilità del regime 41 bis con lo status di internato, che dovrebbe essere indirizzata verso un reinserimento sociale, reso sostanzialmente impossibile dal regime di 41 bis. Peraltro, non esistono differenze tra il regime detentivo e quello della casa di lavoro, se non in termini di peggiori condizioni di vita per gli internati. Il regime di 41 bis è uguale per tutti, siano detenuti o internati, ma gli internati sono in numero minore e questo comporta alcune ulteriori restrizioni di fatto, legate a difficoltà organizzative e strutturali (per esempio, la biblioteca degli internati è più piccola).

Le persone internate in regime di 41 bis si trovano in una piccola sezione (un'area riservata) suddivisa in 2 reparti. Due degli internati presenti hanno un divieto di incontro perché provenienti dal medesimo contesto criminale, ciò causa alcune difficoltà nella gestione della sezione, soprattutto in relazione all'uso degli spazi comuni.

Nella sezione per internati 41 bis sono presenti una piccola palestra e una piccola biblioteca, ma meno attrezzate delle aree comuni destinate ai detenuti.

Le singole posizioni giuridiche

La Direttrice ci fornisce i dati richiesti sulle singole posizioni giuridiche, per i quali si rinvia al file excel di elaborazione dei dati.

Il lavoro nella casa di lavoro

5 internati su 6 lavorano. L'unico che non lavora ha inidoneità medica. Il lavoro offerto è piuttosto precario. È stata predisposta una serra per le coltivazioni, in cui i 5 internati lavoranti hanno svolto un tirocinio retribuito nei mesi estivi. Ci sarebbero gli spazi per ampliare la serra e poter fare anche coltivazioni invernali, ma non ci sono i fondi. Gli internati alternano lavori di tipo domestico al lavoro in serra. Per un periodo sono stati impiegati in lavori di risistemazione della sezione (imbiancatura).

Si lamentano molto per la precarietà dei lavori.

Rapporti con i familiari

La previsione della possibilità di effettuare chiamate Skype (introdotta con la pandemia) ha consentito di mantenere rapporti più costanti con le famiglie, che avrebbero diritto di visite di massimo 2 ore in gruppo, ma che effettuano visite di rado per ragioni di lontananza della struttura dai luoghi di residenza.

I colloqui via skype però sono stati esclusi, nel periodo post emergenziale, per i 41 bis. Solo pochi conservano la facoltà di effettuare le videochiamate per situazioni familiari peculiari (ad esempio familiari molto ammalati ed impossibilitati fisicamente ai trasferimenti). Per i 41 bis sono state previste telefonate sostitutive dei colloqui.

Esiste un problema: le postazioni per le telefonate sono 2 e risultano spesso insufficienti. Se i colloqui con i familiari sono regolamentati con tempistiche e modalità stringenti, i colloqui con i legali sono liberi nei tempi e spesso le due postazioni non bastano per le esigenze dei 6 presenti.

Trattamento

Ci sarebbe bisogno di maggiore investimento nel trattamento ma ci sono solo due educatori, del tutto insufficienti per il fabbisogno.

Volontariato

Nella casa di lavoro accede un solo volontario che ha svolto il ruolo di tutor nel tirocinio in serra. In generale, manca totalmente un volontariato di supporto morale.

Attività e scuola

Nell'istituto sono attivate molti corsi (panettieri, muratori), è presente un plesso scolastico, un plesso attività ed una sala hobby. Si possono frequentare sia le scuole superiori che l'università e delle 180 persone in AS 60 scendono nelle sale per scuole e corsi e 50 lavorano.

L'offerta per le persone internate in 41 bis è più limitata: non hanno accesso alla sala hobby, hanno una biblioteca ma molto meno fornita (uno di loro ha ricevuto autorizzazione del magistrato di sorveglianza a recarsi alla biblioteca generale), hanno una stanza attrezzata per svolgere attività fisiche ma molto piccola, anche se quasi tutti sono stati autorizzati a recarsi alla palestra generale.

Reinserimento e libertà

Nessuno degli internati va in licenza. Nell'esperienza della direttrice nessuno è mai andato in licenza. I magistrati di sorveglianza decidono su informazioni molto vecchie (relative ai rapporti con la criminalità) e sostanzialmente non c'è modo (per la persona che era inserita nel contesto criminale) di poter essere messo alla prova sul territorio.

Da quando lei è direttrice (2018) un solo internato è uscito per cessata pericolosità sociale. Gli altri sono usciti o per trasferimento presso il centro clinico (gli unici per 41 bis Parma e Milano) o perché tornati detenuti a seguito di un nuovo ordine di esecuzione.

Sorveglianza

Magistrato competente: Maiolino

La casa di lavoro delle donne

Le donne sono una minoranza veramente esigua delle persone internate e questo produce degli effetti in termini di attenzione alla condizione delle poche donne internate, distanza dai territori, opportunità offerte. Riportiamo il diario del colloquio avuto con la direttrice della casa di lavoro di Venezia

Ricerca case di lavoro – La Società della ragione

13/12/2022.

Diario incontro con Direttrice casa di lavoro femminile Giudecca di Venezia, Dr.ssa Immacolata Mannarella (di Franco Corleone e Giulia Melani)

Premessa

L'incontro con la Direttrice della Casa di Reclusione femminile Giudecca di Venezia si poneva due obiettivi: raccogliere informazioni di carattere generale sull'istituto, le sue caratteristiche, le sue criticità; e collezionare i dati sulle posizioni giuridiche di tutte le persone presenti sottoposte alla misura di sicurezza della casa di lavoro.

L'incontro si è svolto la mattina del 13/12/2022, dalle ore 11:00 alle ore 13:30 presso la Casa di reclusione Giudecca di Venezia.

La Direttrice ci ha accolti nel suo ufficio, alla presenza di una funzionaria giuridico pedagogica e dell'ispettore della matricola con i fascicoli delle tre persone presenti in casa di lavoro presso l'istituto di Venezia alla data del 13/12/2022.

Situazione generale dell'istituto

Abbiamo chiesto alla Direttrice di iniziare illustrandoci la situazione generale dell'istituto.

Nell'istituto femminile della Giudecca di Venezia sono presenti 77 persone, di queste 74 sono detenute e 3 sono sottoposte alla misura di sicurezza della casa di lavoro. Visto il numero esiguo di internate sul numero complessivo della popolazione presente, le internate condividono gli spazi con le altre e non è prevista una sezione autonoma o una qualche altra differenziazione.

Le singole posizioni giuridiche

La Direttrice ci fornisce i dati richiesti sulle singole posizioni giuridiche, per i quali si rinvia al file excel di elaborazione dei dati.

Il lavoro nella casa di lavoro

La casa di reclusione femminile Giudecca di Venezia offre varie opportunità lavorative, sia alle detenute che alle iternate: orto, lavanderia, creazione prodotti di profumeria (con la cooperativa Rio terà dei pensieri), sartoria, produzione candele profumate.

Delle 77 persone presenti 56 lavorano. Chi non lavora ha inidoneità lavorativa oppure rifiuta. Non viene fatta distinzione sulla base di posizioni giuridiche per l'accesso al lavoro, anche le persone in attesa di giudizio possono accedere.

Delle tre internate: due lavorano (una in lavanderia, una fa lavoro domestico), l'altra era stata inserita a lavorare presso l'orto ma al momento non lavora per lamentati problemi di salute, in particolare mal di schiena (che la direttrice allude essere una scusa per rifiutare il lavoro).

Retribuzione mensile media: 500€

Rapporti con i familiari

Garantiti sia colloqui che telefonate.

Trattamento

Sul fronte del trattamento, la Direttrice non segnala carenze o problematiche particolari, in termini di carenza di risorse o di personale.

Manifesta in più momenti una visione fortemente paternalista, che ci tiene a sottolineare. La volontà e l'autonomia delle persone detenute è totalmente trascurata, in favore di ciò che si ritiene migliore per loro. La Direttrice dichiara di non permettere alle detenute di stare in cella singola, anche quando lo spazio lo permetterebbe e le detenute lo richiedano, in quanto la presenza di più detenute in cella elimina alcune fonti di preoccupazione "E' sempre meglio che non stiano sole anche quando lo chiedono".

Su un caso specifico lamenta che l'avvocato abbia deciso di procedere alla richiesta di riesame di pericolosità sociale senza prima chiederle un parere. Lamenta che questo avviene spesso quando c'è un avvocato di fiducia e che gli avvocati sbagliano a bypassare la loro valutazione relativa all'opportunità di richiedere la liberazione e la loro possibilità di costruire il percorso ritenuto più opportuno.

Il paternalismo è accompagnato da una forte infantilizzazione, la direttrice dichiara che le persone internate (ma più in generale le detenute) vanno seguite passo passo, che il lavoro c'è ma i responsabili delle cooperative si lamentano della scarsa produttività delle lavoranti e che le persone detenute e internate al femminile vanno accompagnate anche nelle scelte personali.

Infine, concepisce il carcere (e la casa lavoro) come istituzione con funzione salvifica. Si lamenta del lavoro delle associazioni che sottolineano gli alti tassi di suicidi, perché sostiene che il confronto con la popolazione libera sia scientificamente errato. A suo avviso il confronto dovrebbe essere fatto con la popolazione libera marginale (come se non fosse un dato rilevante il fatto che il sistema penale "selezioni" i suoi utenti) e non con la popolazione libera tout court. La concentrazione sulle persone che si suicidano oscurerebbe, a suo avviso, il dato sulle persone "salvate" dal carcere che "recupera per il rotto della cuffia la marginalità sociale".

Presenta senza alcuna remora, forti bias razzisti nei confronti delle comunità rom e sinti portatrici di una cultura che a suo dire "dovrebbe essere cancellata".

Peculiarità

Tutte e tre le persone internate provengono da una misura di sicurezza psichiatrica (prima detentiva e poi non detentiva) aggravata con la casa di lavoro. Un mostrum giuridico, non previsto dall'ordinamento ma che costituisce la totalità dei casi.

Reinserimento e libertà

Due delle tre internate vanno in licenza, una anche per 15 gg.

I rapporti con l'esterno sono poco fruttuosi e costruire percorsi di reinserimento per le persone in misura di sicurezza è molto difficile. Sono spesso persone che hanno una storia di lunga di rapporti fallimentari con i servizi e che sono rifiutati da questi.

L'educatrice dichiara "noi siamo l'ultima stanza di un sistema espulsivo".

Sorveglianza

Magistrato: Fiorentini

Garante

Al momento non c'è.

5. L'istituzione del welfare a bassa intensità e il limbo delle persone in attesa di espulsione

Nel corso della nostra indagine sono emerse alcune situazioni che pur essendo numericamente limitate appaiono molto significative e dimostrano come l'istituzione casa di lavoro finisca per rappresentare un'istituzione di ultima istanza per persone che sono rifiutate da altre istituzioni o come limbo, una sorta di parcheggio prolungato.

Queste situazioni sono, in particolare, i casi di trasformazione della libertà vigilata terapeutica in casa di lavoro e la casa di lavoro in attesa di espulsione.

La ricerca qualitativa

Grazia Zuffa

Barcellona Pozzo di Gotto, la ricerca qualitativa con gli operatori e con gli internati (31 gennaio 2023)

Premessa e note metodologiche

Si è utilizzata la ricerca qualitativa, che più si presta a indagare la soggettività dei protagonisti. Prestare attenzione alla soggettività è tanto più importante trattandosi di persone private della libertà personale.

Il disegno di ricerca prevedeva di usare gli strumenti tipici della ricerca qualitativa per la raccolta dati (focus group e interviste semistrutturate). Tuttavia, i vincoli della struttura carceraria hanno imposto delle peculiarità/anomalie metodologiche nella raccolta dati. Questa è avvenuta in due separati incontri, uno con gli operatori di diversa funzione, l'altro con gli internati. L'incontro con gli operatori si è svolto nella mattinata, per circa tre ore. Nei propositi delle ricercatrici, l'incontro avrebbe dovuto avere funzione preparatoria, per presentare la ricerca e preparare successivi focus group con numeri limitati di tipologie diverse di operatori. In realtà, i partecipanti (circa una ventina di operatori appartenenti alle due aree (trattamentale e di sicurezza) hanno voluto affrontare ed esaurire nell'incontro tutte le tematiche per loro rilevanti. Ciò è avvenuto apparentemente per una ragione: l'urgenza di confrontarsi tutti insieme su problemi che avvertono in maniera acuta, di cui è chiara (e in larga parte comune) l'analisi, mentre la risoluzione non appare loro né semplice né vicina. Per ciò che riguarda gli internati, la modalità di incontro con tutti gli internati disponibili (circa 15 persone), alla presenza di due operatori dell'area trattamentale e di un operatore dell'area sicurezza, è stata l'unica possibile nelle particolari condizioni.

Si è deciso di utilizzare i dati raccolti nei due incontri, sottoponendoli ad analisi di contenuto secondo la metodologia della *Grounded Theory*, individuando le aree tematiche e le relative categorie e dimensioni (Charmaz, 2014) (vedi allegato C: analisi contenuto focus group operatori; e allegato D: analisi contenuto focus group internati).

Gli incontri sono stati registrati e trascritti, espungendo i nomi propri che avevano dichiarato nell'incontro. Nelle citazioni, gli intervenuti sono codificati con una nomenclatura specifica

(gli operatori sono suddivisi in *area trattamentale*; *agente*; *dirigenza* e numerati progressivamente; gli *internati* sono denominati come tali e numerati progressivamente).

In questo report, si è scelto di partire dal giudizio sulla normativa della misura di sicurezza (origine, caratteri etc.) e dal concetto stesso di “pericolosità sociale”. Ciò seguendo la forte richiesta di cambiamento normativo che è emersa nei due incontri. Come naturale, si è prestato particolare attenzione alla percezione dell’applicazione della misura nella specifica casa lavoro di Barcellona P.G., nella prospettiva di individuare opportunità di cambiamento pur in presenza della normativa vigente (cambiamento organizzativo, modifica strutturale, incremento di opportunità lavorative etc.).

Seppure l’analisi di contenuto è stata svolta separatamente per gli operatori e per gli internati, si è scelto di restituire insieme il quadro concettuale poiché le categorie interpretative dei due incontri sono risultate in larga parte simili, oltre le aspettative. Ciò non ci ha impedito di segnalare le differenze di percezione in alcune dimensioni, come si vedrà.

La pena senza fine, ovvero “l’ergastolo bianco”

Nel cuore degli operatori esiste questa percezione, cioè sembra quasi una misura che perpetua la pena senza quasi senza fine. Io ho conosciuto delle persone che hanno fatto lo stesso numero di anni di pena e lo stesso numero di anni di misura di sicurezza (dirigenza 1)

io sono entrato per sei mesi, ho finito sei mesi, nonostante tutto non ho mai avuto sanzioni disciplinari, un comportamento regolare, mi hanno dato un’altra proroga, ancora non so di quanto..ergastolo, ergastolo questo diventa (Internato 14)

Io in casa lavoro mi chiamano il “girato quacchi”, sono stato a San Giuliano Saliceto, a Castelfranco..sono stato a Favignana..quando c’era Sulmona, Sulmona alta sicurezza..(Internato 10)

La “pena senza fine” rappresenta l’aspetto più rilevante della misura di sicurezza per gli operatori (per come percepiscono il vissuto degli internati), e il fantasma più temibile per gli internati. La “pena senza fine” è legata sia alla **lunghezza** della misura che il giudice può irrogare sulla base della normativa vigente, sia **all’incertezza** della durata della stessa misura. Approfondendo la percezione di “incertezza”, possiamo riconoscervi due elementi: da un lato essa discende dalla facoltà per il giudice di irrogare proroghe (come vedremo meglio in seguito: la proroga, anche ripetuta, risulta essere regola pressoché costante); dall’altro, è indotta dalla scarsa **conoscenza e comprensione** delle norme:

Quindi io sono oltre cinque anni già. Però se io non so proprio il termine stabilito quanto devo fare, rimango sempre qua, non posso presentare niente perché non so qual è la legge, non so niente di questa cosa (Internato 12).

E ancora:

per quanto tempo possono dare la proroga i magistrati? (Internato 2)

io la condanna più alta che ho preso è stata di due anni e otto mesi, ma io già qua sono quasi tre anni (internato 5).

Ergastolo, ergastolo questo diventa: I internato 14).

Sul fenomeno del “ergastolo bianco”, si registra una differenza fra le percezioni dei diversi soggetti: alcuni operatori ritengono che l’ergastolo bianco riguardi il passato dell’OPG, non il presente, perché comunque la legge ha introdotto un tetto:

noi qui abbiamo assistito in passato a ergastoli bianchi, ma non era il caso della casa lavoro, ma era dell’OPG, perché l’OPG era una misura di sicurezza legata alle condizioni psichiatriche (area tratt. 1).

La “pena aggiuntiva”: ingiusta, incostituzionale e dal significato oscuro

Come si vede, la misura di sicurezza che si aggiunge alla pena per il reato è vista dagli internati, ma anche dagli operatori, come una semplice **continuazione** della pena, senza le garanzie di durata “certa” della pena. Per questa ragione, si sottolinea l’aspetto di dubbia costituzionalità:

perché si parla tanto di costituzione, di pena che deve essere aderente alla costituzione e non ci siamo a mio avviso, non è per niente aderente a quello che dovrebbe essere la pena..
(agente 2).

per me questa casa di lavoro non ha senso..a parte che è anticostituzionale, c’è scritto nella carta (Internato 15)

e mi applicano pure la casa lavoro, senza aver commesso crimini, cioè è una cosa assurda
(internato 3).

io so che la casa lavoro è stata creata ai tempi di Mussolini e la dovevano abolire e non è mai stata abolita (Internato 1)

La percezione di “prolungamento della pena”, per di più per periodi (nei fatti) imprecisati, porta non solo alla non accettazione della misura di sicurezza, vissuta come ingiusta; ma anche alla non comprensione del suo significato, specialmente quando l’arresto e la traduzione in casa lavoro avvengono quando la persona ha già finito di scontare la pena e si trova in libertà, magari dopo aver concluso un itinerario di reinserimento:

Viene vissuta come un’ingiustizia ..non comprendono perché quando hanno finito una pena poi devono scontare questa ulteriore pena che non ha un fine preciso (area tratt.3)

alcuni, addirittura, se gli chiedi: "ma lei sa perché è qua?" ti rispondono "no", perché non collegano la fase terminale della pena a quella iniziale, la percepiscono come sganciate e quindi non la accettano (area tratt.4)

*La maggior parte che **arrivano premettono che sono tre o quattro anni che sono fuori**, che lavoravano e tutto, e devono scontare non si sa quanto di casa lavoro (agente 4)*

*a maggior ragione è difficile (accettare la misura n.d.r.) **quando vengono da cinque, sei, sette anni passati in libertà** perché non è stata fatta in tempo, a suo tempo, la revisione della pericolosità sociale, quindi..non è stato possibile portarlo in una casa lavoro..**ultimamente ne hanno portato uno che aveva una misura di sicurezza del 2015** (agente 1)*

io nel 2012 prendo la condanna a sette anni e quattro mesi, mi sconto tutti i sette anni e quattro mesi..io finisco tutto il mio percorso di reinserimento sociale..vado a fare un programma di recupero..io mi ritrovo qua, siamo nel 2023..(internato 3)

Come risulta dalle testimonianze, alla "ingiustizia" iniziale della norma si assommano i **ritardi nell'applicazione** che rendono la misura ancora più penosa e oscura nella sua finalità (si veda il riferimento alla revisione della pericolosità sociale non attuata nei tempi congrui, pratica che sembra assai comune, che fa sì che le persone scontino la misura di sicurezza molto tempo dopo la fine del carcere e il ritorno in libertà).

Altro aspetto della "pena prolungata e ingiusta" riguarda la sottrazione del lavoro che a volte le persone hanno già; e delle relazioni familiari.

se mi danno una possibilità con la vigilata o con le palle al piede, basta che a me mi mettono a casa con mia moglie e i miei figli e ho pagato il conto. E non quello che mi deve tenere qua, il magistrato (Internato 2)

della famiglia non ne sta parlando nessuno, di avere la possibilità di curare i propri affetti familiari. Perché se la famiglia non potrebbe venire a colloquio, ce la possiamo dimenticare, tramite whatsapp soltanto, né più né meno (Internato 6)

Da notare che le case lavoro sono in numero limitato sul territorio italiano, dunque può accadere che ci siano internati che vengono da molto lontano e sono privati dei legami affettivi e di possibilità di reinserimento:

quegli internati che sono fuori dal proprio contesto di provenienza perché non sono moltissimi però ce ne sono persone del nord, di altre zone d'Italia, che vengono completamente decontestualizzati e quindi diventa veramente difficile partire con un percorso di reinserimento all'esterno (area tratt.2)

L'angoscia della proroga

Perché l'angoscia che loro hanno nel non sapere se questa misura viene reiterata o meno dal punto di vista di noi operatori penitenziari sicuramente si traduce, dal punto di vista dell'operatività, anche in una gestione più difficile (agente 3)

Fra gli aspetti di non accettazione della misura di sicurezza, l'incertezza legata alle proroghe, già accennata, è la più rilevante. Provoca ansia e dolore negli internati ed è motivo di preoccupazione per il personale. Poiché è questione centrale, vale la pena di approfondirla. Per fare ciò, ci soffermiamo su un episodio chiave dell'incontro con gli internati: le ripetute richieste di chiarimento sulla normativa per ciò che riguarda le proroghe hanno fatto sì che una delle ricercatrici che partecipavano all'incontro, esperta di diritto, spiegasse nel dettaglio la norma sulla proroga e i cambiamenti intervenuti.

La normativa non è di per sé di facile comprensione, soprattutto per gli ampi margini di discrezionalità nell'interpretazione della stessa: il giudice è vincolato a un tetto massimo di

durata agganciato al reato commesso, tuttavia il tetto è calcolato sul massimo di pena edittale previsto per il reato, e non sulla pena effettivamente inflitta (il che paradossalmente rischia di penalizzare coloro che hanno ricevuto pene più leggere perché il loro reato era meno grave). E poiché in genere le persone hanno commesso una serie di reati, al magistrato è lasciata la scelta del reato (o dei reati) su cui calcolare il tetto massimo della misura di sicurezza. In teoria, il magistrato potrebbe agganciare la durata della misura alla pena massima edittale di tutti i reati commessi (il che allungherebbe, in teoria all'infinito, la durata della misura di sicurezza). Sulla base di questo ampio arco di possibilità interpretative, si registrano nel concreto interpretazioni diverse della legge da parte dei magistrati per calcolare la lunghezza della misura di sicurezza. Quanto alle proroghe, il magistrato può reiterarle, come già detto.

Abbiamo riportato nel dettaglio le norme per meglio dare conto dello sconcerto degli intervistati:

Ergastolo, ergastolo questo diventa..può essere pure un ergastolo, due ergastoli, tre ergastoli (internato 14)

Quindi se uno ha commesso venti reati, può applicare la misura di sicurezza venti volte? (internato 6)

“Pericolosità sociale” e misura di sicurezza: quale senso alla casa lavoro?

io non lo so il tema della pericolosità sociale come si può risolvere.. certo bisogna ragionare sui temi della recidiva, sui temi della pericolosità, sul valore della pena, su come vanno definite le misure, però in maniera molto concreta (dirigenza 1).

Anche perché così come sono le strutture non è che la permanenza di un anno in più, di due anni in più risolve il problema della pericolosità sociale..anzi forse la persona si inasprisce anche di più (agente 2)

La misura di sicurezza è pensata in risposta alla “pericolosità sociale”. Il concetto non è stato molto approfondito, anche perché risulta sfuggente. Soprattutto non appare chiaro come l’internamento in casa lavoro (o in colonia agricola) possa raggiungere l’obiettivo di eliminare/ridurre la pericolosità sociale. Si può supporre che, nell’idea originaria, l’addestramento alla regolarità di vita, alla disciplina e al lavoro obbligatorio siano stati individuati come strumenti per “riprogrammare socialmente” l’individuo. Oggi però questo modello di correzione morale/sociale della casa lavoro è messo in crisi dal diverso significato che ha il lavoro nella nostra società. Il lavoro è un diritto, per quanto difficile da ottenere, a fondamento dell’autonomia della persona e della realizzazione personale. Una prospettiva molto diversa da quella del “disciplinamento”, secondo cui sono sorte le case lavoro e le colonie agricole.

Da notare: sul modo di intendere il lavoro nella casa lavoro si registrano sguardi differenti fra operatori e internati. Gli operatori avanzano dubbi sul vecchio concetto del lavoro come (unico) strumento di riabilitazione e rimandano a una riflessione a tutto campo sul concetto di pericolosità sociale e sul lavoro come strumento per porvi rimedio.

Bisognerebbe interrogarsi su questo, cioè se questa misura di sicurezza, associata al lavoro, che nasce proprio per riabilitare perché appunto il lavoro viene visto come uno strumento, sia attuale. Secondo me non lo è più, e quindi bisognerebbe ragionare..(dirigenza 1)

Gli internati invece, nel tentativo di dare senso alla misura di sicurezza, proprio al lavoro si aggrappano, nella prospettiva di “avere qualcosa da fare”, di “guadagnare qualcosa” per la famiglia, anche per conservare la stima di sé. Essi cioè si aggrappano al lavoro, secondo la funzione sociale che gli è attribuita correntemente. Seguendo la quale, rivendicano il lavoro come diritto.

L’esigenza del lavoro è tanto più impellente, in quanto, in assenza del lavoro, la detenzione in casa lavoro è del tutto assimilata alla detenzione in carcere, amplificando la percezione di “ingiustizia subita”. E poiché nella particolare situazione della casa lavoro di Barcellona P.G. il lavoro è carente, come vedremo meglio in seguito, la richiesta di lavoro diventa una vibrata denuncia per la mancanza di opportunità lavorative.

Prima volevamo sapere, cosa è la casa lavoro? Noi tutti ci chiediamo qual è , che cos'è la casa lavoro?..Se ci dicono che è una casa di lavoro, perché non ci permettono di lavorare? (Internato 1)

voi dovete spingere con il ministero perché ci hanno dato una casa di lavoro e non c'è niente. Io cosa faccio dalla mattina alla sera? (Internato 8)

Loro hanno una visione di questo tipo di permanenza nella casa lavoro, finalizzata esclusivamente, ma proprio esclusivamente, all'attività lavorativa .. al lavoro che è quello retribuito, non accettano assolutamente alternative, che possono essere corsi di formazione come può essere la scuola (area tratt.4)

Come si vede dalla testimonianza ultima di un operatore, le denunce degli internati sono fonte di disagio per gli operatori, che peraltro dichiarano di impegnarsi per offrire in futuro nuove opportunità lavorative. In più, "l'aggrapparsi" al lavoro degli internati non è pienamente compreso e condiviso da alcuni operatori, i quali vorrebbero che gli internati aderissero di più al percorso riabilitativo standard (secondo il modello vigente in carcere). A loro avviso, l'internamento potrebbe più proficuamente servire per "ripensare" al reato, per meglio elaborare la cesura fra passato di delinquenza e futuro di cambiamento, da una parte; dall'altra, per acquisire gli strumenti di nuova socializzazione, tramite l'istruzione e la formazione lavorativa.

il reato è come se fosse accantonato...difficilmente ritornano al tema del reato cioè il tema del reato neanche incidentalmente lo valutano (dirigenza 1)

Tutto il resto per loro non ha grande valore, cosa che per noi invece lo è perché anche avviare un internato che ha due anni di misura di sicurezza ad un percorso scolastico, un percorso formativo, è una cosa importante perché sono cose che poi sono finalizzate all'esterno, per un reinserimento (area tratt.4)

Nelle maglie della “pericolosità sociale”: come districarsene?

Si è già incontrata “l’angoscia della proroga”. Nel tentativo di dominare lo spettro della proroga, gli internati si sforzano di capire la ratio che guida il magistrato nella decisione. Gli internati si aspettano che i magistrati valutino il loro comportamento sia in casa lavoro – oggetto delle relazioni degli operatori – sia a casa, durante i permessi di rientro nella comunità. In particolare, il comportamento durante i permessi può fornire prova della loro “riabilitazione”. Questa è anche la prospettiva degli operatori.

Nella realtà, emerge invece che i permessi sono scarsi: gli operatori si lamentano in particolare della mancanza di “licenze finali di esperimento” per verificare il buon inserimento sociale. La mancanza di permessi fa sì che manchi un elemento fondamentale per stabilire il venir meno della “pericolosità sociale”.

*Il malessere che esce, e io sono d’accordo, è il fatto che insomma il magistrato su che base può valutare il persistere della pericolosità sociale? Questo è il punto fondamentale ..è **chiaro che se io a te in licenza non ti mando, è chiaro che quando arriva il momento, ti prorogo la misura** (area trattamentale 2)*

Con queste parole l’operatore denuncia il circolo vizioso che, dalla reticenza a concedere permessi e la “licenza di esperimento”, porta al prolungamento della misura di sicurezza. C’è un ulteriore elemento che spinge alla proroga: nella valutazione del giudice, emerge che le informazioni della polizia territoriale hanno maggior peso della relazione degli operatori della casa lavoro. Ciò è fonte di perplessità (e anche di frustrazione) negli operatori.

abbiamo delle situazioni in cui gli internati hanno comunque un comportamento fra virgolette lineare dentro e poi li proponiamo in équipe e il magistrato ci fa i rigetti delle misure, delle trasformazioni, perché si appella a tutto quello che c’è dietro. Se volete in qualche modo vedere le due parti a confronto, la magistratura e la nostra attività,

lo potete vedere anche attraverso i rigetti che la magistratura fa delle trasformazioni delle misure (area tratt.4)

L'aspetto di polizia è sempre prevalso rispetto all'aspetto penitenziario. L'aspetto di polizia in tutti i casi .. ha avuto sempre una prevalenza rispetto anche al comportamento in carcere, e quindi il risultato è stato: ti rigetto la misura di sicurezza perché non ci sono i presupposti di polizia e non magari il rigetto della misura di sicurezza perché all'interno dell'istituto penitenziario ha avuto un comportamento lineare o non lineare (area tratt.2)

Da notare: la polizia territoriale, in mancanza di elementi di giudizio sul comportamento attuale della persona reclusa, è più propensa a rifarsi al passato criminale. Si è potuto verificare che a volte la formula usata dai corpi di polizia territoriale è cautelativa, sulla linea: “non ci sono elementi per escludere che il soggetto possa riprendere i contatti col mondo criminale”. Questo tipo di affermazione è paradossale, perché non si capisce come potrebbe essere fornita una prova di “non contatto” (come dicono gli anglosassoni: *Heads, you win; tails, I lose*): eppure tale paradosso può far scattare il circuito vizioso che riporta inesorabilmente la persona all'origine della sua carriera di “socialmente pericoloso”.

Sono assai significativi i “*rigetti*” citati dagli operatori perché “*il magistrato si appella a tutto quello che c'è dietro*”. Quei rigetti svelano la ratio della misura di sicurezza nella pratica, al di là della norma: la pericolosità sociale è intesa come attributo della personalità, in quanto tale poco soggetta a cambiamenti. Da qui la “prevalenza dell'aspetto di polizia”, che perlopiù focalizza sul passato criminale (secondo la logica già citata del comportamento criminale “che non si può escludere possa ripetersi”) e “*la difficoltà a superare un curriculum criminale*”. Come dice un operatore:

*abbiamo delle situazioni in cui gli internati hanno comunque un comportamento fra virgolette lineare dentro e poi li proponiamo in équipe e **il magistrato ci fa i rigetti delle misure, delle trasformazioni, perché si appella a tutto quello che c'è dietro** (area tratt.4)*

*la pericolosità è legata al curriculum criminale che nasce dal documento, nasce dal numero di condanne, dai procedimenti anche a piede libero, nasce da tutta una serie di considerazioni che sono giuridiche e che magari qualche magistrato valuta in maniera un'po' più... rispettando l'attualità diciamo, mentre qualche altro guarda il curriculum e dice "aspetto ancora un'po' " ..**abbiamo la difficoltà a superare un curriculum criminale** che magari è un'po' più ampio rispetto ad un altro (area tratt. 1)*

Cambiamento/non cambiamento, reinserimento/esclusione: il travaglio del “socialmente pericoloso”

Molte le voci di sconcerto e sgomento degli internati:

Allora, nella mia ignoranza, se il fascicolo parla bene, il magistrato dove si deve aggrappare per darmi la proroga ?(internato 14)

(la licenza di esperimento n.d.r.) quella finale! Qua non la usano! Loro devono mettere alla prova le persone che hanno fatto un percorso, a dire questo ha fatto un anno, doveva fare un anno, buttiamolo fuori e non ci danno la proroga (Internato 2)

ma i magistrati non sanno ragionare per quanto riguarda casa lavoro, perché a un determinato punto noi dovremmo essere permessanti, su un anno di casa lavoro a sei mesi dovremmo incominciare ad andare in licenza. E' da un anno che è qui e di permessi non se ne parla (internato 6).

*io di professione sono un bracciante agricolo, ho ancora il contratto, mi aspetta il datore di lavoro, ci ho il lavoro, c'ho la casa, c'ho i familiari, sono in regola con qualunque cosa e ancora **non sono andato in licenza: se io non ci vado come dimostro che non sono un soggetto pericoloso?** (Internato 11)*

Gli internati percepiscono che la scarsa disposizione a “metterli alla prova” è spia della volontà di prolungare la loro permanenza in casa lavoro, seguendo un pre-giudizio di persistente pericolosità. Come già accennato, il sistema giudiziario pare concepire la “pericolosità sociale” come un tratto legato alla persona e alle sue intrinseche caratteristiche psicologiche: il che, se non esclude, quanto meno allontana il più possibile la fine dell'internamento. La richiesta insistita di permessi per dare prova del cambiamento esprime il tentativo degli internati di riportare il sistema alla ratio del reinserimento del reo; contro l'idea (sottesa alle ripetute proroghe) della “immutabilità” del “pericoloso socialmente”, che spinge il sistema lungo la china dell'esclusione.

Quanto al cambiamento, un internato tenta di approfondire il concetto con particolare acutezza:

*Il giorno 3 febbraio c'ho la camera di consiglio e spero che mi facciano una croce, che questa volta sarebbe una cosa buona che mi danno la possibilità di tornare a casa e cambiare stile di vita. **Io non posso cambiare, una persona non può cambiare, però può migliorare. Io mi sento migliorato nella mia vita.** Se mi danno una possibilità con la vigilata o con le palle al piede, basta che a me mi mettono a casa con mia moglie e i miei figli..e ho pagato il conto (internato 2)*

Ancora più drammatica la situazione degli stranieri o anche degli italiani che non hanno domicilio e relazioni familiari, per i quali la prospettiva dei permessi è ancora più lontana.

Quando la proroga è inflitta senza che le istituzioni creino le condizioni perché le persone siano “messe alla prova”, la permanenza in casa lavoro acquista il carattere di esclusione dalla comunità.

*io sono straniero e mi hanno condannato a due anni di casa lavoro. Purtroppo, qua la mia famiglia non c'è, non ne ho nessuno qui che posso uscire, permessi o quanto altro. Io sconto questi due anni di casa lavoro, li sconto non c'è problema, **però ho sentito dire che mi danno altra proroga di otto mesi o un anno, che vuol dire questo? Lo stesso fra***

otto mesi o un anno non avrà un indirizzo o dove andare ad abitare, così sono entrato normale, devo uscire pazzo per davvero? (Internato 13)

*Se io non posso andare a casa perché non ho un riferimento, come posso sviluppare dei permessi che possono **rendere all'internato un esperimento fuori per mettersi alla prova?** (Internato 4)*

Non va infine dimenticato lo scenario di povertà (di risorse di vario tipo, di relazioni) che si intravede sullo sfondo:

per andare in licenza ci vogliono 50 euro e io per dire ora c'ho 18 euro, se io devo tornare a casa non ci dico a mia moglie mandami 50 euro per andare in licenza (Internato 2)

In conclusione: la misura di sicurezza attua uno spostamento dal giudizio sul reato al giudizio sulle caratteristiche della persona che lo commette (definita “pericolosa socialmente”). Tale verdetto si traduce in etichetta da cui è difficile liberarsi. Questo spiegherebbe quanto avvertito dagli internati (e segnalato dagli operatori) per cui pare non esserci mai una prova sufficiente del cambiamento. La condotta “normale” (ovvero socialmente compatibile) non è prova sufficiente quando si tratta di un soggetto etichettato come “anormale” (socialmente incompatibile): dal quale ci si aspetta la continuazione di condotte “anormali”. Anche l’ampia discrezionalità nel prolungamento della misura (rimasta pressoché tale nonostante la modifica sul tetto massimo intervenuta con la legge 81) testimonia il trattamento “speciale” riservato alla “speciale” personalità del “pericoloso socialmente”. L’internamento rischia di assumere così l’aspetto di esclusione dalla comunità, mentre il lavoro si presenta come mezzo di disciplinamento fine a sé stesso, piuttosto che di reinserimento.

Nella casa lavoro di Barcellona P.G.

La casa lavoro di Barcellona P-G. è stata aperta senza un progetto adatto alla sua supposta funzione. Gli operatori si dimostrano consapevoli di questo limite di improvvisazione e concordano con gli internati sul fatto che la casa lavoro funziona al momento come un carcere. Il maggior limite è la scarsa offerta di lavoro.

All'inizio, quando abbiamo aperto la casa lavoro, è stato drammatico per noi perché comunque ci siamo ritrovati venti internati che erano su tutte le furie perché erano stati spostati da altre case lavoro, dove già lavoravano- (dirigenza 1)

Ci siamo trovati completamente alla sprovvista quando è stata istituita la casa: non avevamo lavorazioni, non avevamo contesti lavorativi dove poter adibire adeguatamente queste persone (area tratt.2)

Gli internati che hanno sperimentato altre case lavoro hanno più modo di rimarcare le carenze.

se è una casa lavoro che ci stiamo a fare in carcere..perché qua non per colpa dell'amministrazione, non c'è niente. Fanno una colonia agricola, per dire, non c'hanno il terreno, non c'hanno il trattore (Internato 1).

io a Vasto ero articolo 21 esterno e lavoravo fuori. Certe domeniche andavo a pulire le ville dove c'erano i bambini disabili, mangiavamo là sempre con gli educatori (Internato 12).

Oltre agli spazi poco adatti e alla mancanza di un progetto prima dell'apertura, si lamenta l'eredità negativa del vecchio Ospedale Psichiatrico Giudiziario che occupava quegli stessi locali. Gli internati non apprezzano di essere rinchiusi a Barcellona P.G. "perché lì ci stanno i matti".

molti, la maggior parte, hanno la convinzione: si richiamano all'internato psichiatrico... che loro arrivano in questa casa lavoro, di Barcellona, perché qua trattano i malati di mente (area tratt.5)

Dicono: qua ci vengono i pazzi.. E' una cosa che poi si scardina ma è un lavoro che dobbiamo fare su questo aspetto. Bisogna fargli capire che non siamo solo quello (area tratt.4)

Il fantasma del vecchio OPG pare essere presente anche nell'amministrazione che decide la destinazione delle persone in misura di sicurezza. Poiché il carcere, presente accanto alla casa lavoro nella medesima area del vecchio OPG, contiene una Articolazione Salute Mentale -ATSM, capita che siano destinate alla casa lavoro di Barcellona P.G. persone con problematiche di salute mentale (dimenticando che l'ATSM funziona per i carcerati, non per gli internati).

*non vuole essere una battuta però alcuni provvedimenti della nostra amministrazione vanno in questo senso, **ti assegno a Barcellona perché lì c'è anche una sezione psichiatrica** (area tratt.2).*

Questa confusione alimenta i conflitti, perché lo stigma della malattia mentale persiste ed è ancora possente

Perché la malattia psichiatrica viene vista come uno stigma. Abbiamo avuto problemi noi con dei detenuti che sono usciti dall'ATSM e ci hanno assegnato presso le sezioni ordinarie; abbiamo dovuto dire al Provveditore di non mandarli perché c'è questo stigma che li perseguita per cui arrivati nelle sezioni ordinarie quelli non li vogliono (dirigenza 1)

Il fantasma dell'ex OPG (quale "internamento indeterminato") opera anche fra alcuni magistrati, in una sovrapposizione (e apparente confusione) fra le misure di sicurezza per

imputabili e quelle per non imputabili per infermità mentale (destinati oggi alle REMS). Capita così che il non imputabile, dopo la REMS, sia ancora rinchiuso nella casa lavoro:

*Nella Rems si arriva per il problema psichiatrico che incide sulla imputabilità..Però può anche accadere che nel momento in cui si passa attraverso il riesame della pericolosità, **il profilo della pericolosità criminale viene ritenuto superiore rispetto alla malattia psichiatrica** e la REMS si ritrasforma..e quindi passa da una misura di sicurezza di tipo psichiatrico a una di tipo detentivo che in realtà non è nata per lo psichiatrico (dirigenza 3)*

Sì, si passa dalla REMS alla casa lavoro (dirigenza 3)

Questo passaggio avviene per “problemi di gestione”, come rimarca un agente, dalle cui parole emerge appieno la disfunzionalità del sistema:

Questo passaggio spesso si rende fra virgolette necessario perché ci sono problemi di gestione ..arrivano qua detenuti psichiatrici, internati psichiatrici con problematiche di gestione.. non si possono inserire nel mondo del lavoro, non si possono gestire all'interno di una casa lavoro perché non c'è trattamento psichiatrico, cioè è ridotto..rispetto a quello che potrebbe essere una REMS (agente 1)

Gli operatori rivendicano gli sforzi di progettazione per far sì che la casa lavoro sia conforme alla sua finalità:

Abbiamo lavorato molto per dare identità a una cosa che non esisteva. Abbiamo dovuto, dall'oggi al domani, inventarci e devo dire che ci ha aiutato molto il fatto che anche loro percepiscono che c'è volontà e un interesse da parte degli operatori - soprattutto chiaramente gli operatori di trattamento - di avviare un percorso riabilitativo (dirigenza 1)

Ovviamente, I maggiori sforzi sono concentrati sull'offerta di lavoro e sull'apertura di una colonia agricola:

ci siamo dovuti, fra virgolette, inventare per loro posti di lavoro. Abbiamo sottratto lavorazioni domestiche al resto della popolazione detenuta per mettere il maggior numero possibile di internati. (area tratt.2)

avremmo poi un progetto agricolo e quindi la possibilità di lavori nei campi..dovrebbe avviarsi questa colonia agricola. Siamo in attesa della definizione del progetto da parte di un agronomo che viene dal Dipartimento. .nel frattempo abbiamo fatto tutte le attività propedeutiche. Ho comprato un trattore di oltre 40 mila euro, addestrato gli internati alla guida del trattore e fatto le assicurazioni, sia per loro che per il trattore, tutto quello che c'era da fare (dirigenza 1)

Da notare alcuni ostacoli che derivano in parte dalla struttura architettonica, in parte dalle regole di gestione degli spazi potenzialmente comuni fra detenuti e internati:

un altro problema da superare qual è? Mettere insieme i detenuti con gli internati. C'è bisogno di una autorizzazione speciale da parte del Dipartimento, perché i detenuti e gli internati non si possono incontrare (dirigenza 1)

Prospettive e priorità di riforma

E' presente l'ipotesi di abolizione dell'internamento per gli imputabili, sulla base della valutazione di incostituzionalità della normativa, che già si è vista. Sottolineando gli aspetti negativi, spesso si propone un "ripensamento" che già prefigura soluzioni radicali.

(la misura ndr) **va *attualizzata con l'abrogazione*** a mio avviso perché si parla tanto di costituzione, di pena che deve essere aderente alla costituzione, e non ci siamo a mio

avviso. Non è per niente aderente a quello che dovrebbe essere la pena o comunque la custodia in carcere (agente 2)

Bisognerebbe interrogarsi su questo, cioè se questa misura di sicurezza, associata al lavoro, che nasce proprio per riabilitare perché appunto il lavoro viene visto come uno strumento, sia attuale. Secondo me non lo è più, e quindi bisognerebbe ragionare su questo o quantomeno non è l'unica cosa (dirigenza 1)

Rispetto all'ipotesi di riforma parziale, si propone di 1) indirizzare la misura verso la finalità riabilitativa; 2) evitare che la misura di sicurezza possa intervenire dopo che la persona ha scontato la pena e si trova in libertà; 3) introdurre la licenza di esperimento in chiave di reinserimento, al fine di favorire l'uscita dalla casa lavoro.

*Bisogna ripensare questa misura di sicurezza dando un contenuto diverso e interrogandosi sul fatto che questa pericolosità sia affrontata nel momento in cui effettivamente questo soggetto sta scontando una pena ..ma allora mi chiedo: perché a questo punto la misura di sicurezza **deve essere semplicemente insita anche nella condanna e accompagnarla in realtà da un vero percorso dove si cerca di riabilitare** (agente 1)*

La licenza finale sarebbe un ottimo strumento anche per allentare queste tensioni. L'internato che sa, a cui dai questa prospettiva (area tratt.2)

*bisognerebbe rivedere il concetto di pericolosità secondo le linee indicate agli Stati generali **e evitare che la misura venga applicata dopo periodi di libertà..** Andrebbe aggiornata la norma, rivedendo l'idea della riabilitazione legata unicamente al lavoro, è importante la scuola e i corsi professionalizzanti...cambiano proprio l'immagine di se stessi, spingono a una maggiore cura di se stessi (dirigenza 3)*

A questo punto tanto vale trattare queste persone all'esterno, che ne so, in lavori socialmente utili con un tot di ore giornaliere, o con il lavoro all'esterno. Gli organi di

polizia esterni, presenti sul territorio naturale di queste persone, hanno più modo di vedere se questi detenuti o ex detenuti nella società continuano a mettere in atto dei comportamenti contro la popolazione civile (agente 4)

Rompere il silenzio sulle misure di sicurezza per i “pericolosi socialmente”

Infine, c'è un ostacolo importante sulla via della riforma, che gli internati e gli operatori colgono con preoccupazione: la mancanza di attenzione dell'opinione pubblica e della politica:

Probabilmente non fa clamore la presenza degli internati perché non sono tanti ..Non fanno clamore e quindi non si interviene, si dimenticano anche di questa misura (agente 2)

*Come mai si parla tanto di ergastolo ostativo, di abolizione e non si parla mai di casa lavoro? Già ci siamo con l'ergastolo perché in bianco, **però vedo che il discorso casa lavoro sia da parte di Roma a scendere non ci interessa niente a nessuno** (Internato 3).*

*(non tutti sanno che cos'è la casa lavoro n.d.r.) **forse nemmeno lo stato lo sa che cos'è. Nemmeno la Meloni lo sa** (Voci di più internati).*

Riforme, progetti, proposte

Viste le innumerevoli criticità delle case di lavoro, sia nella loro legittimazione e configurazione astratta, che nella pratica. È opportuno riesaminare e riprendere in mano le riforme, i progetti e le proposte che si sono susseguiti.

1. I progetti di nuovo codice penale

I numerosi progetti di revisione del codice penale, elaborati da varie successive commissioni ministeriali e mai approvati, per la quasi totalità prevedevano l'abrogazione delle misure di sicurezza per imputabili. Entrato in crisi il fondamento teorico-filosofico della pericolosità sociale del malato di mente, dall'altro ci sono altri aspetti che sono sembrati necessitare di una riforma. Per esempio la durata minima della misura di sicurezza, come espressione di una presunzione del perdurare della pericolosità (sebbene relativa, in quanto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.110 del 1974, è ammessa la revoca anticipata), ancora la rigidità del binomio pericoloso-non pericoloso che non consente una graduazione degli interventi, oppure il ricorso obbligatorio alla misura di sicurezza detentiva per tutti gli imputabili pericolosi, o i requisiti oggettivi dai quali scaturisce la valutazione della pericolosità e la conseguente applicazione della misura di sicurezza.

Dalla crisi della pericolosità è derivata la richiesta di una sostituzione del concetto, con altri che, pur rispondendo alla funzionalità di garantire la difesa sociale, risultino più compatibili con le recenti istanze di superamento del nesso tra malattia mentale e pericolo sociale. Del resto anche la pericolosità ha subito sorte analoghe a quella dell'imputabilità per quanto concerne la certezza scientifica. Dunque, anche coloro che optavano per una posizione di conservazione della categoria ne richiedevano una ridefinizione.

Anche la pericolosità sociale è stata revisionata in molti dei progetti di riforma del Codice penale presentati a partire dal II Dopoguerra. Alcuni provvedevano ad un'ablazione del concetto, sostituito da altri che sembravano dotati di maggior scientificità. In questo senso, la bozza Pagliaro richiedeva solamente la valutazione del nesso eziologico tra il fatto commesso ed il disturbo psichico. Analogamente, ma in una chiave meno deterministica e nell'ambito di una complessiva volontà di attribuire alla misura un diverso significato, alcuni

progetti - il Progetto Pisapia in particolare - sostituivano la pericolosità sociale con la necessità di terapie.

Altri disegni, pur lasciando integra la pericolosità sociale e attribuendo comunque ad essa il valore di cardine del sistema delle misure di sicurezza, intervenivano a limitare il ricorso a queste ultime. Ad esempio il DDL Nordio, prevedeva che scattasse una presunzione di pericolosità relativa soltanto nelle ipotesi di commissione di fatti contro la vita o l'incolumità - sia individuale che pubblica - oppure caratterizzati dalla violenza contro le persone. Analogamente nei Progetti Pagliaro e Riz, soltanto la commissione di fatti per i quali il massimo edittale fosse stato superiore a dieci anni consentivano di ricorrere alla misura di sicurezza.

Alcuni progetti intervenivano sulla durata della misura di sicurezza, il DDL Milio, cancellava il termine minimo, mentre il Progetto Pisapia stabiliva un tetto massimo di durata, così da evitare le situazioni di cosiddetto *ergastolo bianco*, che andava a coincidere con il massimo di pena edittale previsto per quello specifico fatto.

Particolarmente interessante risulta il disegno Riz che disponeva una graduazione della pericolosità sociale, con misure di sicurezza diverse a seconda del grado.

1. Lo schema Pelissero

Il 23 giugno 2017 è stata approvata la legge n. 103/2017 recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, che all’art. 1 co. 16 delegava il Governo ad adottare, nel termine di un anno dall’entrata in vigore (3 agosto 2018) decreti legislativi per la modifica del regime delle misure di sicurezza personali (oltreché delle norme in materia di procedibilità per alcuni reati) statuendo quali principi direttivi: l’introduzione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali, per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; la revisione del doppio binario per i soggetti imputabili; l’introduzione di una durata massima delle misure di sicurezza personali; l’accertamento periodico di persistenza della pericolosità; la revisione del modello definitorio di infermità, attribuendo rilevanza ai disturbi di personalità; la previsione per i non imputabili di misure terapeutiche e di controllo determinate nel massimo, tenendo conto delle necessità di cura; l’abolizione del doppio binario per l’ipotesi di diminuita capacità di intendere e volere e previsione per il semi-infermo di un trattamento

sanzionatorio con finalità terapeutiche, anche attraverso l'accesso a misure alternative; la destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stata accertata in via definitiva l'infermità al momento della commissione; nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta e degli imputati per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari non siano di fatto idonee.

A dicembre 2017 la Commissione, nominata con D.M. Giustizia 19.07.2017 e presieduta da Marco Pelissero, presentava lo schema di decreto legislativo.

Lo schema Pelissero – nei limiti dei principi di cui alla legge delega – prevedeva significative novità. Il doppio binario permaneva ed erano mantenute sia le misure di sicurezza per imputabili che per non imputabili (con una distinzione in tre specie: misure di controllo, terapeutiche e per minorenni), mentre veniva abolito il doppio binario per i semi-imputabili.

L'applicazione di misure di sicurezza per imputabili, ridenominate "misure di controllo", era limitata soltanto all'ipotesi di commissione di reati di una certa gravità. Le misure di controllo erano tre: la libertà vigilata, di cui era ridefinita la disciplina, con indicazione delle prescrizioni imposte e con una durata massima comunque non superiore a 10 anni; il controllo domiciliare, misura detentiva da eseguirsi presso l'abitazione o altro luogo idoneo di cura, accoglienza o assistenza; il controllo custodiale, da applicarsi solo come *extrema ratio*, limitatamente ai casi di commissione di delitti di maggior gravità e per un massimo di tempo comunque non superiore a 5 anni.

Per quanto concerne le misure per non imputabili per vizio di mente, ridenominate "misure terapeutiche", lo schema "Pelissero" prevedeva, quale presupposto per l'applicazione, la rispondenza della misura ad un bisogno di cura e di controllo, determinato dalla persistenza delle ragioni che hanno causato il delitto ed era esclusa per le ipotesi di commissione di delitti con limite massimo edittale inferiore ai tre anni. Le misure terapeutiche erano due: la vigilanza terapeutica, misura non detentiva ed il ricovero in residenza terapeutica giudiziaria, applicabile solo per reati puniti con pena non inferiore nel minimo a quattro anni.

Le misure terapeutiche non potevano durare oltre il massimo di pena per il reato commesso, ridotto della metà per la misura detentiva e di un quarto per la non detentiva. Era mantenuta la possibilità di applicare le misure in via provvisoria.

Riassumendo, se fosse stato adottato il testo elaborato dalla Commissione, le misure di sicurezza personali, sarebbero state le seguenti:

Tabella 31. Misure di sicurezza nello schema Pelissero

		IMPUTABILI		NON IMPUTABILI
		MISURE DI CONTROLLO		MISURE TERAPEUTICHE
PERSONALI	DETTENTIVE	Controllo domiciliare Presso l'abitazione o altro luogo di cura, accoglienza e assistenza	Controllo custodiale	Ricovero in residenza terapeutica giudiziaria
	NON DETTENTIVE	Libertà vigilata		

Come noto, il d.lgs. non è stato approvato e sono spirati i termini previsti dalla legge delega. Ad oggi, dunque, rimane invariata la disciplina codicistica sulle misure di sicurezza.

Bibliografia

Testi

Antigone (2022). *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulla detenzione femminile*. www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/

Antolisei, F. (1933). Pene e misure di sicurezza, in *Rivista italiana di diritto penale*, 133-141.

Baratta, A. (2019). *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Milano: Meltemi.

Corleone, F. (a cura di) (2019). *Archeologia criminale*. Firenze: Fondazione Michelucci Press.

Bartholini, I. (2007). *Percorsi della devianza e della diversità. Dall'“uomo atavico” al “senza permesso di soggiorno”*. Milano: FrancoAngeli.

Charmaz, K. (2014), *Constructing Grounded Theory*, Newbury Park, Sage Publications

Della Bella A. (2018). *Carcere duro [art. 41 bis]*. In *Diritto online*. Treccani https://www.treccani.it/enciclopedia/carcere-duro-art-41-bis_%28Diritto-on-line%29/

De Vanna, F. (a cura di) (2020). *Misure di sicurezza e vulnerabilità: la “detenzione” in casa di lavoro*. Modena: Mucchi.

De Vero G. (2002). *Introduzione al diritto penale*, Torino: Giappichelli.

Fassin, D. Punir. (2018). *Punire. Una passione contemporanea*. Milano: Feltrinelli.

Ferrajoli, L. (2008). *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma: Editori Laterza.

Ferri, E. (1921). Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti (libro I), relazione del Presidente Enrico Ferri. Approvata dalla Commissione.

Fiorentin, F. (2021). Il “carcere duro” e gli internati in misura di sicurezza: qualche riflessione a margine di un'importante sentenza della Corte costituzionale. *Sistema penale*, 04.02.2022. <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/corte-costituzionale-2021-197-fiorentin-carcere-duro-internati-misura-di-sicurezza>.

Fornari, U. (1997). *Trattato di psichiatria forense. II*. Torino: Giappichelli.

Forte, B. (2018). Come andare oltre i drammi delle “Case di lavoro”. *Il Sole 24 Ore*. 8 aprile 2018.

ForumDroghe (2023). *La traversata del deserto. XIV Libro bianco sulle droghe*. in <https://www.fuoriluogo.it/pubblicazioni/libro-bianco-droghe/>

Franchi, S., Melani, G., Zuffa, G. (2020). *Dopo l'OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario): approfondimento sulla cultura e il funzionamento delle REMS (Residenze per Esecuzione di Misure di Sicurezza*. In <https://www.societadellaragione.it/progetti/remis/>

Foucault, M. (2016). *La società punitiva. Corso al Collège de France 1972-1973*. Milano: Feltrinelli.

--- (1976) *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Torino: Einaudi.

Fungher, E. (2012). *La pericolosità sociale nel procedimento del Tribunale di Sorveglianza. Corso di formazione in psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense*. Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

Ghiara A. (1973). L'esecuzione delle misure di sicurezza secondo la legge e nella realtà. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 272 e ss.

Margara A. (2022). Il destino del carcere. in Corleone, F. (a cura di), *Alessandro Margara. La giustizia e il senso di umanità. Antologia di scritti su carcere, opg, droghe e magistratura di sorveglianza*. Firenze: Fondazione Michelucci.

Palazzo, F. (2008). *Corso di diritto penale. Parte Generale. III Edizione*. Torino: Giappichelli.

Pecorini, M., Poneti, K., Tavormina, E. (2019). Dall'OPG alle REMS, in Corleone, F. (a cura di). *Carcere e giustizia ripartire dalla Costituzione*, Firenze: Fondazione Michelucci Press, pp. 155-163.

Pelissero, M. (2008). *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*. Torino: Giappichelli.

Pitch, T. (2022). *Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive*. Roma: Carocci.

--- (2022b). *Il malinteso della vittima*. Torino: Edizioni gruppo Abele.

Poneti, K. (2018). Le misure di sicurezza e la modifica del Codice penale. in Corleone F. (a cura di), *Manicomi criminali. La rivoluzione aspetta la riforma*, Quaderni del Circolo Rosselli, 1, pp. 60 -63.

Rocco, A. (1930). Relazione a Sua Maestà il Re, in *Testo del nuovo codice penale con relazione a Sua Maestà il Re del Guardasigilli*, Roma, Tipografia Le Mantellate, 1930.

Ronconi, S., Zuffa, G. (2014). *Recluse: lo sguardo della differenza femminile sul carcere*. Roma: Futura editrice.

--- (2020). *La prigioniera delle donne. Idee e pratiche per i diritti*. Roma: Futura editrice.

Santoro, E. (2004). *Carcere e società liberale*. Torino: Giappichelli.

Sbraccia, A. (2013). *Migrazioni e criminalità: nessi causali e costruzioni sociali* in Mezzadra, S. e Ricciardi, M. (a cura di). *Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche*, Verona: Ombrecorte.

Unil e Conseil de L'Europe (2021). *Rapporto SPACE I – 2021*. Strasburgo. https://wp.unil.ch/space/files/2023/05/SPACE-I_2021_FinalReport.pdf

Verdolini, V. (2022). *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*. Pisa: Carocci.

Wacquant, L. (2013). Il posto della prigionia nel governo neoliberale della povertà, in Wacquant, L. *Iperincarcerazione. Neoliberalismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti*. Verona: Ombrecorte, Verona.

Zuffa G. (2015). Ripensare il carcere dall'ottica della differenza femminile. *Questione giustizia*, 2, 96-101.

Sentenze

Corte costituzionale, 110/1974.

Corte costituzionale, 139/1982.

Corte costituzionale, 249/1983.

Corte di Cassazione, Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 28575.

Corte di Cassazione, 49976/2018.

Corte di Cassazione, 267/2004.

European Court of Human Rights, *M. vs Germany*, Strasbourg, 17.12.2009.

European Court of Human Rights, *Jendrowiak vs. Germany*, Strasbourg, 14.04.2011.

Magistrato di Sorveglianza Udine, ord. 22 marzo 2018 (dep. 27 marzo 2018), Est. Fiorentin.

Tribunale di sorveglianza di Torino, 17 ottobre 2018

Allegati

- A. Questionario sulle posizioni giuridiche delle persone internate, sottoposto agli uffici delle case di lavoro di Isili, Trani e Vasto.**
- B. Questionario sulle attività offerte**
- C. Analisi contenuto focus group operatori Barcellona Pozzo di Gotto**
- D. Analisi contenuto focus group internati Barcellona Pozzo di Gotto**

PRESENTI IN CASA LAVORO ALLA DATA DEL	ETA'	NAZIONALITA'	GENERE	DATA INIZIO MISURA DI SICUREZZA (nel caso di più misure consecutive indicare l'inizio della prima)	DATA INIZIO DETENZIO NE (PER ESECUZIO NE PENA O CUSTODIA CAUTELAR E)	REATO	LA MISURA DI SICUREZZ A E' STATA PROROGA TA?	PROVENIE NZA (CARCER E, AGGRAVA MENTO LIBERTA' VIGILATA ...) (nel caso di misura prorogata e/o modificata si chiede	LA PERSON A E' DIPENDE NTE DA ALCOOL O SOSTAN ZE STUPEFA CENTI?	LA PERSON A SOFFRE DI PATOLO GIE PSICHA TRICHE?
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Questionario casa lavoro

Quante persone delle attualmente presenti in casa lavoro svolgono un'attività lavorativa?

Quante di queste svolgono un'attività lavorativa diversa dalle mansioni domestiche funzionali al mantenimento e funzionamento della struttura?

Sono presenti lavorazioni interne? Se sì, quali?

Sono presenti altre tipologie di progetti per favorire il reinserimento lavorativo? Se sì, quali?

È possibile frequentare un percorso scolastico all'interno della casa lavoro? Fino a quale grado di istruzione?

Sono previsti percorsi formativi extra-scolastici? Se sì, quali?

Sono previste attività ricreative/culturali (ad es. teatro, attività sportive...)? Se sì, quali?

Analisi contenuto focus group operatori Barcellona Pozzo di Gotto:
(Aree, categorie, codici)

Partecipanti e sigla identificativa.

C: area trattamentale 2

G: dirigenza 3

P: agente 1

A: agente 2

Ca: agente 3

Al: agente 4

M: area tratt.3

P: area tratt.4

Ma: area tratt.5

D: Dirigenza 1

Comandante: dirigenza 2

AREA: ISTITUTO MISURA DI SICUREZZA IN CASA LAVORO

Categoria: (1) **Percezione della misura**

Codici

a) Non comprensione/non accettazione della misura
anche noi, lo vediamo così come una perfetta continuazione della pena detentiva (area tratt. 2).

E' già difficile far comprendere a uno che ha espiato la pena che adesso a margine c'è questa misura di sicurezza (agente 1)

Viene vissuta come un'ingiustizia ..non comprendono perché quando hanno finito una pena poi devono scontare questa ulteriore pena che non ha un fine preciso (area tratt.3)

Nel cuore degli operatori esiste questa percezione, cioè sembra quasi una misura che perpetua la pena senza quasi senza fine. Io ho conosciuto delle persone che hanno fatto lo stesso numero di anni di pena e lo stesso numero di anni di misura di sicurezza (dirigenza 1)

Nella misura di sicurezza paradossalmente viene avvertita anche come ingiustizia perché viene vista come un doppione della pena, come fosse un ergastolo bianco perché non si capisce (agente 1)

alcuni, addirittura, se gli chiedi: "ma lei sa perché è qua?" ti rispondono "no", perché non collegano la fase terminale della pena a quella iniziale, la percepiscono come sganciate e quindi non la accettano (area tratt.4)

E quindi aprire una riflessione sul reato diventa difficile perché loro già hanno scontato..(area tratt.3)

Non è che la casa lavoro è concepita diversamente da una sezione detentiva..figuriamoci se uno deve vivere 24 ore una misura di sicurezza che dovrebbe essere una misura riabilitativa risocializzante (dirigenza 1)

b) Lavoro/non lavoro (peculiarità dell'internamento)

Loro hanno una visione di questo tipo di permanenza nella casa lavoro, finalizzata esclusivamente, ma proprio esclusivamente, all'attività lavorativa .. al lavoro che è quello retribuito, non accettano assolutamente alternative, che possono essere corsi di formazione come può essere la scuola (area tratt.4)

il reato è come se fosse accantonato...difficilmente ritornano al tema del reato cioè il tema del reato neanche incidentalmente lo valutano (dirigenza 1)

Tutto il resto per loro non ha grande valore, cosa che per noi invece lo è perché anche avviare un internato che ha due anni di misura di sicurezza ad un percorso scolastico, un percorso formativo, è una cosa importante perché sono cose che poi sono finalizzate all'esterno, per un reinserimento (area tratt.4)

c) Internamento fuori contesto

quegli internati che sono fuori dal proprio contesto di provenienza perché non sono moltissimi però ce ne sono persone del nord, di altre zone d'Italia, che vengono completamente decontestualizzati e quindi diventa veramente difficile partire con un percorso di reinserimento all'esterno (area tratt.2)

A volte mancano proprio i riferimenti familiari esterni. Non abbiamo proprio possibilità, non abbiamo interlocuzioni con la famiglia perché la famiglia non c'è (dirigenza 1)

perché è fuori dal proprio contesto, perché la famiglia è al nord, con problematiche psichiatriche, con proroghe che allungano di anno in anno la misura di sicurezza, con l'impossibilità a fare licenze, questo diventa un problema gestire (area tratt.2)

d) Internamento indeterminato (proroghe)

Alcuni di loro dicono questo: invece di uno o due anni di misura di sicurezza mi accontenterei di avere due anni di detenzione perché so che qua finisco..qua invece il protrarsi delle proroghe delle misure di sicurezza.. (area tratt.2)

Perché l'angoscia che loro hanno nel non sapere se questa misura viene reiterata o meno dal punto di vista di noi operatori penitenziari sicuramente si traduce, dal punto di vista dell'operatività, anche in una gestione più difficile (agente 3)

Avevamo un internato che partecipava a questo disagio salendo sul tetto, abbiamo assistito a delle cose... anche io alla prima udienza che ho fatto gli ho detto "è troppo tempo che è in carcere, l'ha proprio ucciso dentro". Non ce la faceva più, si vedeva proprio un uomo che è arrivato al limite della resistenza (dirigenza 1)

e) Passaggio dalla REMS alla casa lavoro (da misura di sicurezza per non imputabili a misura di sicurezza per imputabili)

*Nella Rems si arriva per il problema psichiatrico che incide sulla imputabilità..Però può anche accadere che nel momento in cui si passa attraverso il riesame della pericolosità, **il profilo della pericolosità criminale viene ritenuto superiore rispetto alla malattia psichiatrica e la REMS si***

ritrasforma..e quindi passa da una misura di sicurezza di tipo psichiatrico a una di tipo detentivo che in realtà non è nata per lo psichiatrico (dirigenza 3)

Sì, si passa dalla REMS alla casa lavoro (dirigenza 3)

Purtroppo la norma non è stata cambiata. Con la trasformazione degli OPG e l'istituzione delle REMS, questa norma è rimasta in piedi (area tratt.2)

Questo passaggio spesso si rende fra virgolette necessario perché ci sono problemi di gestione ..arrivano qua detenuti psichiatrici, internati psichiatrici con problematiche di gestione..proprio perché nella casa lavoro viene difficile inserirli nel mondo del lavoro per via di queste problematiche , quindi non si possono inserire nel mondo del lavoro, non si possono gestire all'interno di una casa lavoro perché non c'è trattamento psichiatrico, cioè è ridotto..rispetto a quello che potrebbe essere una REMS (agente 1)

f) Internamento dopo periodi di libertà

..a maggior ragione è difficile quando vengono da cinque, sei, sette anni passati in libertà perché non è stata fatta in tempo, a suo tempo, la revisione della pericolosità sociale, quindi, terminata la pena, non è stato possibile portarlo in una casa lavoro..ultimamente ne hanno portato uno che aveva una misura di sicurezza del 2015 (agente 1)

. La maggior parte che arrivano premettono che sono tre o quattro anni che sono fuori, che lavoravano e tutto, e devono scontare non si sa quanto di casa lavoro (agente 4)

Categoria: (2) Percezione della normativa (validità, applicazione, prospettive) (una misura che perpetua la pena)

Codici

a) Ispirazione e caratteristiche della norma

Sono misure che sono state pensate dal Codice Rocco..sono state concepite secondo una concezione della pena dura e pura..La questione dell'ergastolo bianco, indipendentemente da questo o quel detenuto, nasce dal fatto che queste sono misure stabilite nella durata minima, al termine della quale poi il magistrato..(dirigenza 2)

Per me la misura di sicurezza è soltanto un retaggio di quello che è la mentalità fascista..va attualizzata con l'abrogazione a mio avviso perché si parla tanto di costituzione, di pena che deve essere aderente alla costituzione e non ci siamo a mio avviso, non è per niente aderente a quello che dovrebbe essere la pena.. (agente 2)

Non credo che sia qualcosa che riguarda il fascismo perché da allora a oggi sono passati decine e decine di governi non fascisti.. la misura di sicurezza che viene applicata oggi viene applicata perché sicuramente la persona ha un livello di pericolosità superiore, a prescindere dal reato, rispetto a chi commette un reato scontando una pena e quando finisce la pena buongiorno e buonanotte (agente 3)

Mentre una volta la misura di sicurezza veniva data a persone..erano quelli non imputabili, quindi parliamo di persone ..che la mattina non sapevano neanche dove si trovavano..oggi ..la misura di sicurezza viene applicata a persone imputabili, quindi per lo stato capaci di intendere e di volere (agente 3).

L'attenzione è stata posta sempre sull'altra misura di sicurezza, questa è rimasta sempre marginale e non attenzionata da nessun governo per i numeri così bassi (area tratt.2)

Nel cuore degli operatori esiste questa percezione, cioè sembra quasi una misura che perpetua la pena quasi senza fine..ho conosciuto persone che hanno fatto lo stesso numero di anni di pena e lo stesso numero di anni di misura di sicurezza
(dirigenza 1)

b) Contenimento della pericolosità sociale

Anche perché così come sono le strutture non è che la permanenza di un anno in più, di due anni in più risolve il problema della pericolosità sociale..anzi forse la persona si inasprisce anche di più
(agente 2)

io non lo so il tema della pericolosità sociale come si può risolvere. Io penso che intanto bisogna uscire da un imbarazzante equivoco, cioè che non è che si può fare tutto. Certo bisogna ragionare sui temi della recidiva, sui temi della pericolosità, sul valore della pena, su come vanno definite le misure, però in maniera molto concreta, molto asciutta, senza aspettare grandi cose (dirigenza 1)

E' una contraddizione. Come si può valutare la pericolosità sociale se tu non ti trovi nella società, ti trovi proprio in un altro tipo di società (dirigenza 1)

c) Revisione della pericolosità e discrepanze fra agenzie

non è vero che esistono degli ergastoli bianchi perché la revisione della pericolosità del soggetto viene fatta attraverso una valutazione prioritariamente del comportamento. Quindi, se una persona all'interno di un istituto prende tutti giorni rapporti, spacca le celle, brucia le celle, sicuramente non avrà (la eliminazione della pericolosità sociale n.d.r.)
(agente 3)

abbiamo delle situazioni in cui gli internati hanno comunque un comportamento fra virgolette lineare dentro e poi li proponiamo in équipe e il magistrato ci fa i rigetti

delle misure, delle trasformazioni, perché si appella a tutto quello che c'è dietro. Se volete in qualche modo vedere le due parti a confronto, la magistratura e la nostra attività, lo potete vedere anche attraverso i rigetti che la magistratura fa delle trasformazioni delle misure (area tratt.4)

L'aspetto di polizia è sempre prevalso rispetto all'aspetto penitenziario. L'aspetto di polizia in tutti i casi .. ha avuto sempre una prevalenza rispetto anche al comportamento in carcere, e quindi il risultato è stato: ti rigetto la misura di sicurezza perché non ci sono i presupposti di polizia e non magari il rigetto della misura di sicurezza perché all'interno dell'istituto penitenziario ha avuto un comportamento lineare o non lineare (area tratt.2)

la pericolosità è legata al curriculum criminale che nasce dal documento, nasce dal numero di condanne, dai procedimenti anche a piede libero, nasce da tutta una serie di considerazioni che sono giuridiche e che magari qualche magistrato valuta in maniera un'po' più... rispettando l'attualità diciamo, mentre qualche altro guarda il curriculum e dice "aspetto ancora un'po' " ..**abbiamo la difficoltà a superare un curriculum criminale** che magari è un'po' più ampio rispetto ad un altro (area tratt. 1)

perché la misura di sicurezza, il periodo nel corso del quale il magistrato serve al magistrato per valutare il persistere della pericolosità sociale, cioè questo deve valutare alla fine. **Ma su che basi poi il magistrato può valutare.. (agente 2)**

d) Prospettive

..(la misura) **va attualizzata con l'abrogazione** a mio avviso perché si parla tanto di costituzione, di pena che deve essere aderente alla costituzione, e non ci siamo a mio avviso. Non è per niente aderente a quello che dovrebbe essere la pena o comunque la custodia in carcere. Probabilmente non fa clamore la presenza degli internati perché non sono tanti ..Non fanno clamore e quindi non si interviene, si dimenticano anche di questa misura (agente 2)

Bisogna ripensare questa misura di sicurezza dando un contenuto diverso e interrogandosi sul fatto che questa pericolosità sia affrontata nel momento in cui effettivamente questo soggetto sta scontando una pena ..ma allora mi chiedo: perché a questo punto la misura di

*sicurezza **deve essere semplicemente insita anche nella condanna e accompagnarla in realtà da un vero percorso dove si cerca di riabilitare** (agente 1)*

posso dire però quali sono praticamente le conseguenze negative della misura e quindi da lì magari partire per una riforma seria . Bisognerebbe interrogarsi su questo, cioè se questa misura di sicurezza, associata al lavoro, che nasce proprio per riabilitare perché appunto il lavoro viene visto come uno strumento, sia attuale. Secondo me non lo è più, e quindi bisognerebbe ragionare su questo o quantomeno non è l'unica cosa (dirigenza 1)

*E' una norma anacronistica a tutti gli effetti che ha una ricaduta sugli uomini però..bisognerebbe rivedere il concetto di pericolosità secondo le linee indicate agli Stati generali **e evitare che la misura venga applicata dopo periodi di libertà..** Andrebbe aggiornata la norma, rivedendo l'idea della riabilitazione legata unicamente al lavoro, è importante la scuola e i corsi professionalizzanti...cambiano proprio l'immagine di se stessi, spingono a una maggiore cura di se stessi (dirigenza 3)*

***A questo punto tanto vale trattare queste persone all'esterno, che ne so, in lavori socialmente utili con un tot di ore giornaliere, o con il lavoro all'esterno. Gli organi di polizia esterni, presenti sul territorio naturale di queste persone, hanno più modo di vedere** se questi detenuti o ex detenuti nella società continuano a mettere in atto dei comportamenti contro la popolazione civile (agente 4)*

bisogna rivedere la misura in modo che sia percepita come giusta, rivedendo la valenza socializzante del lavoro..da qui discende la revisione della struttura in direzione fortemente riabilitativa..ci vogliono spazi per attività comunitarie, non come il carcere..(dirigenza 1)

secondo me, dovrebbero essere trattate queste persone da più punti di vista, non solamente dal punto di vista lavorativo perché sicuramente questo qui non gli può bastare. Dovrebbe essere valutata la persona e aiutarli da tutti i punti di vista, perché sicuramente solamente attraverso il lavoro non si riesce ad aiutare queste persone. .dovrebbe essere fatto un aiuto, un programma personalizzato per il soggetto (area tratt.5)

*La licenza finale sarebbe un ottimo strumento anche per allentare queste tensioni.
L'internato che sa, a cui dai questa prospettiva (area tratt.2)*

*Ci abbiamo provato con la licenza finale ma non è andata a causa del rigetto della
magistratura (dirigenza 3)*

Categoria: (3) casa lavoro di Barcellona P.G.

Codici:

a) Difficoltà di avvio

*All'inizio, quando abbiamo aperto la casa lavoro, è stato drammatico per noi perché
comunque ci siamo ritrovati venti internati che erano su tutte le furie perché erano stati
spostati da altre case lavoro, dove già lavoravano- (dirigenza 1)*

*Ci siamo trovati completamente alla sprovvista quando è stata istituita la casa: non
avevamo lavorazioni, non avevamo contesti lavorativi dove poter adibire adeguatamente
queste persone (area tratt.2)*

*..quella che è nata a Barcellona Pozzo di Gotto nasce prima la casa lavoro e poi i progetti
cioè non si è prima pensato a fare i progetti e poi istituire una casa lavoro lì (area tratt.2)*

*. Abbiamo lavorato molto per dare identità a una cosa che non esisteva. Abbiamo dovuto,
dall'oggi al domani, inventarci e devo dire che ci ha aiutato molto il fatto che anche loro
percepiscono che c'è volontà e un interesse da parte degli operatori - soprattutto
chiaramente gli operatori di trattamento - di avviare un percorso riabilitativo (dirigenza 1)*

b) Inadeguatezza di struttura

L'unica cosa che a Barcellona non ci aiuta la struttura perché la sezione della casa lavoro è una sezione detentiva a tutti gli effetti mentre ci sarebbe bisogno di altri spazi, di altre situazioni più comunitarie .. un altro problema da superare qual è? Mettere insieme i detenuti con gli internati. C'è bisogno di una autorizzazione speciale da parte del Dipartimento, perché i detenuti e gli internati non si possono incontrare (dirigenza 1)

Ci vorrebbe una struttura diversa, una gestione completamente diversa, dedicata, ed anche una formazione diversa degli operatori perché altrimenti si rischia di fare un polpettone: detenuti, malati psichiatrici ecc (dirigenza 1)

c) Mancanza di lavoro
ci siamo dovuti, fra virgolette, inventare per loro posti di lavoro. Abbiamo sottratto lavorazioni domestiche al resto della popolazione detenuta per mettere il maggior numero possibile di internati.. qualcuno lo abbiamo inserito in cucina, qualcuno sotto i portici a pulire.. ecco qualche posto esterno alla sezione l'abbiamo creato però sono sempre limitate queste attività.

(area tratt.2)

d) Eredità dell'ex OPG e della Articolazione Salute Mentale
Poi, diversamente da altre case lavoro, noi abbiamo anche un'altra cosa che dobbiamo comunque sfatare nei confronti degli internati. Il fatto che molti, la maggior parte, hanno la convinzione: si richiamano all'internato psichiatrico... che loro arrivano in questa casa lavoro, di Barcellona, perché qua trattano i malati di mente (area tratt.5)

Dicono: qua ci vengono i pazzi.. E' una cosa che poi si scardina ma è un lavoro che dobbiamo fare su questo aspetto. Bisogna fargli capire che non siamo solo quello (area tratt.4)

Non è lontana la realtà, non vuole essere una battuta però alcuni provvedimenti della nostra amministrazione vanno in questo senso, ti assegno a Barcellona perché lì c'è anche una sezione psichiatrica (area tratt.2).

Se viene un internato esterno, un internato da fuori che realmente ha i suoi reati e non ha problematiche psichiatriche, in quel contesto dove invece ci sono degli internati con problematiche psichiatriche lui dice: "sono in mezzo ai pazzi" (area tratt.2)

Perché la malattia psichiatrica viene vista come uno stigma. Abbiamo avuto problemi noi con dei detenuti che sono usciti dall'ATSM e ci hanno assegnato presso le sezioni ordinarie; abbiamo dovuto dire al Provveditore di non mandarli perché c'è questo stigma che li perseguita per cui arrivati nelle sezioni ordinarie quelli non li vogliono (dirigenza 1)

e) Prospettive

Con l'avvento della colonia agricola - sempre di internati si tratta - avremmo poi un progetto agricolo e quindi la possibilità di lavori nei campi (dirigenza 1).

dovrebbe avviarsi questa colonia agricola. Siamo in attesa della definizione del progetto da parte di un agronomo che viene dal Dipartimento. .nel frattempo abbiamo fatto tutte le attività propedeutiche. Ho comprato un trattore di oltre 40 mila euro, addestrato gli internati alla guida del trattore e fatto le assicurazioni, sia per loro che per il trattore, tutto quello che c'era da fare (dirigenza 1)

Analisi contenuto focus group internati Barcellona Pozzo di Gotto: (Aree, categorie, codici)

Piuttosto che di un focus group, si tratta di un incontro con le tre ricercatrici della SdR, cui partecipano circa quindici internati (con la presenza di due operatori dell'area educativa e di un operatore dell'area sicurezza). Le persone internate si sono presentate col solo nome e nell'analisi sono identificate con la sola sigla numerica.

AREA: ISTITUTO MISURA DI SICUREZZA IN CASA LAVORO

Categoria (1): **Percezione dei caratteri della normativa (misura di sicurezza detentiva e libertà vigilata)**

a) Mancanza di attenzione pubblica

Come mai si parla tanto di ergastolo ostativo, di abolizione e non si parla mai di casa lavoro? Già ci siamo con l'ergastolo perché in bianco, però vedo che il discorso casa lavoro sia da parte di Roma a scendere non ci interessa niente a nessuno (Internato 3).

(non tutti sanno che cos'è la casa lavoro n.d.r.) forse nemmeno lo stato lo sa che cos'è. Nemmeno la Meloni lo sa (Voci di più internati).

b) Misura come "pena aggiuntiva" al carcere e incostituzionale

perché se a me mi hanno dato la casa di lavoro, perché mi hanno dato un articolo per delinquente abituale che facevo sempre reati, no? A parte che io ho pagato con il carcere, poi nel 2013 mi hanno dato la pericolosità sociale (Internato 2)

per me questa casa di lavoro non ha senso..a parte che è anticostituzionale, c'è scritto nella carta (Internato 15)

io so che la casa lavoro è stata creata ai tempi di Mussolini e la dovevano abolire e non è mai stata abolita (Internato 1)

io nel 2012 prendo la condanna a sette anni e quattro mesi, mi sconto tutti i sette anni e quattro mesi..Io finisco tutto il mio percorso di reinserimento sociale..vado a fare un

programma di recupero..io mi ritrovo qua, siamo nel 2023, me l'hanno applicata nel 2012..e mi applicano pure la casa lavoro, senza aver commesso crimini, cioè è una cosa assurda.(Internato 3).

c) Internamento indeterminato e eccessivo (“ergastolo diventa”)

Io c'ho tre misure di sicurezza in vita mia..e che feci? Cioè è assurdo che c'hai la sorveglianza, la casa lavoro e la libertà vigilata (Internato 3)

vengo dal carcere di Trapani dopo otto anni. Non sono mai stato in questa casa lavoro, né ho avuto sorveglianza, non ho capito niente di questa cosa..(Internato 13)

io ho fatto dieci anni di detenzione, non ho fatto nessuna infrazione, dal carcere mi hanno portato direttamente qua, dopo dieci anni e mi sento la stessa cosa che sono in carcere, peggio.(Internato 9).

*io sono entrato per sei mesi, ho finito sei mesi, nonostante tutto non ho mai avuto sanzioni disciplinari, un comportamento regolare, mi hanno dato un'altra proroga, ancora non so di quanto..**ergastolo, ergastolo questo diventa** (Internato 14)*

mi hanno dato la misura di sicurezza in casa lavoro, dovevo fare un anno ma ho fatto sei mesi e me ne sono andato di nuovo a casa con la vigilata, poi ho commesso un altro reato e mi sono fatto sette anni di carcere a oggi, in più di hanno dato di nuovo la casa lavoro di un anno (Internato 2).

Io in casa lavoro mi chiamano il “girato quacchi”, sono stato a San Giuliano Saliceto, a Castelfranco..sono stato a Favignana..quando c'era Sulmona, Sulmona alta sicurezza..(Internato 10)

io la condanna più alta che ho preso è stata due anni e otto mesi, ma io già qua sono quasi tre anni (Internato 13)

io ho già fatto OPG dieci anni fa quando qua era OPG, poi sono stato in REMS e ho rifatto un'altra volta la casa lavoro sia a Vasto che a Favignana e pure qui..io ho fatto dodici anni di libertà vigilata, non mi tolgono la pericolosità sociale, sono disperato ..e ogni volta mi riscatta questa casa lavoro (Internato 4).

d) Incertezza e ratio oscura della proroga

per quanto tempo possono dare la proroga i magistrati? (Internato 2)

io ho fatto le mie furbate, dottoressa, sono cinque anni che sono in casa lavoro, ho fatto le mie furbate e ho sempre pagato, ma uno quanto deve stare in casa lavoro? (Internato 10)

Quindi io sono oltre cinque anni già. Però se io non so proprio il termine stabilito quanto devo fare, rimango sempre qua, non posso presentare niente perché non so qual è la legge, non so niente di questa cosa (Internato 12)

il primo punto importante .. per tornare a casa è avere una collocazione di domicilio perché se il magistrato o il giudice che sia non ha un riferimento di casa non ti può affidare alla libertà vigilata (Internato 4)

io sono straniero e mi hanno condannato a due anni di casa lavoro. Purtroppo, qua la mia famiglia non c'è, non ne ho nessuno qui che posso uscire, permessi o quanto altro. Io sconto questi due anni di casa lavoro, li sconto non c'è problema, però ho sentito dire che mi danno altra proroga di otto mesi o un anno, che vuol dire questo? Lo stesso fra otto

mesi o un anno non avrò un indirizzo o dove andare ad abitare, così sono entrato normale, devo uscire pazzo per davvero? (Internato 13)

allora nella mia ignoranza, se il fascicolo parla bene, il magistrato dove si deve aggrappare per darmi la proroga?..lo da persona inesperta, se io da magistrato ho un fascicolo davanti di Tizio o Caio, faccio questa camera di consiglio..apro il fascicolo, le relazioni comportamentali sono buone, le relazioni della polizia sono buone..ho fatto la licenza a casa e avete scritto esito positivo, ci siamo? Come mai il pubblico ministero proroga, proroga, non capisco la motivazione (Internato 14)

dobbiamo aspettare e uno esce pazzo.. per quanto tempo possono dar la proroga i magistrati?(Internato 13)

mi trovo qua da quasi tre anni, ma la certezza? Tipo io che ero in vigilata perché ho preso dei fermi con dei pregiudicati, mi hanno applicato due anni di casa lavoro, ma la certezza non ce l'ho di quando devo finire anche se mi comporto bene..io fra qua e Vasto sono già a quattro anni e un mese di casa lavoro e quando sono uscito non è che sono uscito libero, sono uscito in libertà vigilata (Internato 12)

Categoria: (2) Percezione dell'applicazione della misura a Barcellona Pozzo di Gotto

Codici

- a) Finalità non compresa della casa lavoro

Prima volevamo sapere, cosa è la casa lavoro? Noi tutti ci chiediamo qual è , che cos'è la casa lavoro?..Se ci dicono che è una casa di lavoro, perché non ci permettono di lavorare? (Internato 1)

voi dovete spingere con il ministero perché ci hanno dato una casa di lavoro e non c'è niente. Io cosa faccio dalla mattina alla sera? (Internato 8)

per me non ha senso questa casa lavoro, non ha senso attuarci a noi questa casa di lavoro perché secondo me è distruttiva in tutti i punti di vista (Internato 15)

non si è mai capito perché c'è il lavoro (qui si dovrebbe lavorare n.d.r.) e qua ci sono persone che non si possono comprare neanche una bottiglia d'acqua da bere (Internato 1)

b) Lontananza dalla famiglia

Io ci ho una bambina piccolina, uno l'ho visto crescere in videochiamata, perché quando ho messo in gravidanza mia moglie poi a me mi hanno arrestato e non sono uscito più.. se mi danno una possibilità con la vigilata o con le palle al piede, basta che a me mi mettono a casa con mia moglie e i miei figli e ho pagato il conto. E non quello che mi deve tenere qua, il magistrato (Internato 2)

Ognuno esprime il suo parere ma della famiglia non ne sta parlando nessuno, di avere la possibilità di curare i propri affetti familiari. Perché se la famiglia non potrebbe venire a colloquio, ce la possiamo dimenticare, tramite whatsapp soltanto, né più né meno (Internato 6)

c) Regime assimilato al carcere

se è una casa di lavoro, che ci stiamo a fare in carcere, anzi peggio di un carcere perché qui non c'è niente (Internato 1)

internato, detenuto, per me è la stessa cosa internati e detenuti, la stessa cosa (Internato 15)

d) Licenza di esperimento (per superare la pericolosità sociale)

io di professione sono un bracciante agricolo, ho ancora il contratto, mi aspetta il datore di lavoro, ci ho il lavoro, c'ho la casa, c'ho i familiari, sono in regola con qualunque cosa e ancora non sono andato in licenza: se io non ci vado come dimostro che non sono un soggetto pericoloso? (Internato 11)

ieri ho fatto un anno e ancora non mi vogliono mandare in licenza. Sicuramente io ho sbagliato in passato e sto cercando di recuperare il rapporto con la mia famiglia e in primis col bambino..se non mi provi, come faccio io a dimostrare che voglio cambiare e soprattutto recuperare un rapporto perso..(Internato 8)

(la licenza di esperimento n.d.r.) quella finale! Qua non la usano! Loro devono mettere alla prova le persone che hanno fatto un percorso, a dire questo ha fatto un anno, doveva fare un anno, buttiamolo fuori e non ci danno la proroga (Internato 2)

ho salvato dall'impiccagione a uno due volte. Il magistrato sa le cose cattive sole, le cose buone qui dentro non si sanno (Internato 5)

ma i magistrati non sanno ragionare per quanto riguarda casa lavoro, perché a un determinato punto noi dovremmo essere permessanti, su un anno di casa lavoro a sei

mesi dovremmo incominciare ad andare in licenza. E' da un anno che è qui e di permessi non se ne parla (Internato 6)

per andare in licenza ci vogliono 50 euro e io per dire ora c'ho 18 euro, se io devo tornare a casa non ci dico a mia moglie mandami 50 euro per andare in licenza (Internato 2)

Se io non posso andare a casa perché non ho un riferimento, come posso sviluppare dei permessi che possono rendere all'internato un esperimento fuori per mettersi alla prova? (Internato 4)

e) Il rapporto comportamentale (nell'impatto con la proroga)

noi siamo al punto di non, di evitare di dire all'agente assistente "facisse sta cosa" perché se non vai a prendere un rapporto e ogni rapporto significa dai due, ai tre, ai sei, agli otto, agli undici mesi di proroga. Poi diventa una sottospecie di una tortura, perché mi devo limitare in tutto e per tutto (Internato 16).

sono qua per un anno, finito il mio anno mi becco sei mesi di proroga per una telefonata, che non ho trasgredito, non ho fatto una rissa, non ho fatto niente..mi ha richiamato la disciplinare, mi ha tolto tre giorni di attività sportiva, ho chiesto agli educatori, sarà un richiamo, invece no, il magistrato lo sa (Internato 5)

f) Peculiarità della casa lavoro di Barcellona P.G.

se è una casa lavoro che ci stiamo a fare in carcere..perchè qua non per colpa dell'amministrazione, non c'è niente. Fanno una colonia agricola, per dire, non c'hanno il terreno, non c'hanno il trattore (Internato 1).

io a Vasto ero articolo 21 esterno e lavoravo fuori. Certe domeniche andavo a pulire le ville dove c'erano i bambini disabili, mangiavamo là sempre con gli educatori (Internato 12)

il vero funzionamento della casa lavoro qual è? A Favignana era diverso (Internato 3)

*c'è Don Pippo qua che per fortuna ci fa il favore, che ci ospita in questo centro accoglienza (per permettere di andare in permesso a chi non ha domicilio, n.d.r.), però sono pochi, sono limitati, sono pochi posti..come fa uno a fare i permessi? Quindi è un altro problema che **rende questa misura un ergastolo bianco** (Internato 4)*

qua funziona come l'OPG e non come casa lavoro. Strutturalmente è diversa (Internato 5)

Appendici

- A. Estratto da Corleone, F., a cura di (2019). *Archeologia criminale*. Firenze: Fondazione Michelucci Press, pp. 86-99.....**
- B. Proposta di legge AC 3465 – XVIII Legislatura. On Magi e altri**

Parte II. Focus: la casa lavoro di Vasto⁸⁸

Giulia Melani e Katia Poneti

86

Per poter meglio rispondere ad alcune delle domande di ricerca e poter calare le considerazioni teoriche ed astratte nella realtà della concreta applicazione, il nostro gruppo di ricerca si è recato presso la Casa Lavoro di Vasto, nei giorni dal 15 al 19 settembre 2019, ove abbiamo avuto accesso ai fascicoli degli internati ed estrarre una serie di dati, relativi alla popolazione internata, alle attività lavorative, scolastiche, culturali, svolte presso l'istituto, alla posizione giuridica e alla storia detentiva dei singoli internati.

⁸⁸ Ringraziamo il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio e dell'Abruzzo, Dr. Carmelo Cantone, per averci autorizzato all'ingresso e all'accesso ai fascicoli degli internati presenti nella casa lavoro. Ringraziamo la Direttrice della Casa Lavoro di Vasto, Dr.ssa Antonella Ruggero, per averci aperto le porte della struttura ed averci garantito la collaborazione di tutti gli Uffici. Ringraziamo tutte e tutti i componenti dell'area educativa che con grande entusiasmo ed accoglienza ci hanno guidate ed accompagnate nel nostro lavoro, offrendoci anche le loro osservazioni e notazioni. Un ringraziamento particolare va al personale in servizio presso l'Ufficio Matricola, all'Ispettore Superiore Responsabile dell'Ufficio Rosario Testagrossa, all'Ispettrice Elisa Cofini, all'assistente Capo Coordinatore Salvatore Delli Carri, che hanno fattivamente contribuito al nostro lavoro, con grande disponibilità.


1. La popolazione internata a Vasto

Il 15 settembre 2019 a Vasto erano presenti (tra detenuti ed internati) 147 persone, tutte di sesso maschile. Tra queste, gli internati erano 110. Tra il 15 ed il 19 settembre 2019, ci sono stati un trasferimento ed una liberazione e al 19 settembre erano presenti 108 internati. Abbiamo esaminato i fascicoli (prestando particolare attenzione alle ordinanze di esecuzione, sostituzione e proroga delle misure di sicurezza e ai dati presenti nella scheda AFIS) di 104 dei 108 internati. Non tutti i fascicoli presentavano una ricchezza di dati omogenea, per cui, nella registrazione, si è sempre annotata la non disponibilità di alcuni elementi, che sarà segnalata.

1.1. Internati per fasce di età

La gran parte dei sottoposti a misura di sicurezza presenti nella casa di lavoro con sezione di casa circondariale di Vasto, appartengono alle più alte tra le classi di età utilizzate nelle rilevazioni statistiche dal Ministero della Giustizia⁸⁹. Il 47% dei sottoposti a misura di sicurezza a Vasto supera i 50 anni di età. L'età media, complice la presenza di due giovanissimi (23 e 24 anni rispettivamente) è di 48 anni.

Tabella 37: Internati a Vasto per fasce d'età




⁸⁹ Per poter effettuare un raffronto con la popolazione detenuta, si è scelto di utilizzare le stesse classi di età, utilizzate nelle rilevazioni statistiche dal Ministero della Giustizia, ovvero: tra i 18 e i 24 anni; tra i 25 e i 29 anni; tra i 30 e i 34 anni; tra i 35 e i 39 anni; tra i 40 e i 44 anni; tra i 45 e i 49 anni; tra i 50 e i 54 anni; tra i 55 e i 59 anni; 60 anni e oltre.

Confrontando questi dati con quelli elaborati dall'Ufficio Statistica del Ministero della Giustizia, relativi alla popolazione detenuta al 30 giugno 2019 (Tab. 30), risulta una maggiore rappresentazione della popolazione appartenente alle fasce più alte.

In particolare, a Vasto le persone con età compresa tra i 50 e i 59 anni rappresentano il 34% della popolazione, mentre tra i detenuti sono soltanto il 17%. La popolazione tra i 60 e i 69 anni è solo il 6% della popolazione detenuta, mentre rappresenta l'11% della popolazione sottoposta a misura di sicurezza presente a Vasto.

Il raffronto per le fasce intermedie di età (tra i 35 e i 39; tra i 40 e i 44; tra i 45 e i 49) e la fascia più alta non da grandi scarti. Mentre ci sono notevoli differenze per le fasce più basse: i detenuti tra i 30 e i 34 anni rappresentano il 14% a fronte del 5% degli internati a Vasto; i detenuti tra i 25 ed i 29 anni rappresentano il 12% a fronte del 4% degli internati a Vasto, gli under 24 il 7% a fronte del 2%.


Tabella 38: Popolazione detenuta per fasce d'età



1.2. Internati per nazionalità


Una grande percentuale dei detenuti sottoposti a misura di sicurezza presenti a Vasto è di nazionalità italiana (l'83%), il 4% è di nazionalità di uno dei paesi dell'UE ed il 13% è extra-comunitario (vedi Tab. 14).

Tabella 39: Internati a Vasto per nazionalità



Il confronto con la popolazione detenuta al 30 settembre 2019 ci offre un quadro molto diverso, ove la sovrarappresentazione degli stranieri extra-comunitari rispetto alla popolazione complessiva è di gran lunga superiore (Tab 15).

Tabella 40: Detenuti per nazionalità al 30.09.2019



Dati del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio Statistica.

Non sarà superfluo ricordare che le statistiche sulle presenze in carcere non ci dicono alcunché sulla commissione di reati e la sovrarappresentazione degli stranieri è causata sia dalla selettività su base etnica degli accertamenti, che alle maggiori difficoltà che gli stranieri – specie se irregolari – incontrano nell’accesso alle misure alternative⁹⁰.

Si potrebbe pensare, proprio per le maggiori difficoltà degli stranieri (soprattutto irregolari) ad accedere ai servizi e ai progetti esterni, di ritrovare un’analoga sovrarappresentazione anche tra la popolazione internata.

Al 1° Gennaio 2019, in Italia, gli stranieri residenti, secondo i dati ISTAT erano l’8,70% della popolazione a cui si aggiunge una stima (nel massimo) di stranieri irregolari pari allo 0,76% della popolazione italiana⁹¹. La sovrarappresentazione degli stranieri in misura di sicurezza a Vasto è di poco più del 4%, uno scarto che sembra non significativo.

Tra le varie possibili ragioni di questa sovrarappresentazione minima, specie se raffrontata a quella penitenziaria, si può forse individuare l’esistenza di una misura di sicurezza apposita per gli stranieri: l’espulsione dal territorio dello Stato (art. 235 c.p.), misura che nell’anno 2017 è stata ordinata in sentenza 1541 volte (a fronte delle 91 sentenze in cui è stata applicata la misura di sicurezza della colonia agricola o casa lavoro⁹²).

1.3. Internati per provenienza


Per rilevare la provenienza regionale della popolazione internata, si è scelto di riferirci non solo alla residenza ufficiale ma anche alla dimora abituale. Il dato non era presente in tutti i fascicoli ed in 19 casi non è stato rilevabile da alcuno dei documenti esaminati. Tra gli 85 internati di cui si è potuta rilevare la provenienza geografica, risulta che quasi la metà (il 46%) sono campani (Tab. 16).

90 A. SBRACCIA, *Migrazioni e criminalità: nessi causali e costruzioni sociali*, in MEZZADRA e RICCIARDI (a cura di), *Movimenti indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche*, Ombre corte, Verona, 2013, pp. 68-95.

91 Stime della popolazione straniera irregolare della Fondazione ISMU, pubblicate nel Rapporto Migrazioni, reperibile sul sito web della fondazione.

92 Dati Istat, presenti sul portale I.Stat.

Tabella 41: Internati a Vasto per provenienza geografica



Tra i campani, il 69% proviene da Napoli, il 15% da Avellino, il 13% da Caserta, infine, il 3% da Salerno.

La sovrarappresentazione della popolazione campana ed in particolare napoletana, potrebbe spiegarsi con la prossimità regionale (è la casa lavoro più vicina alla Campania), ma pare comunque macroscopica, specie se confrontata con altre Regioni prossime.

Non è possibile confrontare questo dato con quello della popolazione detenuta, in quanto non rilevato dal Ministero di Giustizia o dall'ISTAT (che rileva il diverso dato della città natale dei detenuti). È però possibile mettere in correlazione il dato, con quanto abbiamo visto riguardo alle misure ordinate in sentenza, di cui, nel 2017, il 37% risultavano ordinate dal Distretto di Corte d'Appello di Napoli. Il 36% di quegli internati a Vasto per cui è stato possibile rilevare il dato, provengono dall'area metropolitana di Napoli. Il confronto tra i due elementi può offrirci soltanto una suggestione. Non si vuole certo sostenere che il 100% delle misure di sicurezza ordinate dalla Corte d'Appello di Napoli vengano effettivamente eseguite, perché confermata la pericolosità sociale. Una tale affermazione sarebbe impossibile, in

quanto, non sappiamo quando le misure di sicurezza ordinate in sentenza nel 2017 sono state o verranno applicate (presumibilmente in anni diversi) e non sappiamo in che distretto di Corte d'appello una persona residente o dimorante a Napoli può essere stata giudicata. Si tratta soltanto di dati che danno conto di una duplice sproporzione, suggestiva, che potrebbe essere scandagliata con altri e diversi strumenti di indagine.

Il dato sulla provenienza, apre anche ad una riflessione diversa. Nella casa lavoro di Vasto si trovano soltanto 2 internati abruzzesi, mentre 4 sono lombardi, 4 piemontesi, 1 veneto, 1 umbro, 17 laziali, 6 siciliani, 2 sardi, 2 calabresi, 1 umbro e 7 pugliesi (oltre i già citati 39 campani). Una buona parte della popolazione presente a Vasto non risiede in aree vicine. Come abbiamo avuto modo di anticipare, la lontananza dall'area geografica di provenienza, produce effetti sulle concrete possibilità di ottenere un giudizio di pericolosità scemata. Come vedremo oltre, il magistrato di sorveglianza, specie nei casi ove non vi siano solidi riferimenti familiari o una buona posizione lavorativa ed economico-sociale, presta attenzione alla presenza di progetti che possano supportare il reinserimento sociale della persona internata.

Come ci è stato confermato da una serie di colloqui con lo staff dell'area educativa, è particolarmente arduo mettere in piedi dei progetti con servizi che si trovano in un'area geograficamente distante. Il caso delle tossicodipendenze può essere emblematico. Se una persona detenuta era già in carico presso un Ser.D. esterno, al suo ingresso in carcere, sarà preso in carico dal Ser.D. interno all'istituto che svolgerà un ruolo di ponte, con il servizio esterno che aveva già in carico il detenuto. Se il detenuto volesse fruire di un progetto comunitario, questo dovrebbe essere elaborato e anche e soprattutto finanziato dal Ser.D. che già aveva in carico il detenuto. Risulterà evidente come un servizio – probabilmente chiamato a far fronte a varie ristrette finanziarie legate al costante taglio di fondi alla sanità pubblica – difficilmente potrà destinare quota delle sue risorse per avviare un progetto con un soggetto con cui, per la distanza geografica, nessuno degli operatori può avere colloqui preliminari.

2. Il lavoro nella casa lavoro di Vasto

La misura di sicurezza della casa di lavoro, si fonda sull'idea che il lavoro possa rappresentare uno strumento di rieducazione o quanto meno un utile mezzo di reinserimento sociale.

La casa di lavoro dunque, come il nome stesso suggerisce, dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza di lavoro, possibilmente un lavoro specialistico, che possa consentire al soggetto di acquisire qualifiche o di costruirsi un curriculum spendibile nel mondo libero. Gli ex detenuti, per quanto possano avere acquisito qualifiche nel loro percorso penitenziario, una volta in li-

bertà scontano il loro status di ex detenuti e difficilmente riescono a mettere a frutto le abilità acquisite⁹³. Ma, a prescindere dall'effettiva capacità del lavoro penitenziario di essere mezzo di reinserimento, è indubbio che senza lavoro, la casa lavoro manca di fondamento, di una parte così essenziale della sua natura da essere stata inserita nella sua stessa denominazione.

Orbene, nella casa di lavoro di Vasto su 108 internati, ne lavorano 26. Di questi 26, ben 24 lavorano per svolgere mansioni "domestiche", ovvero di servizio al funzionamento dell'istituto. Si tratta, ad eccezione dei compiti di cucina, di professioni per cui non è richiesta alcuna specializzazione o qualifica, poco retribuite e svolte dagli internati per poche ore giornaliere e a rotazione mensile o quindicinale. Gli impiegati in lavori diversi dalle mansioni strettamente funzionali all'andamento della struttura, sono 2, impiegati nell'azienda agricola (vedi Tab. 17).

È del tutto evidente, come la casa lavoro manchi totalmente di lavoro, tanto più di quel lavoro all'esterno, qualificato, che potrebbe essere uno strumento di reinserimento.

93 Basti prendere come indice, l'avanzo delle risorse accantonate per finanziare la legge nota come Smuraglia, che dimostra come, anche a fronte di un grande vantaggio fiscale, molti datori di lavoro siano restii ad assumere ex detenuti e come molti detenuti preferiscano immettersi sul mercato del lavoro tenendo nascosta la propria storia detentiva, piuttosto che offrendola a chi potrebbe trarre vantaggi fiscali dall'assunzione.

Tabella 42: Lavoro alla C.L. di Vasto

Tipo attività	N° posti	Rotazione
Mansioni di servizio alla struttura interne		
Cucina	4	NO
Portavitto	6	SI
Scopino	4	SI
Pulizie uffici	1	NO
Magazzino	1	NO
Pulizie passeggio	1	NO
Pulizie aree verdi	3	2 FISSI
Totale mansioni di servizio	20	
Art. 21		
Per mansioni di servizio alla struttura		
Pulizia parcheggi	2	NO
Lavori edili nelle caserme	2	PROVVISORIO
Tot. art. 21 per mansioni servizio	4	
Per lavori esterni effettivi		
Azienda agricola	2	NO
Tot. Art. 21 lavori esterni effettivi	2	
Totale lavoranti	26	

3. Alcune categorie di internati

Dalla lettura dei fascicoli, la prima impressione che si ricava è che alcuni degli internati siano affiliati alla criminalità organizzata, gli altri, a prescindere dalla curriculum criminale, dalla gravità dei reati commessi, sono per lo più soggetti con varie vulnerabilità sociali, privi di una abitazione di proprietà, disoccupati di lungo corso, privi di sostegno familiare, in condizioni economiche svantaggiate, persone qualificate come tossicodipendenti o affetti da patologie psichiatriche, poco seguiti dai servizi territoriali.

Questa impressione sembra confermare l'ipotesi avanzata all'inizio che la misura di sicurezza, contribuisca, oltre quanto già fa il carcere e la pena detentiva, a riprodurre differenze sociali e rappresenti talvolta l'unico e ultimo luogo di confluenza di una popolazione che è tagliata fuori dalle opportunità lavorative, dalle risorse economiche, dai servizi.

Uno degli educatori che ci hanno accompagnato nella nostra visita, Lucio Di Blasio, che ha dedicato uno studio alle criticità della casa lavoro⁹⁴, nel corso di vari colloqui ci ribadisce che la popolazione presenta criticità maggiori di quella detenuta. Si tratta, ci dice, in prevalenza di senza fissa dimora, tossicodipendenti di lungo corso, persone affette da disturbi psichiatrici, abbandonate dalla famiglia, prive di supporto sociale.

Nel nostro lavoro abbiamo esaminato le ordinanze di esecuzione e/o sostituzione e/o proroga della misura di sicurezza detentiva e ove presenti i riferimenti abbiamo annotato il reato commesso nella sentenza con cui era ordinata la misura di sicurezza, oppure il generico riferimento a tutti i precedenti annotati nel certificato (talvolta, specie in caso di dichiarazione in fase di esecuzione, riportato in luogo di una singola condanna).

Sui 104 fascicoli esaminati in 37 casi non siamo riusciti a ricavare alcun elemento sulle imputazioni nelle condanne, se non un generico riferimento ad un curriculum criminale importante o ai precedenti.

Confrontando i reati commessi⁹⁵ con la durata della misura di sicurezza non si ottengono nessi significativi di alcun genere. Ci sono ipotesi in cui alla condanna per furto con applicazione della misura di sicurezza segue una misura prorogata più e più volte, così come vi sono casi in cui la misura perdura da anni ma per reati molto gravi, quali l'omicidio o il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Dunque, anziché concentrarci sul tipo di reati commesso, abbiamo scelto di focalizzare l'attenzione sui provvedimenti e sulle argomentazioni, per comprendere quanto influiscano, determinati fattori sociali.

3.1. Appartenenti alla criminalità organizzata

Come abbiamo anticipato, alcuni dei sottoposti a misura di sicurezza hanno commesso reati in ragione della loro appartenenza o frequentazione di famiglie della criminalità organizzata.

Gli appartenenti ai clan o vicini ad ambiti malavitosi, sono in realtà in numero esiguo. I condannati per associazione a delinquere di tipo mafioso risultano 4 e i condannati per associazione a delinquere 2.

94 L. DI BLASIO, *Una casa lavoro vista da dentro*, in "Le Due città". Un estratto è pubblicato in questo volume nella sezione "Riflessioni"

95 I reati commessi (ultima condanna o vari precedenti richiamati nell'ordinanza di dichiarazione della delinquenza abituale) sono: 1 falsità materiale; 1 produzione di monete false; 1 favoreggiamento della prostituzione; 2 estorsioni e 4 tentativi di estorsione; 6 omicidi ed un omicidio tentato; 23 furti; 1 violazione delle misure di prevenzione; 12 violazioni del T.U. sugli stupefacenti; 1 danneggiamento; 1 minaccia; 16 rapine ed 1 rapina tentata; 5 violenze sessuali compiute, una tentata ed una a danno di minore, 7 ricettazioni, 1 contrabbando; 8 lesioni; 1 violazione del TU immigrazione; 14 violazioni del TU sulle armi; 7 resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale; 12 evasioni; 1 rissa; 4 associazioni a delinquere di stampo mafioso; 2 associazioni a delinquere; 1 percosse; 3 sequestro di persona; 1 falso materiale; 3 maltrattamenti familiari; 1 violazione delle norme sull'obiezione di coscienza; 3 violazioni della sorveglianza speciale; 1 violenza privata; 1 violazione degli obblighi di assistenza familiare

Leggendo le ordinanze dei magistrati di sorveglianza, soltanto in 9 casi si fa riferimento all'appartenenza della persona a famiglie mafiose o al sospetto di vicinanza ad alcuni clan.

3.2. Dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope e alcol dipendenza

Nella struttura di Vasto, la responsabile dell'area sanitaria ci comunica che i tossicodipendenti accertati ed in terapia sostitutiva sono 16 su una popolazione internata di 108 persone (il 14,8% ca.). Questo dato non rappresenta, a nostro avviso, l'intera popolazione con problematiche afferenti alla tossicodipendenza. Se si leggono le ordinanze, infatti, risultano ben 25 casi, in cui la tossicodipendenza è stata presa in considerazione come aspetto rilevante da cui desumere la permanente pericolosità sociale del soggetto. Di questi 25, 11 si sono visti confermata o aggravata la pericolosità sociale per mancanza di progetti esterni con il servizio competente.

3.3. Indigenza e povertà di risorse esterne

Nella gran parte delle ordinanze che non sono di aggravamento della misura per violazione delle prescrizioni della libertà vigilata (che rappresentano il 38% dei casi), o di nuova decorrenza della misura ex art. 214 c.p. (il 7% ca), gli elementi del contesto sociale (come la mancanza di un'abitazione), del contesto lavorativo e del contesto familiare, hanno grande peso nella pronuncia sulla pericolosità sociale.

Nelle 60 ordinanze di proroga della misura di sicurezza o di esecuzione o di dichiarazione in fase di esecuzione dell'abitudine o professionalità nel reato: in 29 casi il magistrato dà rilievo ad elementi del contesto sociale, tra questi, ci sono 9 casi in cui è espressamente dichiarato che la persona è senza fissa dimora (il 15% delle ordinanze); in 26 casi il magistrato pone l'accento su elementi del contesto familiare, quali la mancanza di un supporto emotivo-affettivo o la pessima influenza di un nucleo familiare composto da pluripregiudicati; in 19 casi il giudice sottolinea la mancanza di prospettive lavorative e la necessità di vivere dei proventi dell'attività delinquenziale per mantenersi o mantenere il nucleo familiare. Inoltre, vi sono 8 casi in cui si da conto di un quadro psico-patologico e della mancanza di programmi e supporti esterni.

3.4. Le patologie psichiatriche: la "supplenza alla carenza di posti in Rems"

Una delle prime osservazioni che ci presentano gli operatori della Casa di lavoro di Vasto è la presenza di un numero elevato di persone affette da patologie psichiatriche, frutto secondo la loro opinione, della chiusura degli

OPG e della carenza di posti in REMS. Questa criticità ci è sottoposta sia dall'area educativa, che dalla direzione, che dall'ufficio matricola, che dalla polizia penitenziaria, che dagli agenti in servizio all'ufficio matricola, che dal responsabile dell'area sanitaria. Insomma, sembra essere una convinzione consolidata di tutti gli operatori della struttura, a prescindere dalla professionalità e dal ruolo ricoperti.

A livello teorico, la chiusura degli OPG, non dovrebbe aver influito, in alcun modo sulla popolazione internata nella casa lavoro. Le misure per imputabili e per non imputabili dovrebbero infatti avere funzioni diverse, essere eseguite in luoghi diversi e seguire percorsi su binari paralleli, senza possibilità d'incontro.

Dall'esame delle ordinanze, abbiamo però constatato che – seppure in casi numericamente ridotti – la vicenda della chiusura degli OPG e la carenza di posti in REMS ha incrociato le misure di sicurezza per imputabili e prodotto effetti sulla popolazione internata nella casa lavoro di Vasto.

Nella casa lavoro si trovano infatti 3 persone prosciolte per vizio totale di mente. In un caso, il magistrato di sorveglianza – contravvenendo le previsioni normative – ha sostituito la misura di sicurezza del ricovero in OPG con la casa lavoro, in conseguenza della mancanza di posti in REMS. Negli altri due casi, le persone non imputabili sono passate dalla misura di sicurezza per non imputabili alla libertà vigilata all'aggravamento con la misura della casa lavoro. Questo secondo tipo di percorso, non tiene conto della previsione di cui all'art. 232 co. 3 c.p., relativa alle trasgressioni della libertà vigilata da parte di minori ed infermi di mente.

Oltre a questi tre casi, si sono riscontrate tre ipotesi di soggetti condannati a pena ridotta per semi-imputabilità da vizio parziale di mente, cui la misura è stata trasformata in casa lavoro. In due casi, a pena espiata ed in fase di valutazione della pericolosità sociale, si è trasformata la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia in assegnazione ad una casa di lavoro, ritenendo persistente la pericolosità sociale, ma scemata la patologia. In un caso, la persona sottoposta a misura di sicurezza ha seguito il percorso dall'attenuazione della misura al successivo aggravio.

3.5. Le porte girevoli

La misura di sicurezza della casa lavoro non è applicabile soltanto a quelle persone che sono dichiarate delinquenti abituali o professionali e a cui è ordinata in sentenza o in fase di esecuzione. La misura detentiva può infatti essere conseguenza dell'aggravio dell'originaria misura non detentiva della libertà vigilata, per violazione delle prescrizioni, ai sensi dell'art. 231 co. 2 c.p.

La libertà vigilata può essere ordinata in un amplissimo spettro di casi. Se l'art. 230 c.p. prevede infatti che debba essere ordinata nel caso di condan-

na non inferiore ad anni 10 di reclusione, nel caso di condannato ammesso alla liberazione condizionale, nel caso di contravventore abituale o professionale che commette un nuovo reato, l'art. 229 c.p. prevede che possa essere ordinata ogniqualvolta una persona sia condannata alla pena della reclusione non inferiore ad anni 1.

La combinazione delle due previsioni (l'aggravio e l'ampio spettro di casi in cui è ammessa l'applicazione della libertà vigilata) permette che la misura di sicurezza della casa lavoro diventi in molti casi la mera sanzione per la violazione delle prescrizioni della libertà vigilata.

Su 104 persone, ben 53 si trovano internate per sostituzione della libertà vigilata con la misura di sicurezza della casa lavoro. Di queste, alcune erano passate in precedenza dalla misura di sicurezza detentiva, che era stata attenuata, altre sono passate direttamente dalla libertà vigilata alla casa lavoro.

Il meccanismo della sostituzione per violazione delle prescrizioni funziona sia come forma per l'accesso alla casa lavoro in assenza delle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale o professionale, sia come ingranaggio di un meccanismo delle porte girevoli, in cui il soggetto, scontata la pena, trascorso un periodo in casa lavoro, trascorso un ulteriore periodo in libertà vigilata, per varie ragioni (tra cui anche solo la frequentazione di pregiudicati, che potrebbero anche essere le persone che il soggetto frequenta da un'intera vita) viola le prescrizioni e ritorna in casa lavoro, innescando un circuito di difficilissima interruzione.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3465**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGI, COSTA, BRUNO BOSSIO, D'ELIA, GIACHETTI, MIGLIORE

Modifiche al codice penale, in materia di abolizione delle misure di sicurezza detentive per soggetti imputabili e di disciplina della libertà vigilata

Presentata il 10 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi, in Italia, una persona che ha finito di scontare la propria pena può essere sottoposta ad un ulteriore periodo di detenzione (indeterminato, se non nella durata massima) in strutture del tutto analoghe a istituti penitenziari: le cosiddette case di lavoro.

Le case di lavoro sono un retaggio del codice penale del periodo fascista, che prevedeva misure amministrative volte a contenere la pericolosità sociale di alcune persone definite « delinquenti abituali, professionali o per tendenza ». Nella prospettiva di un codice che riprendeva spinte positive e istanze della scuola classica, adottato da un regime autoritario, lo scopo di tali misure era quello di rinchiudere, escludendole dal consesso sociale, persone che per varie ragioni, anche politiche, si ponevano ai margini della legalità. Il lavoro era

immaginato come strumento di disciplinamento, utile a cancellare la pericolosità sociale.

Oggi, queste misure appaiono in netto contrasto con la finalità rieducativa della pena, prevista dalla nostra Costituzione. Tale contrasto è ben delineato dalla domanda con cui monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti, aprì il suo intervento del 16 aprile 2021, pubblicato in forma di *podcast* nella sezione « Incontri » della libreria della Corte costituzionale: « Com'è possibile che a settanta anni dalla nostra straordinaria Carta costituzionale noi continuiamo ad avere una così palese contraddizione con i principi della Costituzione in una struttura che di fatto viene supportata dallo Stato, la magistratura, la politica ? ». Una contraddizione intollerabile, che que-

sta proposta di legge intende finalmente sanare.

La giurisprudenza costituzionale è intervenuta in modo consistente sulle caratteristiche delle misure di sicurezza, cercando di adeguarle sempre più ai propri principi, come illustra il giudice della Corte costituzionale Giovanni Amoroso (nel citato *podcast*): «In prosieguo di tempo è stato giurisdizionalizzato il procedimento di applicazione della misura di sicurezza, che non è più un procedimento amministrativo di polizia. C'è un giudice che applica la misura e che può essere chiamato a decidere ogni questione che si ponga durante l'internamento, quale innanzitutto quella della sua cessazione».

Anche il legislatore ha dato il suo contributo, imponendo un limite alla durata massima delle misure (decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81).

Tuttavia, non per imperizia ma per impossibilità dell'impresa, non è stato possibile tramutare realmente le misure di sicurezza in un istituto degno dei principi e dei valori della nostra Carta costituzionale. In sostanza «si sono fatti – come sostiene il giudice costituzionale Amoroso – passi in avanti anche se, probabilmente ancora insufficienti». Tanto che «gli internati possono essere assoggettati anche allo stesso regime del carcere duro previsto dall'ordinamento penitenziario per i detenuti che abbiano commesso reati di particolare gravità, soprattutto di criminalità organizzata».

Le misure di sicurezza per imputabili sono misure illiberali e del tutto fallimentari. La loro fine è legata al raggiungimento di obiettivi di reinserimento (un lavoro, una casa), che non sono realizzabili all'interno di un'istituzione penitenziaria, tanto più che, come osserva Franco Maisto, Garante dei diritti dei detenuti del comune di Milano e già presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, vi è stata una «trasformazione fattuale della Casa di lavoro: una casa di lavoro senza lavoro!».

Una riforma legislativa è l'unico strumento per poter affrontare adeguatamente questa questione non più rinviabile. Non

possiamo infatti continuare a tenere in piedi quello che Francesco Maisto ha definito un rudere che continua ad esistere e a produrre danni, «arrecando sofferenze senza senso».

Le persone internate con misure di sicurezza per imputabili (casa di lavoro) sono un numero esiguo rispetto alla totalità dei reclusi. Si tratta di circa 200 persone (213 al 1° marzo 2021), dislocate in otto istituti, ma prevalentemente ospitate nelle case lavoro di Vasto (80 persone alla medesima data), di Castelfranco Emilia (50 persone) e Aversa (28 persone).

Come ha mostrato la ricerca condotta sugli internati nella casa di lavoro di Vasto nel 2019 dal Garante dei diritti dei detenuti della Toscana (*Archeologia criminale*, a cura di Franco Corleone), la gran parte degli ingressi è dovuta a quella che Sandro Margara ha definito la «detenzione sociale»: mancanza di alloggio e lavoro, uso di sostanze psicoattive, fattori di precarietà della vita, che vengono tradotti nella prognosi di pericolosità. Questa condizione è anche la base per l'avvicinarsi di misure detentive (casa di lavoro) e misure non detentive (libertà vigilata), poiché basta violare le prescrizioni di quest'ultima per tornare indietro e fare nuovamente ingresso nella casa di lavoro, dando luogo al continuo avvicendamento tra misure di sicurezza detentive e non detentive.

La presente proposta di legge riguarda le misure di sicurezza per soggetti imputabili e parte dalla considerazione che il sistema in vigore ha generato condizioni di privazione della libertà intollerabili in un sistema giuridico di stampo liberale, avente come finalità della pena la rieducazione del condannato.

Le misure di sicurezza per imputabili si pongono in contrasto con i fondamentali principi di un sistema penale garantista, dello Stato di diritto e della finalità rieducativa della pena sancita dalla Costituzione, e rappresentano un mero supplemento di afflittività per persone che sono etichettate come delinquenti abituali, professionali o per tendenza, sulla base di valutazioni che si fatica a credere possano trovare posto in un codice penale liberale, come quelle circa

l'« inclinazione al delitto » o l'« indole particolarmente malvagia » del reo (articolo 108 del codice penale).

La proposta vuole superare l'esperienza delle misure di sicurezza detentive – case di lavoro e colonie agricole – mantenendo la libertà vigilata, con un regime riformato.

Con questa proposta si eliminano le figure della professionalità nel reato, della tendenza a delinquere e dell'abitualità, per segnare l'allontanamento dalla prospettiva del diritto penale d'autore. Si abroga anche la previsione dell'applicazione della misura di sicurezza per la commissione di « quasi-reati ».

Si abrogano le misure di sicurezza detentive. La cancellazione di queste non può generare dubbi circa il loro contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, che al terzo comma sancisce: « Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge ». Infatti, la dottrina più recente non interpreta questa disposizione come costituzionalizzazione del doppio binario, bensì come estensione del basilare principio di legalità alle misure di sicurezza (si veda, ad esempio, M. Pelissero, *Il doppio binario nel sistema penale italiano*, in « UNC School of Law »). Inoltre, vale la pena ricordare che qualora questa proposta di legge fosse approvata, rimarrebbero comunque alcune misure di sicurezza, tra cui quelle non detentive e quelle patrimoniali.

Per compiere l'opera di estensione dei principi del diritto penale liberale alle misure di sicurezza, con questa proposta di legge si prevede di modificare il regime di applicazione della legge nel tempo previsto dall'articolo 200 del codice penale, rinviando alla disciplina generale di cui all'articolo 2 del medesimo codice.

Si stabilisce, inoltre, che le residue misure di sicurezza si applichino solo in caso di reati di rilevante gravità, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori gravi reati. In particolare, si riformano le ipotesi di applicazione della libertà vigilata, riducendo i casi di applicazione obbligatoria alla sola ipotesi dei casi previsti dalla legge e prevedendo l'applicazione facoltativa per i condannati alla pena della

reclusione non inferiore ad anni dieci e per gli ammessi alla liberazione condizionale.

È stato rivisitato il contenuto della misura della libertà vigilata, per la quale si è tenuto conto dell'elaborazione effettuata dal tavolo 11 degli Stati generali dell'esecuzione penitenziaria: essa diviene del tutto diversa da quella in vigore ed è personalizzabile in base al soggetto a cui si applica, con prescrizioni di tipo non vessatorio. Si tratta di una misura di « promozione della libertà », volta al reinserimento sociale e non alla stigmatizzazione, il cui contenuto è l'offerta di opportunità (casa, lavoro, studio). La misura può essere eseguita presso il domicilio o in una struttura comunitaria.

In quanto misura di promozione della libertà, l'applicazione della libertà vigilata viene sottoposta al principio di territorialità nella sua esecuzione, prevedendo che il soggetto destinatario della misura debba adempiere i propri obblighi nel territorio di sua provenienza, nel quale potrà essere assistito dalla relazione con i servizi sociali e sanitari.

Per far sì che la rete dei servizi sia effettivamente operativa, sarà necessario prevedere una sorta di convenzionamento di strutture comunitarie con i comuni e chiare relazioni con la magistratura di sorveglianza e con gli uffici dell'esecuzione penale esterna. Al fine di costruire una rete di strutture comunitarie disponibili all'accoglienza delle persone in libertà vigilata sarà utile anche il contributo della Cassa delle ammende per lo sviluppo dell'abitare sociale.

È importante evidenziare che i casi di applicazione delle misure di sicurezza per imputabili non sono di numero elevato e che, dunque, il carico di attuazione di questa proposta di legge non sarà grande: le persone attualmente ospitate nelle case di lavoro, come sopra si è ricordato, sono poco più di 200 al livello nazionale.

Nella logica della nuova configurazione della libertà vigilata come misura di promozione della libertà, si è prevista la cancellazione dell'obbligo della sua applicazione al condannato ammesso alla liberazione condizionale, per sostituirlo con la possibilità di applicazione facoltativa.

La presente proposta di legge non interviene sulle misure di sicurezza per soggetti non imputabili, non perché si ritenga opportuno lasciarle in vigore, ma per evidenziare la specificità delle ragioni giuridiche che ispirano la riforma qui proposta. Dal punto di vista della tecnica giuridica è dunque necessario lasciare invariata tale parte, nella prospettiva di una riforma della non imputabilità per le persone affette da una disabilità psico-sociale, che costituisce l'oggetto di una proposta di legge precedentemente presentata (atto Camera n. 2939).

Questa proposta di legge chiude il cerchio. Il proponente ritiene che essa possa incontrare un consenso diffuso e una condivisione che la conduca all'approvazione. Come la precedente, anche questa proposta di legge è nata in seno alla società civile: essa è stata presentata e discussa nel seminario organizzato dalla Società della Ragione a Treppo Carnico nel settembre 2021 ed è stata definita e perfezionata da un gruppo di lavoro, composto da Stefania Amato, Antonella Calcaterra, Franco Corleone, Giulia Melani, Michele Passione, Katia Poneti e Grazia Zuffa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Gli articoli 102, 103, 104 e 105 del codice penale sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 106 del codice penale, le parole: « e della dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato » sono soppresse.

3. Gli articoli 107, 108 e 109 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

1. All'articolo 200 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « L'applicazione delle misure di sicurezza è regolata dalla legge ai sensi dell'articolo 2 »;

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 202 del codice penale è abrogato.

Art. 4.

1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 210 del codice penale è soppresso.

Art. 5.

1. Al terzo comma dell'articolo 212 del codice penale, le parole: « ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata » sono sostituite dalle seguenti: « ordina che essa sia sottoposta a libertà vigilata ».

Art. 6.

1. All'articolo 215 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il numero 1 è abrogato;

b) al terzo comma, i numeri 2 e 3 sono abrogati;

c) al quarto comma, le parole: « , a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro » sono soppresse.

Art. 7.

1. Gli articoli 216, 217 e 218 del codice penale sono abrogati.

Art. 8.

1. L'articolo 228 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 218. — (*Libertà vigilata*) — La libertà vigilata è una misura di promozione della libertà. Essa è eseguita con il supporto dei servizi sociali.

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee a promuoverne il reinserimento sociale e ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza è esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, lo studio, la stabilità abitativa e il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni del presente articolo, in quanto non provvedano leggi speciali ».

Art. 9.

1. All'articolo 229 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni »;

b) il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2. quando il condannato è ammesso a liberazione condizionale ».

Art. 10.

1. L'articolo 230 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 230. — (*Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata*) — La libertà vigilata è sempre ordinata nei casi determinati dalla legge ».

Art. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 231 del codice penale è abrogato.

Art. 12.

1. Gli articoli 233 e 234 del codice penale sono abrogati.

Art. 13.

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, la parola: « detentive » è soppressa.

